SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 gennaio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2006.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi a seguito delle esplosioni verificatesi nella raffineria «Umbria Olii S.p.A.», sita nel comune di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia. (Ordinanza n. 3558).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2006 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle esplosioni verificatesi nella raffineria «Umbria Olii S.p.A.» sita nel comune di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia;

Considerata la grave situazione di emergenza ambientale determinatasi in conseguenza delle diverse esplosioni verificatesi nella raffineria «Umbria Olii S.p.A.» sita nel comune di Campello sul Clitunno in provincia di Perugia;

Considerata l'urgenza di provvedere immediatamente a porre in essere tutte le idonee misure di messa in sicurezza, finalizzate al contenimento delle fonti inquinanti;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota del 27 dicembre 2006 del Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Acquisita l'intesa della regione Umbria con nota del 27 dicembre 2006;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Umbria è nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede:

alla predisposizione di un piano finalizzato alla rimozione e allo smaltimento degli inquinanti;

alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del territorio interessato, dei corpi idrici che interessano le aree pubbliche o comunque di competenza della pubblica amministrazione e verifica della progettazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del territorio, dei corpi idrici qualora predisposti da altri soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente;

all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica che interessano le aree pubbliche o, comunque, di competenza della pubblica amministrazione;

alla definizione della tempistica e delle modalità di esecuzione degli ulteriori interventi di messa in sicurezza e bonifica nelle parti di proprietà privata dell'area perimetrata;

al controllo sull'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica messi in atto dai privati all'interno dell'area perimetrata;

all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute;

al monitoraggio dei singoli interventi di messa in sicurezza e bonifica che interessano le aree pubbliche o comunque di competenza della pubblica amministrazione ed alla verifica dell'attività di monitoraggio dei singoli interventi e della situazione ambientale da effettuarsi a cura dei soggetti obbligati dalla normativa vigente;

all'esercizio delle azioni tecniche e amministrative e di rappresentanza in sede giudiziaria per il risarcimento del danno ambientale di cui alla parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

all'espletamento di tutte le altre attività strettamente connesse al superamento del contesto emergenziale.

3. I progetti di bonifica sono predisposti nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sono approvati dal Commissario delegato.

4. Il Commissario delegato, per le attività di cui alla presente ordinanza si avvale della collaborazione degli uffici regionali, degli enti pubblici anche locali, dei Centri di competenza dipartimentali ed altri soggetti universitari e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Per particolari esigenze connesse all'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato può conferire incarichi professionali per attività di collaborazione coordinata e continuativa fino ad un massimo di tre unità, per una durata non superiore alla vigenza dello stato d'emergenza, con oneri a carico dei fondi di cui all'art. 4.

5. Nell'esercizio delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonché di quelle eventualmente adottate o da adottarsi successivamente all'entrata in vigore della presente ordinanza, esperendo, nella ricorrenza dei presupposti, le eventuali necessarie iniziative di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.

6. Il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Perugia le spese sostenute nelle fasi di prima emergenza ivi compresi gli emolumenti per le ore di straordinario effettivamente rese e documentate del personale dei Vigili del fuoco.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione a liberi professionisti e strutture private, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 5.

2. Il Commissario delegato può, ove ritenuto necessario, indire conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o della giunta regionale, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'amministrazione statale o dall'amministrazione regionale e/o locale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. Per la valutazione dei progetti, nonché per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico nominato con apposito provvedimento del Commissario delegato medesimo, composto da cinque membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, uno dal Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e tre dal Presidente dalla regione Umbria. Il Presidente del Comitato è indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che provvede altresì a designare il segretario del Comitato.

2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuto un compenso da stabilire con separato provvedimento del Commissario delegato, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e connesse disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale del personale dirigente e sulla base delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei costi della pubblica amministrazione.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'espletamento delle attività finalizzate all'analisi del rischio igienico sanitario ed ecotossicologico derivanti dallo stato di inquinamento presente nell'area interessata dall'emergenza nonché per le finalità connesse all'individuazione all'accertamento ed alla quantificazione del danno ambientale si avvale, nei limiti temporali di vigenza dello stato d'emergenza, di tre esperti nelle materie tecniche giuridiche ed amministrative, ai quali viene corrisposta un'indennità mensile omnicomprensiva, ad eccezione del trattamento di missione, pari a quella prevista per gli esperti di cui all'art. 1, comma 42 della legge 15 dicembre 2004, n. 308.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie del Commissario delegato.

Art. 4.

1. Per la realizzazione dei primi interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale delle seguenti risorse:

quanto a euro 1.500.000,00 a valere sull'U.P.B 1.2.3.1. - capitolo 7082 - residui anno 2005 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

quanto a euro 800.000,00 a carico del Fondo della protezione civile del quale è stata accertata la relativa disponibilità;

quanto a euro 200.000,00 a carico del bilancio della regione Umbria.

2. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad utilizzare le eventuali risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalità di cui alla presente ordinanza.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite su un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato all'uopo istituita secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 5.

1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141 e 241;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 113, 124, 125, 126, tabella 3 dell'allegato 5 relativamente ai parametrici di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 50, 51 e articoli 191, 208, 212, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il comma 7), 253, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278 e 281;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 21, 22, 30, 34, 37, 48, 49 e 50.

Art. 6.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile resta estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A12021

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2006.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3559).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004, n. 3386, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna»;

Vista la nota del 20 novembre e del 21 dicembre 2006, con le quali il presidente della regione autonoma della Sardegna - commissario delegato per gli interventi urgenti di cui alla citata ordinanza n. 3386 del 2004, ha rappresentato l'esigenza che venga disposta una proroga dei poteri commissariali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006» così come integrata dall'art. 12 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006, dagli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del 2006 e dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 2006;

Vista la nota n. 341 del 27 novembre 2006 del commissario delegato per l'emergenza che ha colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2006 recante proroga, fino al 31 gennaio 2007, dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005, n. 3472 del 21 ottobre 2005 e n. 3552 del 17 novembre 2006 concernenti l'emergenza verificatasi nella frazione di Cavallerizzo del comune di Cerzeto (Cosenza);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3549 del 25 ottobre 2006, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006»;

Vista la nota del presidente della regione Liguria del 7 dicembre 2006;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004 - art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004 - art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004 - art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004 - art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004 - art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005 - art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005 - art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 - art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005 - art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005 - art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005 - art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006 - articoli 13 e 15, n. 3493 in data 11 febbraio 2006, n. 3506 del 2006 - art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006 - art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006 - art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006 - art. 8, n. 3529 del 2006, n. 3536 del 2006 - art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006 - art. 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 2006 - art. 2 e n. 3555 del 5 dicembre 2006 - articoli 9, 12 e 16 recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Vista la nota del 17 novembre 2006 dell'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio concernente, tra l'altro, la richiesta di modificare l'art. 1, comma 8, dell'ordinanza di protezione civile n. 3529 del 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della città di Napoli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della Capitale della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° dicembre 2006, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2007, dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria;

Vista la nota del 20 novembre 2006 del presidente della regione Marche, con la quale è stata chiesta, tra l'altro, una integrazione alle precedenti ordinanze di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003 concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumità, derivante da possibili azioni di natura terroristica;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 23 marzo 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2003;

Visto l'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006;

Vista la nota n. 107 del 14 novembre 2006 del soggetto attuatore per l'attuazione del piano di emergenza Sars e bioterrorismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3425 del 27 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006 e n. 3551 del 9 novembre 2006;

Vista la nota del 21 novembre 2006 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 1° marzo 2007, lo stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio delle province di Catania e Messina il giorno 22 ottobre 2005 e l'intero territorio della Regione siciliana nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3515 del 20 aprile 2006, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare gli eventi calamitosi in atto nel territorio della Regione siciliana»;

Vista la nota della Regione siciliana del 24 novembre 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, n. 3250, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo, nonché procedure di snellimento per taluni obiettivi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive integrazioni e modificazioni»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3445 del 30 giugno 2005, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo», nonché l'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3491 del 25 gennaio 2006;

Vista la nota del prefetto di Palermo - commissario delegato del 2 ottobre 2006;

Vista la nota n. 54222 del 13 dicembre 2006 del presidente della Regione siciliana;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, recante «Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio della regione Molise»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 del 2 ottobre 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del 18 marzo 2005, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio della regione Molise», nonché l'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3491 del 25 gennaio 2006;

Vista la nota n. 24760 del 27 novembre 2006, del presidente della regione Molise - commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2006;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006 e n. 3508 del 13 aprile 2006;

Vista la nota del 14 dicembre 2006 dell'assessore alle politiche ambientali, ciclo integrato delle acque, difesa del suolo, parchi e riserve naturali e protezione civile della giunta regionale della Campania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3477 del 2 dicembre 2005, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare gli eventi calamitosi in atto nel territorio della regione Emilia-Romagna»;

Vista la nota n. 307633 del 27 ottobre 2006 del presidente della provincia di Bologna - commissario delegato, nonché l'intesa della regione Emilia-Romagna formulata con la nota del 18 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi metereologici verificatisi nel territorio della provincia di Rimini dal 23 al 27 novembre 2006;

Viste le note n. 1644 del 29 novembre e n. 1892 del 20 dicembre 2006 del commissario delegato per l'emergenza conseguente agli eventi sismici nel territorio della provincia di Rieti iniziati il 26 settembre 1997, nonché la nota n. 156016 del 20 dicembre 2006 del presidente della regione Lazio;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2005, n. 3430, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio della provincia di Siracusa» e l'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3491 del 2006;

Vista la nota n. 100 del 13 novembre 2006 del commissario delegato - prefetto di Siracusa;

Vista la nota n. 55452 del 19 dicembre 2006 del presidente della Regione siciliana;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005, n. 3483, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio della provincia di Catania»;

Vista la nota n. 470-*bis* del 24 ottobre 2006 del commissario delegato - prefetto di Catania;

Vista la nota n. 55460 del 19 dicembre 2006 del presidente della Regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), ed altre disposizioni urgenti di protezione civile» così come integrata dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3333 del 2004;

Vista la nota del 22 dicembre 2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 5 dicembre 2006, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova»;

Vista la nota del 22 dicembre 2006 dell'ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3347 del 2 aprile 2004, in particolare l'art. 6, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista la nota n. 1039 del 25 ottobre 2006 del sindaco di Napoli - commissario delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della città di Napoli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3300 dell'11 luglio 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004, n. 3469 del 13 ottobre 2005, n. 3486 del 29 dicembre 2005;

Vista la nota del 14 novembre 2006 del commissario delegato - presidente della regione Molise, concernente la richiesta di prorogare alcuni benefici disposti in conseguenza degli eventi sismici del 2002;

Vista la nota del 22 dicembre 2006 del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale viene rappresentata al Ministero dell'economia e delle finanze l'esigenza di prorogare i benefici in materia tributaria disposti in favore della popolazione colpita dagli eventi calamitosi del 2002;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004 e n. 3512 del 6 aprile 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali precipitazioni meteoriche verificatesi il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Viste le note n. 17062 e n. 17664 del 28 novembre 2006 e dell'11 dicembre 2006 del vice presidente della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 3309 del 2003, n. 3405 del 2005, n. 3495 del 2006 emanate per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto nella regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione autonoma della Sardegna - commissario delegato è confermato, fino al 30 giugno 2007, nell'incarico di commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza di protezione civile in data 10 dicembre 2004, n. 3386, per provvedere in regime ordinario all'attuazione ed al completamento delle opere già programmate per il superamento dell'emergenza idrica nella regione autonoma della Sardegna.

2. Dal 1° luglio 2007 le residue disponibilità finanziarie giacenti alla data del 30 giugno 2007 sulla contabilità speciale n. 1690 intestata al commissario delegato - presidente della regione autonoma della Sardegna ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 2004 sono trasferite al bilancio della predetta regione in appositi capitoli di spesa da istituire per il proseguimento delle iniziative di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Considerato che sono in corso di ultimazione gli interventi di carattere straordinario necessari alla chiusura della fase della prima emergenza, i termini del 30 settembre 2006, previsti dall'art. 7, commi 1 e 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3531 del 2006, emanata per fronteggiare la situazione emergenziale in atto nel territorio della provincia di Vibo Valentia, sono differiti al 31 dicembre 2006.

Art. 3.

1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il commissario delegato per l'emergenza, nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile già emanate, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, agli articoli 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 33, 34, 40, 53, 54, 55, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 98, 111, 112, 113, 116, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 153, 154, 155, 156, 157, 196, 241 e 243, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

Art. 4.

1. Il comma 5 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3549 del 25 ottobre 2006 è così sostituito:

«5. Il commissario delegato è altresì autorizzato a concedere un contributo a favore dei proprietari di beni immobili, beni mobili, di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, questi ultimi fino ad un massimo di euro 15.000,00, sulla base delle spese fatturate per la riparazione o, in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti, e comunque per un importo non inferiore ad euro 5.000,00. Le voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti».

2. Il comma 4 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3549 del 25 ottobre 2006 è così sostituito:

«4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite al commissario delegato Presidente della regione Liguria che potrà richiedere l'istituzione di un'apposita contabilità speciale con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367».

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, al personale non dirigenziale o assimilato, in posizione di comando o distacco presso la struttura del commissario delegato per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, è corrisposto il trattamento economico accessorio previsto dalla normativa vigente per il personale in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con oneri a carico della gestione commissariale.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è abrogata ogni disposizione recata da precedenti ordinanze di protezione civile in contrasto con la presente disposizione.

3. All'art. 1, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006 le parole «relativa all'emergenza rifiuti» sono soppresse.

4. Allo scopo di sopperire alle numerose carenze esistenti nella dotazione organica del ruolo dirigenziale di cui all'art. 9-*ter* del decreto legislativo n. 303 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni, stante la necessità di adeguare le strutture dipartimentali sotto il profilo delle risorse umane e professionali per fronteggiare le numerose emergenze in atto e le accresciute complessità degli aspetti di natura normativa ed amministrativa che ne derivano, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a procedere all'inquadramento, nel ruolo speciale dirigenziale di cui all'art. 9-*ter* del sopra citato decreto legislativo, del personale che ha prestato servizio presso il medesimo Dipartimento da almeno un quinquennio, senza soluzione di continuità, attualmente in posizione di disponibilità ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

5. Ai fini del più proficuo e tempestivo espletamento delle attività finalizzate al superamento del grave contesto emergenziale in atto nel territorio della regione Campania in materia di smaltimento dei rifiuti, il commissario delegato di cui al decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, è autorizzato ad avvalersi di due magistrati ordinari da collocarsi in posizione di fuori ruolo. Ai predetti magistrati è corrisposta una indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 30% degli emolumenti allo stato in godimento, con oneri a carico delle risorse finanziare presenti nella contabilità speciale del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania.

6. Per accelerare il rientro in un contesto di ordinarietà della situazione d'emergenza inerente allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per contenere le spese del personale di cui si avvale il commissario delegato di cui al decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 2006, n. 290, il personale comunque impiegato presso la struttura costituita ai sensi dell'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3343 del 12 marzo 2003, e successive modificazioni ed integrazioni è ridotto, entro il 31 dicembre 2006, fino ad un massimo di settanta unità di personale.

7. Al fine di consentire la piena attuazione del decreto-legge di cui al comma 6 con particolare riferimento al rientro nelle competenze ordinarie al momento della cessazione dello stato di emergenza, il commissario delegato si avvale di un soggetto attuatore, designato tra il personale in servizio presso amministrazioni ed enti pubblici anche economici, società a partecipazione pubblica con contratti di diritto privato, e posto, fino alla cessazione dello stato di emergenza, in posizione di comando o distacco, con funzione di supervisione delle aree funzionali, al quale è riconosciuta un'indennità mensile pari al trattamento economico in godimento maggiorata del quindici per cento, con oneri a carico del fondo commissariale.

Art. 6.

1. Ai proprietari degli edifici demoliti e ricostruiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione n. 2947 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi contributi per le spese di accatastamento delle unità immobiliari, per le spese di allacciamento alla rete del gas nonché per le spese sostenute per l'atto pubblico di trasferimento della proprietà.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico dell'art. 15 della legge n. 61 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi urgenti ricompresi nel piano di emergenza Sars -

bioterrorismo di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3285 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle more del trasferimento del netto ricavo del mutuo di cui all'art. 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3552 del 2006, è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità speciale, il trasferimento, a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 3026, della somma di euro 38.876,11, sulla contabilità speciale n. 3143 all'uopo istituita ed intestata al soggetto attuatore.

2. Al fine di completare le dotazioni impiantistiche dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma è autorizzata la spesa, entro il limite massimo di euro 3.000.000,00, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3026 aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

3. In attuazione dell'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003, e successive modificazioni, al commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della medesima ordinanza, in ragione dell'attività svolta per il superamento del contesto emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003 citato in premessa, è attribuito un compenso mensile lordo pari al 3,75% del trattamento economico complessivo in godimento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle risorse finanziare disponibili sulla contabilità speciale n. 3026 aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

Art. 8.

1. Al fine di garantire la piena funzionalità della commissione nazionale per il diritto d'asilo e delle commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui agli articoli 1-*quater* ed 1-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il presidente della commissione nazionale è autorizzato a provvedere a carico dell'U.P.B. 4.1.1.0, cap. 2255 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno 2006, in deroga al comma 1 dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. In relazione alla grave situazione di emergenza derivante dal persistente e massiccio afflusso di immigrati irregolari nel territorio della Regione siciliana, con conseguente elevata difficoltà di gestione degli sbarchi nella provincia di Trapani, il prefetto di Trapani è nominato commissario delegato per il compimento, nell'ambito della medesima provincia, in termini di somma urgenza, di tutte le occorrenti iniziative volte all'acquisizione di forniture e servizi nonché alla realizzazione di un centro polifunzionale per immigrati clandestini, svolgendo anche funzioni di impulso, coordinamento e raccordo delle amministrazioni interessate, e con funzioni sostitutive in ipotesi di accertata inerzia da parte delle amministrazioni competenti in via ordinaria.

3. In ragione della consistenza dell'impegno richiesto per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, al commissario delegato è corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 50% del trattamento economico in godimento.

4. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'U.P.B. 4.2.3.1. - cap. 7352 dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civile e l'immigrazione - esercizio finanziario 2006, nel limite massimo di euro 6.400.000,00.

5. Le risorse di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al prefetto di Trapani - commissario delegato, con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 9.

1. Il presidente della Regione siciliana - commissario delegato per la situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2006, provvede, previo espletamento di adeguate indagini, alla realizzazione di tutti gli interventi necessari per la salvaguardia delle coste della provincia di Messina, con particolare riguardo all'unità fisiografica Capo Calavà - Capo Milazzo, avvalendosi della collaborazione degli uffici tecnici regionali, degli uffici degli enti locali, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare il commissario delegato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, redige, nell'ambito delle risorse disponibili, uno specifico piano di interventi per l'unità fisiografica prioritaria, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Per l'attuazione degli interventi già inseriti nei piani di utilizzo di fondi dell'Unione europea (fondi POR) inerenti alla salvaguardia delle coste, il commissario delegato definisce la priorità dei progetti da realizzare nell'ambito del territorio della provincia di Messina danneggiati degli eventi calamitosi del 22 ottobre e del 12, 13, 14 dicembre 2005.

3. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando l'impiego dei fondi europei per i lavori inseriti nel piano ai sensi del comma 2 si provvede, nel limite di euro 5.000.000,00 mediante l'utilizzo delle risorse assegnate al comune di Barcellona di Pozzo di Gotto, con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° marzo 2006 per il «Riallineamento linea di costa e ripristino viabilità tra i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore», nonché mediante eventuali ed ulteriori fondi che saranno appositamente reperiti dalla Regione siciliana.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale delle procedure di cui all'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3515 del 20 aprile 2006 e delle deroghe di cui all'art. 4 della citata ordinanza, nonché in deroga all'art. 8 della legge della Regione siciliana n. 24 del 1991.

5. Le capitanerie di porto sono autorizzate a consegnare a titolo gratuito le aree demaniali marittime interessate dai lavori, limitatamente alla loro durata, alle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 34 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

6. Il commissario delegato provvede, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla trasmissione al Dipartimento della protezione civile del cronoprogramma delle attività di cui ai commi 1 e 2, del presente articolo con le modalità ed i tempi di cui all'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3515 del 20 aprile 2006, nonché alla trasmissione di una relazione trimestrale sull'attuazione degli interventi.

Art. 10.

1. Il presidente della Regione siciliana, il prefetto di Palermo, il sindaco di Palermo ed il presidente della provincia di Palermo sono confermati fino al 30 giugno 2007 commissari delegati per fronteggiare, in regime ordinario, la situazione di criticità conseguente all'evento calamitoso che il 6 settembre 2002 ha colpito il territorio della provincia di Palermo.

Art. 11.

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività ancora in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento, in regime ordinario, del contesto critico inerente agli eventi alluvionali che nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 hanno colpito il territorio della regione Molise, sono prorogati, fino al 30 settembre 2007, i poteri commissariali conferiti al presidente della regione Molise di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del 18 marzo 2005.

Art. 12.

1. La regione Campania provvede a trasferire sulla contabilità speciale intestata al generale Roberto Jucci - commissario delegato la somma di euro 2.000.000,00, già stanziata dalla medesima regione per il complesso depurativo di Solofra e Mercato San Severino e disponibili sulle risorse di cui alla misura 1.8 POR Campania 2000/2006 per il progetto di bonifica del Canale Marna.

2. Il generale Roberto Jucci è autorizzato ad utilizzare le risorse di cui al comma 1 per la prosecuzione delle iniziative di carattere solutorio rispetto ai debiti maturati dalla convenzione tra i comuni di Solofra e Mercato San Severino di cui all'art. 1, comma 8 dell'ordinanza n. 3494/2006.

3. Il generale Roberto Jucci è autorizzato all'allestimento di siti di stoccaggio provvisorio e trattamento dei sedimenti prelevati dal fiume Sarno e dai canali Bottaio e Fienga, nonché dei sedimenti derivanti da altri interventi commissariali di dragaggio e bonifica nel bacino idrografico del fiume Sarno, in deroga alle procedure previste dalla delibera di giunta regionale n. 5880 del 6 dicembre 2002, modificata ed integrata con successiva delibera di giunta regionale n. 2210 del 27 giugno 2003. In ragione delle particolari caratteristiche del materiale da trattare, il medesimo commissario è altresì autorizzato ad utilizzare i siti di cui sopra per una superficie tale da garantire un rapporto cubatura/area pari a 2.2. mc/mq.

Art. 13.

1. Il presidente della provincia di Bologna è confermato, fino al 30 giugno 2007, nell'incarico di commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3477 del 2005 per provvedere, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento delle iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto critico determinatosi a seguito dell'evento calamitoso del 14 settembre 2003.

Art. 14.

1. Il presidente della regione Emilia-Romagna è nominato commissario delegato per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori della provincia di Rimini, dal 23 al 27 novembre 2005.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza il presidente della regione Emilia-Romagna - commissario delegato provvede, anche per piani stralcio, all'affidamento delle opere e degli interventi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, utilizzando, ove necessario, per le attività esecutive uno o più soggetti attuatori appositamente nominati che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo commissario delegato.

3. Per il compimento delle iniziative di competenza il commissario delegato è autorizzato a derogare, nei limiti strettamente necessari per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza previsti nel piano, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-*bis*;

decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 191;

decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996;

legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

4. Il presidente della regione Emilia-Romagna - commissario delegato può approvare il piano ed autorizzare l'avvio delle procedure per la realizzazione degli interventi anche nelle more dell'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie sulla contabilità speciale di cui al comma 6.

5. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al presidente della regione Emilia-Romagna - commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

6. Le risorse finanziarie derivanti dai mutui stipulati in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2006, n. 3534, sono trasferite su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al presidente della regione Emilia-Romagna - commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 15.

1. Sono prorogati, fino al 31 dicembre 2007, i poteri commissariali conferiti al presidente della provincia di Rieti ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1º agosto 2005, e le disposizioni previste dall'art. 13 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 2006.

Art. 16.

1. I prefetti di Catania e Siracusa sono confermati, fino al 30 settembre 2007, commissari delegati per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative poste in essere ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3483 del 2005 e n. 3491 del 2006.

Art. 17.

1. Al fine di consentire al commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 30 luglio 2003 di procedere all'urgente completamento delle attività di caratterizzazione del sito e dell'appalto del primo lotto di messa in sicurezza della falda, è versata sulla contabilità speciale intestata al predetto commissario delegato la somma di euro 2.272.727,00 a valere sulle risorse assegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al sito di interesse nazionale di cui alla citata ordinanza di protezione civile, in sede di ripartizione dei fondi prevista dall'apposito decreto ministeriale in corso di registrazione. Detta somma trova copertura nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. capitolo 7082 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario anno 2005.

Art. 18.

1. Al fine di consentire la rapida soluzione dell'emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto, sono apportate le seguenti modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. All'art. 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Per l'espletamento del proprio incarico, il commissario delegato si avvale dell'opera di un soggetto attuatore, nominato dallo stesso commissario delegato d'intesa con il presidente della regione Liguria, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal commissario medesimo».

All'art. 3, comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: «Al soggetto attuatore è corrisposto un compenso pari all'60% di quello spettante al commissario delegato».

All'art. 3, comma 2, dopo le parole «amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «poste a tal fine in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, fermo restando il trattamento, anche economico, in essere al momento del comando» e dopo le parole «Tale personale» sono aggiunte le seguenti: «, la cui assegnazione avviene, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, nel rispetto dei termini perentori previsti all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,».

All'art. 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Per l'espletamento delle attività di analisi delle situazioni di rischio igienico-sanitario ed ecotossicologico, derivanti dallo stato di inquinamento nell'area interessata dall'emergenza e per il monitoraggio degli interventi sul suolo, sull'arenile e nello specchio acqueo antistante, il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare si avvale nei limiti temporali dello stato d'emergenza di tre esperti cui è corrisposto il medesimo trattamento di cui all'art. 3, comma 3».

All'art. 6, comma 1, in coda alla seconda alinea sono aggiunte le seguenti parole: «U.P.B. 1.2.3.1 capitolo 7082 - residui anno finanziario 2005». All'art. 6, comma 1, dopo la seconda alinea sono aggiunte le seguenti parole: «quanto a euro 2.255.000,00 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare U.P.B. 1.2.3.1 capitolo 7082 - competenza anno finanziario 2006; quanto a euro 245.000 nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. capitolo 7082 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare residui esercizio finanziario anno 2005».

All'art. 7, comma 5, le parole «a carico del Fondo della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti «a carico delle risorse finanziarie assegnate al commissario delegato».

Art. 19.

1. Il Sindaco di Napoli nominato Commissario delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della Città di Napoli, e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 2509 del 1997 e successive modificazioni, è autorizzato a porre in essere gli ulteriori interventi diretti al completamento ed alla riqualificazione ambientale delle aree ubicate in località Chiaiano - Cupa Spinelli, già messe in sicurezza ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3347 del 2 aprile 2004 e finalizzati a consentire la loro fruibilità avvalendosi delle risorse finanziarie ancora disponibili.

Art. 20.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a porre in essere tutti gli interventi ritenuti necessari finalizzati alla riesumazione dei corpi mediante il recupero dell'imbarcazione affondata a circa 19 miglia al largo delle coste di Porto Palo di Capo Passero in provincia di Siracusa, in cui persero la vita circa 280 immigrati clandestini il 25 dicembre 1996 a causa del loro trasbordo dalla nave contraddistinta con il codice F174.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede anche avvalendosi di uno o più soggetti attuatori cui affidare specifici settori di intervento.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono indifferibili ed urgenti e autorizzano il ricorso alle procedure acceleratorie previste dall'ordinamento giuridico vigente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di 2.000.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che sarà opportunamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 21.

1. Considerato che sono in corso gli interventi di carattere straordinario inerenti alla fase della ricostruzione post-sismica dei comuni delle regioni Molise e Puglia colpite dagli eventi sismici del 2002, i termini previsti rispettivamente dall'art. 9, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002 e dall'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

2. Ai datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni indicati all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 17 febbraio 2006 e successive modificazioni, è concessa per il periodo contributivo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti.

3. La riscossione dei contributi e premi non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 2 avverrà mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2008.

4. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore dei soggetti indicati nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, stabilito al 31 dicembre 2006, dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2006, n. 3496, è differito al 31 dicembre 2007.

5. I versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 4, possono essere effettuati da parte dei soggetti interessati senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, mediante rateizzazione mensile pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione, oppure entro il 31 gennaio 2008 in un'unica soluzione. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti sono effettuati entro la medesima data.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate alle regioni Molise e Puglia per fronteggiare gli eventi sismici del 2002, con le modalità e le procedure previste dall'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22.

1. Per il superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, il Commissario delegato, in deroga all'art. 1, comma 11, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato ad avvalersi di un consulente di elevata e comprovata professionalità ed in possesso di specifiche competenze giuridiche con corresponsione di un compenso in misura non superiore a quello previsto per i consulenti di cui all'art. 4, comma 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3512 del 6 aprile 2006, oltre l'eventuale trattamento di missione.

Art. 23.

1. Al fine di fronteggiare adeguatamente le numerose situazioni emergenziali in atto nel territorio regionale e per garantire efficienti e stabili collegamenti nelle situazioni d'emergenza, la regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a realizzare una innovativa rete radio numerica multiaccesso digitale a standar europeo, in deroga al decreto del Ministero delle comunicazioni del 12 giugno 1998, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 24.

1. Al fine di consentire al Commissario delegato l'espletamento delle attività previste dalle ordinanze di protezione civile n. 3309 dell'11 settembre 2003 e

n. 3339 del 20 febbraio 2004, adottate per fronteggiare l'emergenza conseguente all'evento alluvionale del 29 agosto 2003 nel territorio della Valcanale e Canal del Ferro, le deroghe alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1985, n. 816, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, legge 18 maggio 1989, n. 183, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 3 agosto 1998, e nei pertinenti provvedimenti applicativi, previste dalle ordinanze di protezione civile sopraccitate, devono intendersi così rettificate:

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 79;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 146 e 149;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 10, 11, 12, 29, 40, 41, 42, 45, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 240, 241, 242, 243;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, art. 69;

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3309 dell'11 settembre 2003 e n. 3339 del 20 febbraio 2004 è altresì autorizzata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alla legge regionale 6 maggio 2005, n. 11, al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 art. 3, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni art. 17 e alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, art. 69.

3. Al fine di consentire al Commissario delegato l'espletamento delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3405 del 25 febbraio 2005, adottata per fronteggiare l'emergenza conseguente all'evento alluvionale del 31 ottobre e 1° novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le deroghe alle disposizioni contenute nella legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14 e nei pertinenti provvedimenti applicativi, previste dall'ordinanza di protezione civile sopraccitata, devono intendersi così rettificate:

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 69;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3405 del 25 febbraio 2005 è altresì autorizzata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, la deroga al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 10, 11, 12, 29, 40, 41, 42, 45, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 240, 241, 242, 243, alla legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11, al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10 e alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, art. 17.

5. Al fine di consentire al Commissario delegato l'espletamento delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3495 del 22 febbraio 2006, adottata per fronteggiare l'emergenza conseguente all'evento alluvionale del 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le deroghe alle disposizioni contenute nella legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14 e nei pertinenti provvedimenti applicativi, previste dall'ordinanza di protezione civile sopraccitata, devono intendersi così rettificate:

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 69;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3495 del 22 febbraio 2006 è altresì autorizzata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, la deroga al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 10, 11, 12, 29, 40, 41, 42, 45, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 240, 241, 242, 243.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A12020

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 dicembre 2006.

Variazione di prezzo di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 27 settembre 2006 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Vista la richiesta, intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di sigarette, presentata dalla ditta British American Tobacco Italia S.p.a.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alla suddetta richiesta, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di varie marche di sigarette, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A), allegata al decreto direttoriale 27 settembre 2006;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella A), allegata al decreto direttoriale 27 settembre 2006, delle sottoindicate marche di sigarette, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
DUNHILL BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	200,00	4,00
DUNHILL BLUE	Confezione astuccio da 10 pezzi	205,00	200,00	2,00
DUNHILL GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	200,00	4,00
DUNHILL GOLD	Confezione astuccio da 10 pezzi	205,00	200,00	2,00
DUNHILL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	200,00	4,00
DUNHILL KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	205,00	200,00	2,00

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2006

p. *Il direttore generale:* ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2006
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 15

06A12057

DECRETO 2 gennaio 2007.

Rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con particolare riferimento all'art. 88 recante disposizioni sulla procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, della licenza per l'esercizio delle scommesse;

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive ed in particolare l'art. 4 recante disposizioni sulla raccolta abusiva di attività di giuoco o di scommessa;

Visto l'art. 1, commi 286, 287, 290, 291 e 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2005);

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, che ha stabilito, tra l'altro, all'art. 11-*quinquiesdecies*, disposizioni inerenti il gioco telematico ed all'introduzione del mezzo di pagamento a distanza;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 concernente misure di contrasto del gioco illegale;

Visto l'art. 1, commi 50 e 51, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2007);

Visto l'art. 4, comma 4-*ter*, della legge a 401 del 1989 come modificato dall'art. 1, comma 539, legge n. 266 del 2005 che stabilisce che gli operatori di gioco effettuano la raccolta per via telefonica e telematica solo se previamente autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Considerato che è necessario ed urgente impedire la raccolta illegale e quella di giochi e scommesse effettuata da operatori in assenza di autorizzazione o che, in possesso di autorizzazione, effettuano l'accettazione di scommesse o di altri giochi in Italia trasferendo le giocate all'estero;

Ritenuto che il contrasto al fenomeno dell'offerta di gioco illegale e irregolare costituisce obiettivo prioritario del legislatore e del governo e, come tale, di AAMS, al fine, soprattutto, di tutelare l'ordine pubblico, i giocatori, i minori e gli operatori di gioco autorizzati;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce disposizioni finalizzate alla rimozione dei casi di offerta, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in assenza di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definite da AAMS.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) concessionario, l'operatore di gioco titolare di una concessione mediante la quale sono state trasferite attività e funzioni pubbliche in materia di giochi;

c) operatore non autorizzato, l'operatore che, privo di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autotizzatorio, effettua la raccolta di giochi riservati allo Stato, attraverso la rete internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione;

d) fornitore di servizi di rete:

i. di connettività, ovvero gli access provider; vale a dire ogni soggetto che consente all'utente l'allacciamento alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunica-

zione; l'access provider, può altresì, concedere al cliente uno spazio, da gestire autonomamente, sul disco fisso del proprio elaboratore;

ii. di servizi di providing, ovvero servire provider, vale a dire ogni soggetto che, una volta avvenuto l'accesso alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione, consente all'utente di compiere determinate operazioni, quali l'utilizzo della posta elettronica, la suddivisione e catalogazione delle informazioni, il loro invio a soggetti determinati, ecc.;

iii. di contenuti, ovvero content provider vale a dire ogni operatore che mette a disposizione del pubblico informazioni ed opere di qualsiasi genere (riviste, fotografie, libri, banche dati, versioni telematiche di quotidiani e periodici, ecc.) caricandole sulle memorie del proprio server e collegando tale server alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione; il content provider è anche chi si obbliga a gestire e ad organizzare le pagine «web» immesse in rete dal proprio cliente;

e) inibizione, l'attività del fornitore di servizi di rete, finalizzata all'interruzione:

i. dell'allacciamento alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione agli operatori non autorizzati;

ii. dei servizi di providing agli operatori non autorizzati;

iii. dei servizi di content provider agli operatori non autorizzati;

f) partecipante o giocatore o scommettitore, colui che effettua la giocata o la scommessa;

g) giochi, uno o più dei giochi pubblici gestiti da AAMS, ovvero concorsi a pronostico, lotterie, scommesse, gioco del bingo, giochi con vincite in denaro nonché giochi di nuova istituzione;

h) giocata telematica, la giocata effettuata con modalità «a distanza», ovvero effettuata attraverso canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva;

i) rete telematica, indica la rete internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione;

j) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale di AAMS per la gestione dei giochi.

Art. 2.

Soggetti non autorizzati alla raccolta

1. Gli operatori non autorizzati sono i soggetti di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, i quali, privi di concessione, autorizzazione o altro titolo autotizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definite da AAMS, effettuano sul territorio nazionale la raccolta di giochi riservati allo Stato, attraverso la rete internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione.

2. AAMS provvede a comunicare ai fornitori di servizi di rete, ai sensi del successivo art. 3, l'elenco degli operatori non autorizzati, di cui al comma 1, ed i termini entro i quali sono tenuti a procedere alle inibizioni.

3. Il predetto elenco è reso disponibile anche attraverso il sito istituzionale www.aams.it

Art. 3.

Poteri di AAMS e obblighi dei fornitori di servizi di rete

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica i siti da inibire ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, per i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa.

2. I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, adottando a tal fine le modalità tecniche stabilite da AAMS.

3. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad essi riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, secondo i criteri e le modalità individuati dall'Amministrazione stessa.

Art. 4.

Responsabilità dei fornitori di servizi di rete

1. Il fornitore di connettività che trasmette, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un operatore non autorizzato alla raccolta di giochi, o che fornisce accesso alla rete di comunicazione al medesimo operatore, è responsabile delle informazioni trasmesse nell'ipotesi in cui non ottemperi alla comunicazione di cui all'art. 2, comma 2 e all'art. 3, comma 1.

2. Il fornitore di servizi di provider che trasmette informazioni fornite da un operatore non autorizzato, ovvero che archivia elettronicamente, in via automatica e temporanea, dette informazioni, o ne cura la trasmissione ad altri destinatari, è responsabile di tali informazioni nell'ipotesi in cui non ottemperi alla comunicazione di cui all'art. 2, comma 2 e all'art. 3, comma 1.

3. Il fornitore di contenuti che archivia elettronicamente informazioni fornite da un operatore non autorizzato è responsabile delle informazioni archiviate nell'ipotesi in cui non ottemperi alla comunicazione di cui all'art. 2, comma 2, e all'art. 3, comma 1.

Art. 5.

Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza

1. Relativamente alla prestazione dei servizi di cui all'art. 4, il fornitore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o archivia elettronicamente, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività non autorizzate.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4, il fornitore di servizi di rete è comunque tenuto:

a) ad informare tempestivamente AAMS qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni riguardanti attività di gioco esercitate da un operatore non autorizzato, suo destinatario di servizi;

b) a fornire tempestivamente ad AAMS le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione dell'operatore non autorizzato con il quale ha accordi di archiviazione elettronica dei dati, al fine di individuare e prevenire attività non autorizzate.

3. Il fornitore di servizi di rete è civilmente responsabile nei confronti di terzi del contenuto dei servizi offerti nel caso in cui, su richiesta di AAMS, non ha agito nei termini indicati nella comunicazione di cui all'art. 2, comma 2, e all'art. 3, comma 1, per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne AAMS.

Art. 6.

Sanzioni amministrative

1. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale dei fornitori di servizi di rete, le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, sono punite da AAMS, ai sensi dell'art. 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed è efficace dalla data di pubblicazione.

Roma, 2 gennaio 2007

Il direttore generale: TINO

06A12056

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Enna.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 1149 del 4 dicembre 2006 con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Enna, ha comunicato per il 9 dicembre 2006, la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in viale Diaz, 34 - Enna, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 1192 del 13 dicembre 2006, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Enna ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per il giorno 9 dicembre 2006 per la motivazione sopra esposta;

Dispone

il mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria provinciale di Enna è accertato per il giorno 9 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2006

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

06A11985

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Agrigento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28, e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 1379 del 7 novembre 2006, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Agrigento, ha comunicato, per il giorno 7 dicembre 2006, la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in viale Cannatello «Villaggio Mosè» - Agrigento, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 1590 dell'11 dicembre 2006, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Agrigento ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per il giorno 7 dicembre 2006 per la motivazione sopra esposta;

Dispone

Il mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria provinciale di Agrigento è accertato per il giorno 7 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2006

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

06A11986

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 dicembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Kuki 33», registrato al n. 12151.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dì prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 5 aprile 2004 dall'impresa Agrimix S.r.l. con sede legale in viale Città d'Europa, 681 - Roma, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Kuki 33»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Ditianon;

Vista la nota dell'ufficio in data 1º giugno 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota in data 11 settembre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Kwizda Agro GmbH, Leobendorf (Austria);

Eastsun Chemical Co. Ltd, Shanghai (Cina);

Zhejiang Z.U. Chemicals Co. Ltd, Zhejiang (Cina);

Zhejiang H.P. & C. Ltd, Zhejiang (Cina);

Adica S.r.l. - Nera Montoro (Terni);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Agrimix S.r.l. con sede legale in viale Città d'Europa, 681 - Roma, è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato KUKI 33 con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie: Kg 0,010-0,020-0,025-0,050-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-1-2-3-4-5-10-15-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese:

Kwizda Agro GmbH, Leobendorf (Austria);

Eastsun Chemical Co. Ltd, Shanghai (Cina);

Zhejiang Z.U. Chemicals Co. Ltd, Zhejiang (Cina);

Zhejiang H.P. & C. Ltd, Zhejiang (Cina),

nonché preparato nello stabilimento dell'impresa: Adica S.r.l. - Nera Montoro (Terni), autorizzato con decreto del 19 novembre 1998 e 22 settembre 2004.

Il prodotto fitosanifario suddetto è registrato al n. 12151.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
Etichetta/Foglio Illustrativo

KUKI 33

Fungicida polivalente
tipo di formulazione : microgranuli idrodisperdibili

Composizione:

-Ditianon puro	g. 33
-Coformulanti q.b. a	g. 100



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; Conservare la confezione ben chiusa; Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRIMIX srl - viale Città d'Europa 681 - Roma (Italia)

Registrazione Ministero della Salute N. ….. del …….
Stabilimento di produzione: KWIZDA AGRO GmbH, Leobendorf (AUSTRIA) / Eastsun Chemical Co. Ltd, Shanghai – Cina / Zhejiang Z.U.Chemicals Co Ltd , Zhejiang – Cina / Adica s.r.l. – Nera Montoro (TR) / Zhejiang H.P.&C.Ltd , Zhejiang - Cina

Contenuto netto: Kg. 0,010-0,020-0,025-0,050-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-1-2-3-4-5-10-15-20 Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: irritante oculare e cutaneo; per ingestione: scialorrea, vomito e diarrea. Trattamento topico delle manifestazioni cutanee con pomate antistaminiche o cortisoniche. Terapia sintomatica - consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il KUKI 33 è un fungicida in formulazione di microgranuli idrodisperdibili, che agisce preventivamente e in modo curativo, per contatto fogliare, con attività fungicida più energica con temperature ed umidità elevate; è dotato di resistenza al dilavamento e da massima tollerabilità da parte della pianta.
MELO: contro Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Marciume lenticellare (Gleosporium album), Cancri rameali (Nectria galligena) con trattamenti preventivi in zone ad alta virulenza delle malattie alla dose di 200 g/hl e 160-180 g/hl in zone e nei periodi meno favorevoli.
PERO : contro Ticchiolatura (Venturia pirina) alla dose di 150 g/hl; Cancri rameali (Nectria galligena) alla dose di 280 - 300g/hl.
PESCO, NETTARINE: contro Bolla (Taphrina deformans), Corineo (Coryneum beyerinckii), alla dose di 180-260 g/hl.
VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola), alla dose di 180-200 g/hl.
POMODORO e PATATA: contro Peronospora (Phytophtora infestans) alla dose di 300 g/hl.
FRAGOLA: contro Vaiolatura (Mycosphaerella fragarie) alla dose di 200 g/hl.
PEPERONE: contro Cancrena pedale (Phytophtora capsici) alla dose di 240 g/hl.
SPINACIO : contro Peronospora (Peronospora farinosa) alla dose di 200 g/hl.
PISELLO : contro Antracnosi (Ascochya pisi), Peronospora del pisello (Peronospora pisi) alla dose di 240 g/hl.
FLORICOLTURA IN PIENO CAMPO : contro Ticchiolatura (Diplocarpon rosae) e Ruggine della rosa (Phragmidium mucronatum), Vaiolo (Heterosporium echinulatum) e Ruggine del garofano (Uromyces carpophyllinus), Botrite (Botrytis cinerea), Antracnosi del ciclamino (Gloeosporium cyclaminis), Ruggine dell'azalea e dell'erica (Pucciniastrum ericae), Antracnosi del ficus (Colletotrichum spp.), Septoriosi dell'oleandro (Septoria oleandrina), Ruggine del rododendro (Chrysomyxa rhododendri) alla dose di 180 g/hl.
COMPATIBILITA' : non è miscibile con gli olii minerali. Per trattamenti nei mesi estivi è indispensabile aggiungere un bagnante.
AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : Evitare di trattare su melo Golden Delicious in prossimità della raccolta, causa il potere marcante del prodotto.
NOCIVITA' : nocivo verso animali domestici, bestiame ed insetti utili; nocivo per le api.
Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta dell'uva e 21 giorni per tutte le altre colture
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

KUKI 33

Fungicida polivalente
tipo di formulazione : microgranuli idrodisperdibili

Composizione:
-Ditianon puro g. 33
-Coformulanti q.b. a g. 100



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; Conservare la confezione ben chiusa; Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRIMIX srl - viale Città d'Europa 681 - Roma (Italia)

Registrazione Ministero della Salute N. ...... del ....
Stabilimento di produzione : KWIZDA AGRO GmbH, Leobendorf (AUSTRIA) / Eastsun Chemical Co. Ltd, Shanghai – Cina / Zhejiang Z.U.Chemicals Co Ltd , Zhejiang – Cina / Adica s.r.l. – Nera Montoro (TR) / Zhejiang H.P.&C.Ltd , Zhejiang - Cina
Contenuto netto: Kg. 0,010-0,020-0,025-0,050-0,1 Partita N......

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A11962

DECRETO 19 dicembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Maxofezin Pro», registrato al n. 13653.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 30 marzo 2001 e successiva integrazione del 29 maggio 2003 dall'impresa C. Q. Massò S.A. con sede legale in Viladomat 321,5º Barcellona (Spagna) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Tekeldion ora ridenominato Maxofezin Pro;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Buprofezin;

Vista la nota dell'ufficio in data 1º giugno 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota in data 11 settembre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa:

C. Q. Massò - Sant Pere Molanta - Olerdola - 08799 Barcellona (Spagna);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione, l'impresa C. Q. Massò S.A. con sede legale in Viladomat 321,5º Barcellona (Spagna) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato Maxofezin Pro con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: C. Q. Massò - Sant Pere Molanta - Olerdola - 08799 Barcellona (Spagna).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13653.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MAXOFEZIN PRO

Insetticida regolatore di crescita chitino-inibitore
Tipo di formulazione : polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
-BUPROFEZIN puro g. 25
-Coformulanti qb a 100



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO : Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare le polveri. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superfice. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e dalle strade). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

C.Q. MASSO', S.A. – Viladomat 321, 5°, 08029 - Barcellona (Spagna)

Distribuito da : **COMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A - SUCCURSALE ITALIA**

Viale Fulvio Testi, 59 - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)

Stabilimento di Produzione: C.Q. MASSO' - Sant Pere Molanta – Olerdola - 08799 Barcellona (Spagna)

Registrazione Ministero della Salute n° del

Contenuto netto: kg 1-5-10-20 - Partita n°.....

INFORMAZIONI MEDICHE : **Sintomi:** (rilevanti in animali da esperimento) disturbi dell'accomodamento, miosi, lacrimazione.
Terapia : non provocare il vomito. Trattamento sintomatico e di supporto. **Controindicazioni** : --

MODALITA' D'IMPIEGO E CARATTERISTICHE
Il MAXOFEIN è un insetticida regolatore di crescita chitino-inibitore in formulazione di sospensione concentratat, che agisce per contatto, per ingestione e per asfissia, non è sistemico ma parzialmente citotropico. Blocca la crescita di alcuni insetti negli stadi pre-immaginali interferendo nei processi di formazione della chitina. Possiede inoltre azione sterilizzante sulle femmine, interferendo sull'ovogenesi e sull'embriogenesi. Viene impiegato sulle seguenti colture (dosaggi riferiti a q.le acqua):
Agrumi (arancio, limone, mandarino, clementino, tangerino): contro Cocciniglie, alla migrazione delle neanidi : 100-150 g/hl(min 2 kg /ha) da solo, 75-100 kg/ha (1,5 kg/ha) in miscela con olio bianco minerale all'80% (1-1,5 l/hl), contro Aleurodidi 100 g/hl
Melo, Pero, Pesco: contro cocciniglia di S. Josè 100-150 g/hl (min. 2 kg/ha) intervenendo sulle larve svernanti a punte verdi-orecchiette di topo per le pomacee; bottoni rosa per il pesco
Actinidia: contro cocciniglia bianca 100-150 g/hl (min 2 kg/ha) intervenendo alla migrazione delle neanidi
Olivo : contro Saissetia oleae , alla migrazione delle neanidi 100-150 g/hl (1,5 kg/ha).
Per il controllo delle Cocciniglie la dose più elevata si applica quando è necessario eliminare forti infestazioni in atto, in modo particolare di cocciniglie scudettate.
In caso di schiusure molto scalari, può essere necessario intervenire due volte a intervalli di circa 15 giorni alla dose di 100 g/hl. Contro le specie di cocciniglie che presentano più generazioni all'anno, ad esempio : cocciniglia bianca del pesco, cocciniglia di San Josè, Aonidiella aurantii è bene eseguire i trattamenti contro la generazione che precede quella che può attaccare il frutto in quanto, per il peculiare meccanismo d'azione del prodotto, la morte delle neanidi può avvenire dopo che queste si sono già fissate sui frutti causandone il deprezzamento.
Vite : contro:
Cicaline (Scaphoides titanus e Empoasca vitis) intervenire sulle larve a 100 g/hl
Cocciniglie 100 g/hl
COLTURE ORTIVE : Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cetriolo, Zucchino, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Lattuga
Contro Trialeurodes vaporariorum 70 g/hl, contro Bemisia tabaci 100 g/hl intervenendo contro le larve. Il prodotto non è un adulticida pertanto, qualora si ritenesse opportuno o necessario un effetto abbattente immediato, miscelare con idoneo adulticida.
Riso, Frumento :
Contro: Cicaline 60-100 g/hl
Cotone : contro larve di Aleurodidi (Bemisia tabaci) 100 g/hl
Floreali, Ornamentali, Forestali e Vivai
Contro Cocciniglie:
forme svernanti alla ripresa vegetativa 200 g/hl
neanidi in migrazione 100-150 g/hl
Preparazione della poltiglia : stemperare in poca acqua a parte la prestabilita dose di prodotto e versare quindi il tutto nel totale quantitativo di acqua o nelle poltiglie a cui si vuole associare, agitando con cura.
COMPATIBILITÀ : il prodotto è incompatibile con i formulati a reazione alcalina.
AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Intervallo di sicurezza: Arancio, Limone, Clementino, Tangerino, Mandarino, Melo, Pero, Pesco 7 gg. Melanzana, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Peperone, Melone, Cetriolo, Zucchino 3 gg. Pomodoro 2 gg. Vite 15 gg. Actinidia 30 gg. Olivo 28 gg. Riso 21 gg. Cotone 24 gg. Lattuga, Frumento 14 gg.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

06A11960

DECRETO 19 dicembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ciclosim», registrato al n. 13654.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 1° aprile 2002 e successiva integrazione del 6 luglio 2005 dall'impresa SIMAR S.r.l. con sede legale in via della Tromba, 15 - Garlasco (Pavia) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Bentasim FL ora ridenominato Ciclosim;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Ciclossidim;

Vista la nota dell'ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota in data 10 ottobre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti delle imprese:

Sinochem Ningbo Ltd. - Ningbo - P.R. Cina;

King Tech. Corporation - Shenzhen - P.R. Cina;

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano (Milano);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione, l'impresa SIMAR S.r.l. con sede legale in via della Tromba, 15 - Garlasco (Pavia) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario nocivo denominato CICLOSIM con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 100-200 e litri 1-5-10.

Importato in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dagli stabilimenti delle imprese:

Sinochem Ningbo Ltd. - Ningbo - P.R. Cina;

King Tech. Corporation - Shenzhen - P.R. Cina,

nonché confezionato presso lo stabilimento dell'impresa: Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano (Milano), autorizzato con decreto del 17 febbraio 1981 e 1° febbraio 2000.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13654.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta/foglio illustrativo

CICLOSIM

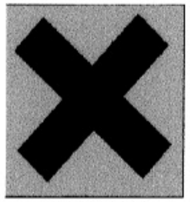
(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

Erbicida selettivo di post-emergenza per il controllo di numerose infestanti graminacee annuali e perennanti.

CICLOSIM Registrazione Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE
CICLOSSIDIM puro g 10,9 (= 100 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

Contenuto:
100-200 ml 1-5-10 L
Partita n.



NOCIVO

SIMAR srl

Sede legale: Via della Tromba, 15 - Garlasco (PV)
Sede amm.va: Via Industria, 6 - Tromello (PV)

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o solo formulazione):
Sinochem Ningbo Ltd. – Ningbo - P.R. Cina
King Tech. Corporation – Shenzhen P.R. – Cina
Stabilimento di confezionamento: **Althaller Italia s.r.l. – S.Colombano - (MI)**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il CICLOSIM è un diserbante graminicida di post-emergenza ad assorbimento fogliare e ad azione sistemica. La sua efficacia si esercita sulle principali infestanti graminacee sia annuali, che perennanti in quanto è in grado di traslocare verso gli organi sotterranei di propagazione vegetativa (rizomi) delle infestanti. L'impiego del CICLOSIM è perciò indicato per il diserbo delle colture erbacee non graminacee, per le colture arboree e per la lotta contro il riso crodo in risaia nei trattamenti di presemina con la tecnica della falsa semina. L'azione sulle infestanti si evidenzia nel volgere di qualche giorno in funzione delle condizioni ambientali (più rapida con temperature e umidità relative elevate), e si manifesta con il disseccamento completo della parte aerea nell'arco di 14-21 giorni. Eventuali precipitazioni sopraggiunte a distanza di 1 ora dal trattamento non compromettono l'efficacia del trattamento.
Sono sensibili al CICLOSIM le infestanti seguenti: avena selvatica (*Avena spp.*), la coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), l'agrostide (*Apera spica-venti*), le gramigne (*Agropyron repens* e *Cynodon dactylon*), il forasacco (*Bromus spp*), la digitaria (*Digitaria spp*), il giavone (*Echinochloa spp.*), il loglio (*Lolium spp.*), la falaride (*Phalaris spp.*), il panico (*Setaria spp.*), la sorghetta (*Sorghum halepense*) da seme e da rizoma, il riso crodo (*Oryza sativa var. silvatica*).

CAMPI D'IMPIEGO
Il CICLOSIM può essere impiegato per il diserbo delle seguenti colture: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E SPINACIO, COLZA E GIRASOLE, PATATA, POMODORO, MELANZANA E PEPERONE, CIPOLLA E PORRO, SOIA, PISELLO, FAGIOLO E FAGIOLINO, ASPARAGO E CARCIOFO, CAROTA, FINOCCHIO, LATTUGA E SIMILI (SCAROLA, INDIVIA, CICORIA, RADICCHIO, RUCOLA, CRESCIONE), CAVOLI, TABACCO, COTONE, RISO, MELO, PERO, ALBICOCCO, PESCO, VITE, COLTURE FLORICOLE E PIANTE ORNAMENTALI.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il CICLOSIM si usa diluito in acqua utilizzando le comuni irroratrici e distribuendo 200-400 litri di acqua per ettaro. Per la preparazione della sospensione basta stemperare la dose stabilita di CICLOSIM nel serbatoio della pompa parzialmente riempito e che va poi portato a volume mantenendo in funzione l'agitatore.

DOSI D'IMPIEGO

	INFESTANTI CONTROLLATE	EPOCA D'IMPIEGO	DOSI L/HA
TUTTE LE COLTURE, ESCLUSO RISO	graminacee annuali	stadio di 3 foglie fino ad inizio accestimento da inizio a fine accestimento	1,5-2 2,5
	graminacee perennanti Sorghum halepense da rizoma (sorghetta) Agropyron repens (falsa gramigna)	 con infestanti a 20-40 cm di altezza con infestanti a 10-20 cm di altezza	 4-5 5-6
RISO	riso crodo	prima della semina del riso dopo aver provveduto a far nascere anticipa-tamente il riso crodo, mediante allagamento anticipato delle risaie	4

N.B. Effettuare il trattamento con risaia in asciutta e terreno umido allorché il riso crodo è totalmente emerso. Dopo il trattamento attendere 2 giorni prima di immettere l'acqua nelle camere; questa deve scorrere per non meno di 3 giorni prima di procedere alla semina del riso che deve essere effettuata in acqua piuttosto bassa e in lieve movimento (bocchette di entrata e di scarico aperte). Dopo 5-7 giorni dalla semina effettuare un'asciutta della durata di 5-7 giorni; dopo questa operazione reimmettere acqua che deve essere mantenuta bassa ancora per una settimana. Evitare sovrapposizioni di dosaggio specie nelle capezzagne.

COMPATIBILITÀ
CICLOSIM è miscibile con alcuni erbicidi di post-emergenza efficaci contro le infestanti in foglia larga quali ad es. quelli a base di imazamox.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto è fitotossico per i cereali e, più in generale, per tutte le colture graminacee.
CICLOSIM può essere inoltre fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Evitare che la miscela di irrorazione venga trasportata dal vento su colture vicine sensibili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI
20 giorni prima della raccolta per asparago, carciofo, peperone, melanzana, spinacio, insalate
30 giorni prima della raccolta per pesco, albicocco, fagiolino, finocchio, tabacco, lattughe e simili.
60 giorni prima della raccolta per fagiolo, pomodoro, pisello, cavoli, cipolla, porro, vite, melo e pero.
80 giorni prima della raccolta per carota.
100 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero, colza, soia, patata e girasole.

Attenzione: Per eventuali lavorazioni agricole, da effettuarsi nelle 24 ore successive al trattamento, utilizzare indumenti protettivi e guanti adatti al fine di evitare il contatto diretto con la pelle da parte della vegetazione precedentemente trattata.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Etichetta formato ridotto

CICLOSIM

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

Erbicida selettivo di post-emergenza per il controllo di numerose infestanti graminacee annuali e perennanti.

CICLOSIM Registrazione Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE	
CICLOSSIDIM puro	g 10,9 (= 100 g/l)
Coformulanti q.b.a	g 100

Contenuto: **100 ml**

Partita n.



NOCIVO

SIMAR srl

Sede legale: Via della Tromba, 15 - Garlasco (PV)

Sede amm.va: Via Industria, 6 - Tromello (PV)

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o solo formulazione):

Sinochem Ningbo Ltd. – Ningbo - P.R. Cina

King Tech. Corporation – Shenzhen P.R. – Cina

Stabilimento di confezionamento: **Althaller Italia s.r.l. – S.Colombano - (MI)**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A11961

DECRETO 20 dicembre 2006.

Non iscrizione delle sostanze attive sulfammato di ammonio, esaconazolo, tetratiocarbonato di sodio e di 8-idrossichinolina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2006/797/CE del 22 novembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2;

Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 1490/2002/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase e della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2006/797/CE del 22 novembre 2006 relativa alla non iscrizione delle sostanze attive sulfammato di ammonio, esaconazolo, tetratiocarbonato di sodio e di 8-idrossichinolina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in quanto i notificanti non intendono più chiedere l'inclusione di dette sostanze attive;

Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2006/797/CE, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive a decorrere dalla data di adozione della citata decisione;

Considerato che in Italia sono attualmente autorizzati prodotti fitosanitari contenenti solo le sostanze attive esaconazolo e 8-idrossichinolina mentre non risultano autorizzati prodotti fitosanitari contenenti sulfammato di ammonio e tetratiocarbonato di sodio;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive autorizzate in Italia, esaconazolo e 8-idrossichinolina che presentano prodotti fitosanitari registrati;

Considerato che, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive esaconazolo e 8-idrossichinolina, deve essere concesso un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive sulfammato di ammonio, esaconazolo, tetratiocarbonato di sodio e di 8-idrossichinolina non sono iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive sulfammato di ammonio, esaconazolo, tetratiocarbonato di sodio e di 8-idrossichinolina, in conformità alle disposizioni dell'art. 2, lettera *b)*, della decisione 2006/797/CE della Commissione a partire dal 23 novembre 2006.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti esaconazolo, e 8-idrossichinolina, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 23 maggio 2007.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive esaconazolo e 8-idrossichinolina, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto è consentita fino al 22 maggio 2008.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA ESACONAZOLO

Prodotto	Impresa	Numero Registrazione	Data Prima Registrazione
VISIR COMBI	SCAM S.P.A.	003901	12/20/1980
ANVIL COMBI	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	007951	02/11/1991
ACTAN-COMBI	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	007953	02/11/1991
ANVIL 5 SC	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	007954	02/11/1991
ACTAN SC	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	007956	02/11/1991
FOSAL SC	SCAM S.P.A.	008997	11/11/1996
VISIR-SC	SCAM S.P.A.	011530	12/06/2002
ANTICRITTOGAMICO COMBI	GUABER S.P.A.	011570	01/30/2003
ANTICRITTOGAMICO RTU	GUABER S.P.A.	011571	01/30/2003
BLIN EXA 5 SC	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.	011609	02/20/2003
ESACON 50	GUABER S.P.A.	011618	03/05/2003
BLIN EXA COMBI SC	IQV ITALIA S.R.L.	011770	10/10/2005
BLIN EXA	IQV ITALIA S.R.L.	011771	11/12/2003
GROCER SC	SCAM S.P.A.	012024	02/27/2004
LYZOL SC	AGRIM S.R.L.	012053	05/27/2004
ESAC 5 SC	SIPCAM S.P.A.	012098	05/24/2005
ESTENSE	ROCCA FRUTTA S.R.L.	012178	03/02/2006
CORAL 5 SC	AGROSOL S.R.L.	012184	07/13/2006
ESAMAG	PROCHIMAG DI MANDRIOLI GIUSEPPE	012410	12/24/2004
EGON 5 SC	EUROPHYTO TECHNOLOGY SERVING AGRICULTURE S.R.L.	012512	01/27/2005
TRIZOL 5 SC	SEPRAN S.A.S.	013109	08/03/2006
HEXON 5 SC	GENETTI S.R.L.-GMBH	013176	09/09/2006

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA 8-IDROSSICHINOLINA

Prodotto	Impresa	Numero Registrazione	Data Prima Registrazione
AGROCILLINA	TECNITERRA S.R.L.	003109	05/25/1979
CHINOSAN	ISAGRO S.P.A.	003931	10/13/1980
CHINOSAN 98	ISAGRO S.P.A.	004472	10/08/1981

06A11963

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 dicembre 2006.

Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, relative al 6° bando, approvate dalla regione Friuli-Venezia Giulia.

IL DIRETTORE GENERALE
COORDINAMENTO INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215 recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto l'art. 1, comma 19, lettera *g)* del decreto-legge n. 181/2006 convertito con modificazioni con legge n. 233/2006, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006;

Vista la richiesta di avvalimento formulata con nota del 13 ottobre 2006 dal Ministro per i diritti e le pari opportunità e l'assenso espresso con nota in data 26 ottobre 2006 dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 concernente il «Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile»;

Visti in particolare gli articoli 12 e 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 concernenti le modalità per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi, nel caso di integrazione delle risorse statali da parte delle regioni;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, ora Ministero dello sviluppo economico 5 dicembre 2005, n. 946342 con la quale sono state stabilite le modalità e procedure per la concessione di erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2005 con il quale è stato fissato il termine per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, a favore dell'imprenditoria femminile;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2004 registrato all'Ufficio centrale di bilancio il 29 dicembre 2004 n. 388 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie alle Regioni e Province autonome da destinare agli interventi agevolativi a favore dell'imprenditoria femminile, nonché il decreto direttoriale di impegno 15 dicembre 2004 registrato all'Ufficio centrale di bilancio il 29 dicembre 2004 n. 6961 (capitolo 7420 piano di gestione 30), n. 4922 (capitolo 7480 piano di gestione 05) per un importo complessivo pari ad € 51.645.690,00 con il quale sono state ripartite le predette risorse tra le Regioni e Province autonome;

Visto il decreto ministeriale di impegno 3 agosto 2005 registrato all'Ufficio centrale di bilancio il 27 settembre 2005 n. 4934 con il quale a valere sulle risorse disponibili per l'anno 2004 è stato assegnato un ulteriore importo complessivo pari ad € 24.500.000,00 (capitolo 7420 piano di gestione 30) e sono state ripartite le predette risorse tra le Regioni e Province autonome;

Visto che la Regione Friuli Venezia Giulia ha provveduto all'integrazione delle risorse statali previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314;

Considerato che per le domande di agevolazione relative alle iniziative ricadenti nei territori della predetta Regione le attività inerenti la concessione ed erogazione dei benefici sono svolte, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, dalla Regione stessa;

Visto in particolare l'art. 13, comma 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 che stabilisce che il Ministero provvede alla pubblicazione delle graduatorie;

Visto il decreto n. 3998 del 30 novembre 2006 di approvazione delle graduatorie, trasmessa ai sensi del comma 9 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

1. È disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 relative al 6° bando approvate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, riportate nell'allegato 1 che forma parte integrante al presente decreto.

Roma, 7 dicembre 2006

Il direttore generale: VERDINELLI DE CESARE

Allegato 1.1

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Graduatoria confermata in data: 11/12/2006

Macrosettore: Agricoltura

Num. iniziative: 3 **Num. progetti agevolati:** 2

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0206354	0,0136573
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0138650	0,0109962
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,4412015	0,5280020
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cof.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
1	2005A/FV2/34	CURRIDOR LICIA	UD	171.465,82	83.163,00	0,0306183	0,0244947	1,0500000	0,0000000	N	S	1,6623113		A	83.163,00
2	2005A/FV3/35	SOCIETA' AGRICOLA FOSSA MALA - SOCIETA'	PN	394.788,00	179.821,00	0,0262166	0,0145647	0,1083525	0,0000000	S	S	-0,4887059		P	112.655,00
3	2005A/FV3/30	PLOZNER VALERIA	PN	394.365,00	158.066,00	0,0050714	0,0025357	0,1652521	0,0000000	N	N	-1,1736003		N	0,00

Allegato 1.2

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Graduatoria confermata in data: 11/12/2006

Macrosettore: Manifatturiero e assimilati

Num. iniziative: 11 Num. progetti agevolati: 5

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0320117	0,0260963
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0203902	0,0183367
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,7282062	0,3862279
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cof.to	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
1	2005A/FV2/10	NATURALCASA	UD	235.714,29	117.857,00	0,0634242	0,0390303	1,1500000	0,0000000	S	S	1,7581635		A	117.857,00
2	2005A/FV2/22	BARTEX SRL	UD	90.200,00	42.100,00	0,0465632	0,0232815	1,0500000	0,0000000	N	S	1,0477566		A	42.100,00
3	2005A/FV3/10	IL CREMINO DI DIANA EVA	PN	131.377,04	65.688,00	0,0152234	0,0152234	1,0000000	0,0000000	N	N	0,4261851		A	65.688,00
4	2005A/FV3/18	TECNOGUANTI ITALIA S.R.L.	PN	204.400,00	102.200,00	0,0053816	0,0053816	1,1000000	0,0000000	S	N	0,4109413		A	102.200,00
5	2005A/FV5/17	TEKHNE S.R.L.	GO	112.891,00	56.445,00	0,0354324	0,0124013	0,8948240	0,0000000	N	N	0,3400181		P	26.221,00
6	2005A/FV4/20	EDITORIALE SCIENZA SRL	TS	98.000,00	31.200,00	0,0102041	0,0102041	0,9367323	0,0000000	N	N	0,1225557		N	0,00
7	2005A/FV3/21	CEMI ELETTRICA S.R.L.	PN	155.840,00	77.920,00	0,0891940	0,0616016	0,2530480	0,0000000	N	N	0,1013521		N	0,00
8	2005A/FV3/17	SACILESE SALDATURE DI RICCITELLI STEFANIA	PN	86.248,00	43.124,00	0,0231889	0,0115945	0,8591979	0,0000000	N	N	0,0938274		N	0,00
9	2005A/FV3/22	MONT.EL. DI CADELLI SILVANA EDDA	PN	270.000,00	135.000,00	0,0370370	0,0370370	0,3388956	0,0000000	N	N	-0,6778591		N	0,00
10	2005A/FV2/20	AD DI D'AMBROSIO ANGELA	UD	86.400,00	43.200,00	0,0185185	0,0069444	0,1740578	0,0000000	N	N	-1,8098685		N	0,00
11	2005A/FV2/46	FANTINI ECO S.R.L.	UD	314.000,00	46.582,00	0,0079618	0,0015924	0,2535124	0,0000000	N	N	-1,8130697		N	0,00

Allegato 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Graduatoria confermata in data: 11/12/2006

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 87 Num. progetti agevolati: 41

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0160455	0,0163280
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0143923	0,0163562
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,7986033	0,3043336
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cof.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
1	2005A/FV4/19	COOPERATIVA IDA	TS	60.105,40	30.052,00	0,1339314	0,1339314	1,1500000	0,0000000	S	S	5,5131482		A	30.052,00
2	2005A/FV2/41	PRIMOPIANO DI ARREGHINI DINA E ROCCON	UD	95.913,66	47.956,00	0,0469172	0,0469172	1,0000000	0,0000000	N	N	1,8255402		A	47.956,00
3	2005A/FV5/14	ECLISIA SNC DI MIKLUS MARTINA E HROVATIN	GO	180.000,00	108.000,00	0,0275000	0,0275000	1,1000000	0,0000000	S	N	1,4412243		A	108.000,00
4	2005A/FV4/9	SERENDIPITY SRL	TS	319.388,66	159.694,00	0,0275527	0,0206645	1,1000000	0,0000000	S	N	1,3168181		A	159.694,00
5	2005A/FV3/7	IPEROTTICA S.R.L.	PN	139.597,64	69.798,00	0,0236393	0,0236393	1,1000000	0,0000000	S	N	1,2994786		A	69.798,00
6	2005A/FV2/36	DM STUDIO DI BERNARDI MARINA A E FALCOMER	UD	91.326,57	45.303,00	0,0192714	0,0192714	1,1000000	0,0000000	S	N	1,1391111		A	45.303,00
7	2005A/FV3/29	CARTOLERIA TABACCHERIA SERENA DI	PN	64.500,00	32.250,00	0,0310078	0,0310078	0,9612403	0,0000000	N	N	1,1140672		A	32.250,00
8	2005A/FV4/5	AREA SRL	TS	60.000,00	29.760,00	0,0134167	0,0134167	1,1500000	0,0000000	S	S	1,0884491		A	29.760,00
9	2005A/FV5/5	ANTICA TRATTORIA AL GNOCCO DI COMELLI	GO	93.722,95	56.233,00	0,0320092	0,0213395	1,0000000	0,0000000	N	N	1,0824927		A	56.233,00
10	2005A/FV2/11	L'ANGOLO DELLE SPECIALITA' DI DEGANO ELISA	UD	77.629,09	37.854,00	0,0257635	0,0257635	1,0000000	0,0000000	N	N	1,0488819		A	37.854,00
11	2005A/FV4/18	EDEN SRL	TS	376.276,76	82.347,00	0,0190020	0,0146169	1,1000000	0,0000000	S	N	1,0487900		A	82.347,00
12	2005A/FV2/2	AMARANTO DI DE COSMO MONICA	UD	101.930,00	38.965,00	0,0206024	0,0206024	1,0500000	0,0000000	N	S	1,0236854		A	38.965,00
13	2005A/FV3/19	DIAGNOSTICA 53 S.R.L.	PN	200.000,00	100.000,00	0,0115000	0,0115000	1,1500000	0,0000000	S	S	1,0180775		A	100.000,00
14	2005A/FV2/12	ITALSPESA SRL	UD	210.000,00	105.000,00	0,0238095	0,0238095	1,0000000	0,0000000	N	N	0,9771408		A	105.000,00
15	2005A/FV3/37	PREALPI S.R.L.	PN	85.000,00	42.500,00	0,0235294	0,0235294	1,0000000	0,0000000	N	N	0,9668569		A	42.500,00
16	2005A/FV4/3	LA FONTANA SNC DI DELVECCHIO ADA E C.	TS	154.500,00	92.700,00	0,0142395	0,0142395	1,1000000	0,0000000	S	N	0,9543648		A	92.700,00
17	2005A/FV3/16	POWERLINK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	PN	250.000,00	89.000,00	0,0210000	0,0126000	1,0500000	0,0000000	N	S	0,8842132		A	89.000,00
18	2005A/FV2/16	OSTERIA AL CACCIATORE DI NARDUZZI DANIELA	UD	62.253,75	31.126,00	0,0321266	0,0160633	0,9542295	0,0000000	N	N	0,8374796		A	31.126,00
19	2005A/FV4/21	CIGNI ERICA	TS	161.938,78	67.969,00	0,0308759	0,0185255	0,9409423	0,0000000	N	N	0,8160010		A	67.969,00
20	2005A/FV2/8	BAR PIZZERIA DA NELLO DI CONCINA LAURA	UD	64.412,50	32.206,00	0,0232874	0,0155249	1,0000000	0,0000000	N	N	0,8155946		A	32.206,00
21	2005A/FV2/33	ESTETICA COCOON CENTER DI BEZZAN JESSICA	UD	71.081,00	35.540,00	0,0182890	0,0182890	1,0000000	0,0000000	N	N	0,7744555		A	35.540,00
22	2005A/FV3/15	MACAO DI ALESSIA E PATRIZIA PICCININ S.N.C.	PN	120.000,00	60.000,00	0,0091666	0,0091666	1,1000000	0,0000000	S	N	0,7681132		A	60.000,00
23	2005A/FV2/4	SERVIZI TECNICI F.ADAMI DI MENDOGNI SABRINA	UD	62.700,00	31.350,00	0,0159490	0,0159490	1,0000000	0,0000000	N	N	0,6885424		A	31.350,00
24	2005A/FV5/6	PIZZAMANIA SAS DI GIACALONE GRAZIA E C.	GO	122.734,00	73.640,00	0,0089625	0,0044813	1,1000000	0,0000000	S	N	0,6784270		A	73.640,00

Allegato 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Graduatoria confermata in data: 11/12/2006

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 87 Num. progetti agevolati: 41

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0160455	0,0163280
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0143923	0,0163562
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,7986033	0,3043336
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cof.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
25	2005A/FV3/8	IPEROTTICA S.R.L.	PN	314.026,84	108.154,00	0,0101584	0,0031526	1,1000000	0,0000000	S	N	0,6760291		A	108.154,00
26	2005A/FV4/10	FEDON ALOA	TS	64.071,57	32.035,00	0,0156075	0,0156075	1,0000000	0,0000000	N	N	0,6760042		A	32.035,00
27	2005A/FV5/15	CELEBRITY DI DELNERI GAIA & C. SAS	GO	132.000,00	79.200,00	0,0151515	0,0151515	1,0000000	0,0000000	N	N	0,6592621		A	79.200,00
28	2005A/FV2/23	MULTIRESIDENCE SAS DI BELLINA FRANCESCA	UD	200.605,77	99.502,00	0,0149547	0,0149547	1,0000000	0,0000000	N	N	0,6520367		A	99.502,00
29	2005A/FV3/14	NUOVA OTTICA DE COLO' S.R.L.	PN	114.055,00	57.027,00	0,0149051	0,0149051	1,0000000	0,0000000	N	N	0,6502155		A	57.027,00
30	2005A/FV3/2	BEAUTY SUN ISLAND S.N.C. DI SANDRE MARIKA &	PN	111.910,00	55.955,00	0,0049147	0,0049147	1,1000000	0,0000000	S	N	0,6120047		A	55.955,00
31	2005A/FV2/13	LIZZI & C. S.A.S. DI BERTUZZI GRAZIELLA	UD	247.040,00	123.520,00	0,0202396	0,0161917	0,9413197	0,0000000	N	N	0,5790109		A	123.520,00
32	2005A/FV2/21	SVETINA CARLA	UD	154.533,00	77.266,00	0,0129422	0,0129422	0,9908669	0,0000000	N	N	0,5481375		A	77.266,00
33	2005A/FV2/27	BIASIZZO FLAVIA	UD	62.343,95	31.171,00	0,0256641	0,0256641	0,8414331	0,0000000	N	N	0,5242026		A	31.171,00
34	2005A/FV3/5	CAMPANARO RITA	PN	69.500,00	34.750,00	0,0302158	0,0302158	0,7872945	0,0000000	N	N	0,5134260		A	34.750,00
35	2005A/FV2/17	CORSI SABRINA	UD	163.781,99	81.890,00	0,0146536	0,0146536	0,9499913	0,0000000	N	N	0,4766598		A	81.890,00
36	2005A/FV3/36	IL CALDERON DI ANZOLIN ADRIANO & C. S.N.C.	PN	63.875,00	31.937,00	0,0234834	0,0234834	0,8493000	0,0000000	N	N	0,4699877		A	31.937,00
37	2005A/FV3/32	BONNIE & CLYDE DI FANTUZZI LARA E C. S.N.C.	PN	72.924,26	36.462,00	0,0274257	0,0274257	0,7999807	0,0000000	N	N	0,4526727		A	36.462,00
38	2005A/FV3/31	SWISSTECH SRL	PN	208.350,00	101.175,00	0,0050396	0,0050396	1,0500000	0,0000000	N	S	0,4522970		A	101.175,00
39	2005A/FV2/43	NICOLOSO GIOVANNI & C SNC	UD	61.300,00	30.650,00	0,0163132	0,0163132	0,9187244	0,0000000	N	N	0,4348531		A	30.650,00
40	2005A/FV2/26	CRI.CAR SRL	UD	109.395,64	54.697,00	0,0118835	0,0054847	1,0000000	0,0000000	N	N	0,4219128		A	54.697,00
41	2005A/FV3/26	SOLE DI DAL CIN DONATELLA & SPADOTTO	PN	226.570,00	113.285,00	0,0097100	0,0097100	0,9833042	0,0000000	N	N	0,4046173		P	36.319,00
42	2005A/FV3/24	ELISIR S.A.S. DI VINCENZOT CARLA	PN	79.403,06	39.701,00	0,0163722	0,0000000	1,0000000	0,0000000	N	N	0,4037867		N	0,00
43	2005A/FV4/12	CIUCH MARTINA	TS	124.009,55	74.405,00	0,0161278	0,0161278	0,9098910	0,0000000	N	N	0,3990208		N	0,00
44	2005A/FV4/11	ESPERIA SAS DI MAGGINI ROBERTA & C.	TS	91.000,00	52.400,00	0,0205494	0,0205494	0,8582418	0,0000000	S	N	0,3916474		N	0,00
45	2005A/FV4/4	FOREST GAMES	TS	331.265,00	160.632,00	0,0060375	0,0060375	1,0000000	0,0000000	N	N	0,3246414		N	0,00
46	2005A/FV4/17	PARISI DAMIANA	TS	197.500,00	98.750,00	0,0050633	0,0050633	1,0000000	0,0000000	N	N	0,2888737		N	0,00
47	2005A/FV4/15	CONSULT DI ESPECHE SANDRA MARINA	TS	200.000,00	100.000,00	0,0050000	0,0050000	1,0000000	0,0000000	N	N	0,2865496		N	0,00
47	2005A/FV4/16	MB CONSULENZA DI BURLA MONICA	TS	200.000,00	100.000,00	0,0050000	0,0050000	1,0000000	0,0000000	N	N	0,2865496		N	0,00

Allegato 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Graduatoria confermata in data: 11/12/2006

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 87 Num. progetti agevolati: 41

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0160455	0,0163280
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0143923	0,0163562
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,7966033	0,3043336
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dell'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cof.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
49	2005A/FV3/23	EFFETTO DONNA DI RIZZETTO MICHELA	PN	121.834,00	60.917,00	0,0123118	0,0123118	0,9076926	0,0000000	N	N	0,2516926		N	0,00
50	2005A/FV5/11	VERY S.R.L.	GO	128.120,39	64.060,00	0,0054636	0,0000000	1,0000000	0,0000000	N	N	0,2033592		N	0,00
51	2005A/FV4/22	THE OFFICE SRL	TS	82.633,00	39.456,00	0,0125252	0,0125252	0,8785056	0,0000000	S	S	0,1636230		N	0,00
52	2005A/FV2/5	EGIZIA ESTETICA E BENESSERE UOMO DONNA	UD	63.000,00	31.500,00	0,0158730	0,0158730	0,8342934	0,0000000	N	N	0,1412621		N	0,00
53	2005A/FV3/4	OFFICINA SARCINATORIS DI ANTONIAZZI ALESSIA	PN	85.560,00	42.780,00	0,0000000	0,0000000	1,0000000	0,0000000	N	N	0,1029746		N	0,00
54	2005A/FV4/23	JULIA VIAGGI SRL	TS	100.000,00	50.000,00	0,0200000	0,0200000	0,7711051	0,0000000	N	N	0,0851565		N	0,00
55	2005A/FV3/9	MARTINI CATERINA	PN	151.004,15	75.502,00	0,0000000	0,0000000	0,9923588	0,0000000	N	N	0,0778667		N	0,00
56	2005A/FV2/19	PROFUMERIA ELISIR SRL	UD	104.051,00	52.025,00	0,0137433	0,0137433	0,7732997	0,0000000	S	N	-0,1373471		N	0,00
57	2005A/FV4/14	MAMELI CASTIGLIONI DI MARIA PIA CASTIGLIONI	TS	169.460,00	84.730,00	0,0000000	0,0000000	0,9115163	0,0000000	N	N	-0,1877711		N	0,00
58	2005A/FV2/30	TARMANN SAVINA	UD	120.625,63	60.312,00	0,0099481	0,0099481	0,7939951	0,0000000	N	N	-0,2086855		N	0,00
59	2005A/FV2/29	BROLLO CATIA	UD	69.312,52	34.656,00	0,0216411	0,0216411	0,6393148	0,0000000	N	N	-0,2876360		N	0,00
60	2005A/FV4/24	MOTIVA SRL	TS	207.035,00	79.517,00	0,0144903	0,0096602	0,6797549	0,0000000	N	N	-0,5058869		N	0,00
61	2005A/FV5/3	LA LOCANDIERA SRL	GO	88.500,00	51.400,00	0,0338983	0,0338983	0,4350282	0,0000000	N	N	-0,5088714		N	0,00
62	2005A/FV3/27	CENTRO ESTETICO/ABBRONZATURA SOLEONE DI	PN	92.056,27	46.028,00	0,0342182	0,0342182	0,4246096	0,0000000	N	S	-0,5313605		N	0,00
63	2005A/FV2/39	NADALUTTI SRL	UD	125.000,00	62.500,00	0,0000000	0,0000000	0,8056460	0,0000000	N	N	-0,5356469		N	0,00
64	2005A/FV5/13	AZIENDA AGRICOLA BARONESSE TACCO DI THUN	GO	152.000,00	22.604,00	0,0151974	0,0151974	0,6333333	0,0000000	N	S	-0,5438709		N	0,00
65	2005A/FV5/1	SARTORI ODILO SAS DI SARTORI FRANCESCO E	GO	381.058,50	171.258,00	0,0078728	0,0026243	0,7444490	0,0000000	N	N	-0,5439485		N	0,00
66	2005A/FV2/28	CARTOLNOVA SAS DI SEGALE NICOLETTA & C	UD	144.478,15	72.239,00	0,0069215	0,0069215	0,6492217	0,0000000	N	N	-0,7955135		N	0,00
67	2005A/FV5/16	ARIS BAR DI MAZZON ORNELLA	GO	63.476,00	31.738,00	0,0157540	0,0157540	0,5444699	0,0000000	N	N	-0,8154287		N	0,00
68	2005A/FV4/13	SIMCIC SERENELLA	TS	122.085,00	61.042,00	0,0000000	0,0000000	0,7099327	0,0000000	N	N	-0,8501482		N	0,00
69	2005A/FV4/8	SVARA NADIA	TS	145.229,87	87.137,00	0,0130827	0,0130827	0,5286952	0,0000000	N	N	-0,9653392		N	0,00
70	2005A/FV2/35	ERBE E SALUTE DI RAFFAELE MICHELA	UD	63.950,00	31.575,00	0,0000000	0,0000000	0,6428896	0,0000000	N	N	-1,0711061		N	0,00
71	2005A/FV2/45	NATOLINO REAL ESTATE SRL	UD	63.210,87	31.605,00	0,0300581	0,0300581	0,2802361	0,0000000	N	N	-1,1584908		N	0,00
72	2005A/FV3/20	SESTO SENSO S.R.L.	PN	73.486,16	36.743,00	0,0074844	0,0074844	0,5296393	0,0000000	S	N	-1,1677787		N	0,00

Allegato 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Graduatoria confermata in data: 11/12/2006

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 87 **Num. progetti agevolati:** 41

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0160455	0,0163280
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0143923	0,0163562
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,7986033	0,3043336
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cof.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
73	2005A/FV5/7	CAFFE' EUROPA DI MEDVES GIUSEPPINA	GO	70.000,00	35.000,00	0,0000000	0,0000000	0,5833333	0,0000000	N	N	-1,2661371		N	0,00
74	2005A/FV3/33	LA PANORAMICA S.R.L.	PN	391.250,00	59.091,00	0,0261470	0,0247412	0,2987392	0,0000000	S	N	-1,2670729		N	0,00
75	2005A/FV2/25	MORO ISABELLA	UD	65.710,00	32.855,00	0,0152184	0,0152184	0,3912646	0,0000000	N	N	-1,3385056		N	0,00
76	2005A/FV5/12	BENESSERE FISICO DI VASJA CHIARION	GO	67.279,33	40.367,00	0,0163497	0,0163497	0,3287836	0,0000000	N	N	-1,5022743		N	0,00
77	2005A/FV2/42	PIZZERIA AL GRECO DI TOPRAN CUTIN MARIA	UD	184.465,24	65.315,00	0,0081316	0,0081316	0,3995844	0,0000000	N	N	-1,5713599		N	0,00
78	2005A/FV2/24	TRATTORIA AL GROP SAS DI ELIO, SILVIA E	UD	248.625,00	124.312,00	0,0044243	0,0044243	0,3960030	0,0000000	S	N	-1,7192415		N	0,00
79	2005A/FV2/18	LA PROFUMERIA DI BETTY DI SCUTERATTI	UD	112.938,52	56.469,00	0,0000000	0,0000000	0,4294157	0,0000000	N	S	-1,7718900		N	0,00
80	2005A/FV5/10	HOTEL ARGENTINA SRL	GO	197.720,00	43.647,00	0,0050577	0,0050577	0,3684805	0,0000000	N	N	-1,7864215		N	0,00
81	2005A/FV2/31	RELAX CAFE' SRL	UD	116.191,00	58.095,00	0,0129098	0,0043033	0,2409825	0,0000000	N	N	-2,0749307		N	0,00
82	2005A/FV4/7	EL CONDOR SAS DI AMANDA AMBROSINO & C.	TS	81.785,35	40.892,00	0,0134498	0,0000000	0,1375397	0,0000000	S	N	-2,4838381		N	0,00
83	2005A/FV3/28	SAN SIMONE DI BRISOTTO S.R.L.	PN	346.679,00	165.339,00	0,0030287	0,0030287	0,1498584	0,0000000	N	S	-2,5792796		N	0,00
84	2005A/FV3/3	SPIN CAFFE' DI CELOTTO MICHELE & C. S.N.C.	PN	108.023,18	54.011,00	0,0000000	0,0000000	0,1483309	0,0000000	N	N	-2,6954975		N	0,00
85	2005A/FV2/9	PANIFICIO PUPPO DI MOREALE IVA	UD	69.393,88	34.696,00	0,0000000	0,0000000	0,1339294	0,0000000	N	N	-2,7428189		N	0,00
86	2005A/FV2/7	NASTUZZI LARISSA	UD	62.750,00	31.375,00	0,0000000	0,0000000	0,0756972	0,0000000	N	N	-2,9341622		N	0,00
87	2005A/FV3/6	CHIOCCIA DI BINCOLETTO PAOLA & C. S.N.C.	PN	63.000,00	31.500,00	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	S	N	-3,1828932		N	0,00

06A11968

DECRETO 14 dicembre 2006.

Determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2007, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), ed in particolare l'art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

Visti altresì gli articoli 1, comma 2, e 3, commi 2 e 4 del decreto legislativo n. 79/1999, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. sono definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della titolarità e delle funzioni da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dal 1° aprile 2000;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, concernente la cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., come integrato e modificato dal decreto del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2001;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003, concernente l'assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente Unico a decorrere dal 1° gennaio 2004 e direttive alla medesima società, ed in particolare l'art. 3, relativo alle modalità di approvvigionamento previste al fine di assicurare la copertura della domanda minimizzando i costi ed i rischi di approvvigionamento, tra cui rientra la partecipazione della stessa società alle procedure per l'assegnazione di capacità produttiva per l'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, secondo modalità e quote di capacità produttiva stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 199 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003, concernente l'approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e l'assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico a decorrere dall'8 gennaio 2004;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: il decreto legislativo n. 387/2003);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, secondo il quale beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo n. 387/2003, rimangono in capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. anche a seguito dell'unificazione della proprietà e della gestione della rete;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n. 239/2004) concernente il riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 28 novembre 2005 n. 248/2005, recanti misure urgenti in materia di passaggio al mercato libero dell'energia elettrica;

Visto il regolamento, applicato dal Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a., per la disciplina del trasferimento dei diritti relativi all'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, (cosiddetti diritti CIP n. 6/1992) assegnati per l'anno 2006, tra Acquirente Unico S.p.a. e il mercato libero, nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato vincolato al mercato libero e viceversa, approvato dal Ministero delle attività produttive con nota del 12 maggio 2006, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Ministro delle attività produttive 5 dicembre 2005;

Visto che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a. ha cambiato denominazione sociale in Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. (di seguito: Gestore dei servizi elettrici) e che in capo a detto soggetto, rimangono tra l'altro le funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 79/1999;

Vista la lettera del Gestore del mercato elettrico S.p.a. del 7 novembre 2006, prot. n. 2212, con cui sono fornite indicazioni sul prezzo medio di mercato dell'energia elettrica scambiata nel sistema delle offerte;

Vista la lettera del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. del 7 novembre 2006, prot. n. 12770, con cui si indica in 5.400 MW la capacità produttiva relativa all'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 assegnabile per l'anno 2007;

Vista la lettera di Acquirente unico S.p.a. del 30 novembre 2006, prot. n. 1556, con cui è stato trasmesso il rapporto di previsione del mercato vincolato per gli anni 2007, 2009 e 2009;

Considerato che, ai sensi delle disposizioni della legge n. 239/2004, dal 1° luglio 2004 hanno diritto alla qualifica di cliente idoneo tutti i clienti finali non dome-

stici e che dal 1° luglio 2007 tutti i clienti finali sono idonei e hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura e, qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente Unico S.p.a.;

Considerato che, in base a quanto comunicato dal Gestore del mercato elettrico S.p.a. con la citata lettera 7 novembre 2006, il prezzo medio di mercato dell'energia elettrica, calcolato come media aritmetica nel periodo 1° gennaio 2006 - 8 novembre 2006, è risultato pari a 73,16 euro/MWh;

Considerato che, sul mercato dell'energia a termine, la fornitura di energia elettrica di tipo *«baseload»* per l'anno 2007 evidenzia una generale tendenza in diminuzione dei prezzi;

Considerato che le attuali previsioni sull'andamento, per l'anno 2007, dei prezzi dei combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica mostrano la tendenza ad una riduzione degli stessi rispetto ai valori dell'anno 2006;

Considerato che, ai fini del collocamento nel sistema delle offerte dell'energia elettrica ritirata ai sensi dei decreti ministeriali sopra indicati, non è rilevante distinguere tra l'energia derivante da capacità programmabile e quella derivante da capacità non programmabile e che, pertanto, così come già effettuato nelle modalità di assegnazione adottate per l'anno 2006, potranno essere adottate modalità omogenee per il collocamento dell'energia complessivamente nella disponibilità del Gestore dei servizi elettrici;

Ritenuto necessario prevedere la partecipazione alla procedura di assegnazione della citata energia dell'Acquirente Unico S.p.a., nella funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati e dei clienti finali che non esercitano il diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica;

Ritenuto necessario prevedere, anche per l'anno 2007 il trasferimento dei diritti assegnati tra il mercato libero e Acquirente Unico S.p.a., nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato vincolato al mercato libero, mediante applicazione delle medesime modalità adottate nel corso dall'anno 2006;

Ritenuto opportuno, nella ripartizione iniziale dei diritti tra mercato libero e mercato vincolato, tenere conto del tasso di riduzione dei consumi del mercato vincolato registrato nel 2006 e delle stime fornite dall'Acquirente Unico riguardo al perimetro del mercato vincolato nel 2007, ferma restando l'operatività del meccanismo di trasferimento dei diritti assegnati di cui al punto precedente;

Ritenuto opportuno definire condizioni di cessione che riflettano il prezzo medio dell'energia elettrica come risultante dal sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, mantenendo rispetto a tale prezzo condizioni di approvvigionamento vantaggiose, senza incidere in maniera rilevante sulle tariffe;

Ritenuto opportuno che il prezzo di cessione sopra definito sia aggiornato in ragione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003;

Ritenuto necessario, al fine di minimizzare le revoche e le riassegnazioni in corso d'anno, prevedere che i gestori di rete, in cui ha sede il punto di prelievo dei singoli operatori che avanzano richiesta di assegnazione, forniscano tempestivamente le certificazioni necessarie per gli adempimenti del Gestore dei servizi elettrici secondo le modalità individuate dal medesimo Gestore;

Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalità di attuazione, per quanto previsto dall'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999 relativamente alla cessione, da parte del Gestore dei servizi elettrici dell'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 3, dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché di quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici ai sensi del titolo IV, lettera *b)*, del provvedimento CIP n. 6/1992, ceduta al Gestore medesimo previa definizione di specifiche convenzioni autorizzate dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Ritenuto opportuno integrare le modalità di gestione delle unità CIP n. 6/1992 consentendo al Gestore dei servizi elettrici di operare nei mercati dell'energia e dei servizi, in modo da ridurre gli oneri connessi alla gestione dell'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), integrate dai commi seguenti.

2. «Acquirente unico» è la società Acquirente unico S.p.a., di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999.

3. «Assegnatario» è il soggetto che acquisisce la disponibilità di una quota parte dell'energia elettrica disponibile.

4. «Autorità» è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.

5. «Gestore del mercato» è la società Gestore del mercato elettrico S.p.a. di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999.

6. «Gestore dei servizi elettrici» è la società Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., come chiamata a seguito del cambio di denominazione del Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a.

7. «Mercato elettrico» è il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999.

8. «Punto di prelievo» è il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.

Art. 2.

Energia elettrica assegnabile

1. Il Gestore dei servizi elettrici, sulla base degli impegni assunti dai produttori e su base statistica prudenziale per la produzione da fonti non programmabili, definisce la quantità totale di energia elettrica per l'anno 2007 da acquisire ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000.

2. L'energia elettrica di cui al comma 1 è ceduta agli operatori tramite procedure di assegnazione, effettuate dal Gestore dei servizi elettrici entro il 31 dicembre 2006, e disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 3.

3. L'energia elettrica di cui al comma 1 è destinata:

a) per una quota pari al 35% all'Acquirente unico per la fornitura al mercato dei clienti vincolati;

b) per una quota pari al 65% ai clienti idonei del mercato libero.

4. I clienti idonei, al fine di partecipare alla procedura di assegnazione di cui all'art. 3, dichiarano di non essere compresi nel mercato dei clienti vincolati, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999.

Art. 3.

Procedura di assegnazione

1. Ai fini dell'espletamento della procedura di assegnazione dell'energia elettrica di cui al comma 2 dell'art. 2, il Gestore dei servizi elettrici pubblica nel proprio sito internet, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per le assegnazioni, un apposito bando con descrizione particolareggiata della procedura di assegnazione.

2. Ai fini della procedura di cui al comma 1, le richieste da parte degli operatori, sono avanzate in base al consumo medio annuo di energia elettrica, con modalità coerenti a quelle di cui al punto 4 della deliberazione dell'Autorità n. 248/2005, registrato nel corso degli ultimi dodici mesi disponibili, come certificato dal gestore di rete nella quale ha sede il punto di prelievo dell'operatore medesimo. In mancanza di detta certificazione è temporaneamente valida, ai soli fini della partecipazione alla procedura di assegnazione di cui al comma 1, un'autocertificazione da parte dell'operatore.

3. Il Gestore dei servizi elettrici assegna, in termini di valore orario costante per tutte le ore dell'anno 2007, l'energia elettrica di cui all'art. 2, comma 1, tenendo conto delle quote di cui al medesimo art. 2, comma 3, sulla base delle singole richieste avanzate dagli operatori ovvero, nel caso in cui la richiesta complessiva sia superiore alla quantità assegnabile, secondo quote di energia elettrica proporzionalmente ridotte.

4. Il prezzo di assegnazione, per il primo trimestre dell'anno 2007, è pari a 64 euro/MWh ed è adeguato in corso d'anno, con modalità indicate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003.

5. A seguito della conclusione della procedura di assegnazione, il Gestore dei servizi elettrici e gli operatori assegnatari stipulano un contratto per differenza che impegna, con riferimento all'energia assegnata:

a) gli operatori assegnatari ad approvvigionarsi sul mercato elettrico per quantitativi non inferiori alle quote di energia elettrica oraria assegnate ai sensi del comma 3;

b) il Gestore dei servizi elettrici a corrispondere a ciascun operatore assegnatario, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza è positiva;

c) ciascun operatore assegnatario a corrispondere al Gestore dei servizi elettrici, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza è negativa.

6. Il Gestore dei servizi elettrici adotta le regole che disciplinano il trasferimento dei diritti assegnati tra il mercato libero e l'Acquirente unico S.p.a., secondo modalità analoghe a quelle in vigore per l'anno 2006, nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato vincolato al mercato libero, e le trasmette al Ministero dello sviluppo economico.

7. I gestori di rete nella quale ha sede il punto di prelievo dei singoli operatori che avanzano richiesta di assegnazione sono tenuti a fornire la certificazione di cui al comma 2, secondo modalità individuate dal Gestore dei servizi elettrici, in tempi utili al fine di minimizzare le revoche e le riassegnazioni in corso d'anno.

Art. 4.

Controlli, revoca di diritti e sanzioni

1. Il Gestore dei servizi elettrici provvede ad effettuare controlli sulla veridicità dei contenuti delle certificazioni e autocertificazioni di cui all'art. 3, comma 2, utilizzando a tal fine le informazioni in proprio possesso nonché quelle dell'Acquirente unico e dei distributori.

2. L'esito negativo dei controlli di cui al comma 1 comporta:

a) l'annullamento, nei confronti degli operatori assegnatari, dei diritti delle assegnazioni di cui all'art. 3, alle corrispondenti condizioni economiche di assegnazione;

b) la riassegnazione, da parte del Gestore dei servizi elettrici, con le medesime procedure di cui all'art. 3, dell'energia resasi disponibile a seguito dell'annullamento dei diritti di cui alla precedente lettera *a)*;

c) l'applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità nei confronti degli operatori cui sono stati revocati i diritti delle assegnazioni.

3. Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, il Gestore del sistema elettrico comunica al Ministero dello sviluppo economico lo stato di avanzamento delle iniziative connesse all'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, con particolare riferimento alla nuova potenza entrata in esercizio e alle quantità complessive di energia prodotta.

Art. 5.

Copertura dei costi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999, al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore dei servizi elettrici, l'Autorità include negli oneri di sistema i costi e i ricavi del Gestore dei servizi elettrici derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, lettere *b)* e *c)*.

2. Al fine di ridurre gli oneri di cui al comma 1, l'Autorità introduce le disposizioni necessarie per integrare l'operatività del Gestore dei servizi elettrici nei mercati dell'energia e dei servizi, organizzati dal Gestore del mercato elettrico S.p.a., per la cessione dell'energia elettrica di cui dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla prima data tra quella di pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11965

DECRETO 15 dicembre 2006.

Determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica, per l'anno 2007, e direttive all'Acquirente Unico in materia di contratti pluriennali di importazione, per l'anno 2007.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. 1-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro delle attività produttive e sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuate modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;

Visto l'art. 35, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui ai contratti di fornitura stipulati dai clienti aventi i requisiti indicati al comma 1 non si applica quanto previsto all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, ed in particolare l'art. 6, concernente principi generali di gestione della congestione, in base al quale i problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato, e l'art. 9 dello stesso regolamento secondo cui, nell'esercizio delle loro competenze, le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono il rispetto delle norme del regolamento medesimo e degli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'art. 8;

Visto il regolamento (CE) n. 1223/2004 del Parlamento e del Consiglio del 28 giugno 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 per quanto riguarda la data di applicazione di talune disposizioni alla Slovenia, prevedendo specificatamente che per le interconnessioni tra la Slovenia e gli Stati membri confinanti, le disposizioni dell'art. 6, paragrafo 1, nonché le norme da 1 a 4 contenute nel capitolo intitolato «Generalità» dell'allegato, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare:

l'art. 1, comma 7, lettera *a)*, secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;

l'art. 1, comma 3, lettera *f)*, in base al quale costituisce obiettivo generale di politica energetica, tra gli altri, promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;

l'art. 1, comma 107, in base al quale, con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio è interamente compreso nel territorio italiano;

Visto l'art. 1, comma 30, della citata legge 23 agosto 2004, n. 239, con cui si dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale e che

i clienti che diventano idonei hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e che qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura dei suddetti clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente Unico S.p.a.;

Viste:

la nota ministeriale del 20 ottobre 2000, prot. n. 2913, con cui si è disposta una riserva a favore della Repubblica di San Marino, per il periodo 2001-2010, di una quota di capacità di trasporto sull'interconnessione inizialmente pari a 42 MW, incrementabile di anno in anno, rispetto al valore registrato nell'anno precedente, sulla base del tasso di crescita medio dei consumi elettrici comunicato dalla medesima Repubblica e comunque in misura non superiore al 5% annuo;

la nota ministeriale del 29 novembre 2001, prot. n. 3766, con cui si è disposta una riserva a favore dello Stato della Città del Vaticano, per il periodo 2002-2011, di una quota della capacità disponibile nella misura massima di 50 MW;

la nota ministeriale del 28 dicembre 2001, prot. n. 227162, con cui si è riconosciuto alla Edison S.p.a. il diritto di reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso, definita di spettanza nazionale ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 317, di ratifica dell'accordo internazionale italo-svizzero del 18 giugno 1949;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 30 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 8 gennaio 2004 il Gestore del mercato elettrico S.p.a., di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la responsabilità delle funzioni relativamente all'organizzazione ed alla gestione del mercato elettrico;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 1° gennaio 2004 la società Acquirente Unico S.p.a., di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la titolarità delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;

Viste le direttive del Ministro delle attività produttive 4 giugno 2003 e 26 novembre 2004 al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. nelle quali si fissano i criteri per la ripartizione tra Italia e Svizzera della capacità di interconnessione aggiuntiva derivante dall'entrata in funzione dell'elettrodotto San Fiorano-Robbia;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 13 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2005, recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2006 e la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica del 13 dicembre 2005, n. 269/2005 come modificata e integrata dalla deliberazione del 24 maggio 2006, n. 99/2006;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 13 dicembre 2005 recante direttive all'Acquirente Unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del medesimo comma, ivi incluse le attività connesse alla gestione delle importazioni;

Viste le lettere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al Gestore della rete di trasmissione nazionale del 22 ottobre 2004 e del 1° aprile 2005, concernenti richiesta di informazioni e di valutazioni in ordine alla capacità di importazione di energia elettrica per la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano e all'attuazione dell'art. 1, comma 107, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 7 giugno 2005, sul caso C-17/03, concernente l'accesso prioritario alla capacità di trasporto di energia elettrica sulle rete di interconnessione per un operatore che ha sottoscritto contratti di lungo termine prima della liberalizzazione del mercato elettrico;

Vista la decisione della Commissione europea C(2006)1364, del 4 aprile 2006, con cui è stata notificata la procedura di infrazione 2006/2057 per mancato o difforme recepimento della direttiva n. 2003/54CE, e in particolare, con riferimento al mantenimento della riserva di capacità per l'esecuzione dei contratti pluriennali di importazione di energia elettrica sulla frontiera italo-francese;

Vista la nota del 6 aprile 2006, prot. n. 6368, con cui il Ministero delle attività produttive ha informato la società Enel S.p.a. in merito alla decisione della Commissione europea sulla gestione di contratti pluriennali di importazione di energia elettrica sulla frontiera tra Francia e Italia;

Vista la nota del 20 giugno 2006, prot. n. 5581 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie alla Commissione europea, in merito alla procedura di infrazione e agli impegni assunti dal Governo sul tema della riserva della capacità di interconnessione sulla frontiera italo-francese;

Vista la decisione della commissione del 9 novembre 2006 recante modifica dell'allegato del regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri, con la quale sono stati forniti orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra i sistemi nazionali;

Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico del 14 novembre 2006 con la quale sono stati forniti indirizzi alla società Acquirente Unico S.p.a. in materia di modalità di approvvigionamento di energia elettrica per il mercato vincolato e di informativa al Ministero stesso;

Viste le lettere della società Acquirente Unico S.p.a. del 17 novembre 2006 e del 30 novembre 2006, al Ministero dello sviluppo economico, con cui sono fornite rispettivamente:

a) la previsione della domanda da soddisfare nel triennio 2007-2009 per i clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'art. 4, comma 4, decreto legislativo n. 79/1999;

b) indicazioni concernenti la strategia di approvvigionamento di Acquirente Unico per il 2007, contenente tra l'altro, previsioni dei costi medi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, ivi inclusa l'energia di importazione;

Vista la lettera della società Edison S.p.a. del 3 agosto 2006, con cui è stata avanzata una proposta relativa alle modalità di reingresso in Italia della quota parte di energia italiana prodotta nella centrale KHR di Innerferrera in attuazione all'Accordo e Protocollo Addizionale tra Italia e Svizzera, ratificati in Italia con legge 9 marzo 1955, n. 317;

Vista la lettera di Terna S.p.a. dell'11 dicembre 2006 con cui, in ordine alle modalità proposte per il reingresso dell'energia prodotta nella centrale di KHR di Innerferrera, a seguito di incontri con le società e il gestore di rete svizzero interessati, sono individuate le garanzie e le azioni necessarie a consentire in modo efficiente le verifiche della produzione della quota italiana dell'impianto;

Vista la lettera di Terna S.p.a. del 21 novembre 2006, prot. TE/P2006013430, con cui si comunicano rispettivamente:

a) i valori delle capacità di trasporto in importazione ed esportazione per l'anno 2007 delle linee di interconnessione sulle frontiere con la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia;

b) i valori della capacità di trasporto, per l'anno 2007, della linea di interconnessione sulla frontiera con la Grecia;

Viste le proposte di allocazione della capacità di trasporto sulle frontiere con Francia, Austria e Grecia, elaborate con i rispettivi gestori di rete esteri, trasmesse con note del 5 dicembre 2006, prot. n. 14127, e del 12 dicembre 2006, prot. n. 14393;

Vista la lettera del 12 dicembre 2006, prot. TE/P2006014395, con cui Terna ha reso noto che non è stato raggiunto un accordo con la Svizzera e la Slovenia per l'allocazione congiunta della capacità di trasporto sulle frontiere con tali Stati;

Vista la lettera di Terna del 13 dicembre 2006 con cui è stato comunicato che, in relazione alle procedure di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla interconnessione con l'estero sulle frontiere con Francia, Austria e Grecia, Terna sta concludendo le intese con i rispettivi operatori di rete per ripartire in misura paritaria fra il gestore estero e il gestore italiano gli introiti derivanti dalle aste;

Considerato che la sopra citata lettera di Terna del 21 novembre 2006, consente di determinare il valore massimo della capacità di trasporto sulla frontiera con la Grecia in 500 MW e, secondo la tabella seguente, i valori massimi delle capacità di importazione ed esportazione relativi alle diverse frontiere:

	Importazioni (MW)				
	Francia	Svizzera	Austria	Slovenia	Totale
Inverno - diurno	2650	3890	220	430	7190

	Esportazioni (MW)				
	Francia	Svizzera	Austria	Slovenia	Totale
Inverno - notturno	1160	1560	100	180	3000

Considerato che, a decorrere dal 1° novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, la società Terna rete nazionale elettrica S.p.a. (di seguito: Terna) è il soggetto derivante dalla unificazione fra proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e che il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha cambiato denominazione sociale dapprima in Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a. e successivamente, in data 1° ottobre 2006, in Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. (di seguito: Gestore dei sevizi elettrici);

Considerato che il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è divenuto pienamente operativo e consente, anche agli operatori esteri, di effettuare offerte di vendita e offerte di acquisto di energia elettrica in condizioni di concorrenza e trasparenza delle transazioni;

Considerato che gli orientamenti per la gestione e l'assegnazione della capacità disponibile di interconnessione tra i paesi membri, elaborate nell'ambito della Commissione europea, prevedono che la gestione delle congestioni sulle interconnessioni deve essere effettuata sulla base di meccanismi di mercato e in modo coordinato tra i gestori di Stati interconnessi e, in particolare, che i suddetti orientamenti prevedono che, entro il 1° gennaio 2007, sono applicati metodi comuni di gestione coordinata delle congestioni e una procedura comune per l'assegnazione della capacità di trasporto sulle frontiere tra i paesi che appartengono a determinate regioni e, nel caso dell'Italia, alla regione centro-meridionale cui fanno parte Italia, Francia, Germania, Austria, Slovenia, Grecia;

Considerato che, nell'ambito dei gruppi di lavoro dei Regolatori europei (ERGEG), sono stati raggiunti gli accordi per la gestione coordinata delle congestioni e

per le procedure di assegnazione della capacità di trasporto sulle interconnessioni, ai sensi degli orientamenti richiamati ai punti precedenti;

Considerata l'assenza di un accordo tra Terna ed i gestori della rete della Svizzera e, di conseguenza, la necessità che la medesima Terna proceda autonomamente all'assegnazione dei diritti di importazione sulla capacità di interconnessione per il 50% della medesima capacità disponibile sulla frontiera elettrica con la Svizzera, al netto della capacità già impegnata per l'esecuzione dei contratti pluriennali esistenti, stipulati anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;

Considerata la necessità che, per effetto delle disposizioni di deroga, al 1° luglio 2007, dall'applicazione del regolamento n. 1228/2003 sulla interconnessione tra la Slovenia e i paesi confinanti, e in assenza di un accordo specifico tra Terna e il gestore della rete della Slovenia, Terna proceda autonomamente all'assegnazione della capacità di importazione sulla interconnessione con la Slovenia per il 50% della capacità disponibile, rimandando alla eventuale stipula di un successivo accordo tra i gestori di rete l'assegnazione, a decorrere dal 1° luglio 2007, della quota parte di capacità di trasporto eventualmente non assegnata da Terna alla medesima data;

Considerato che :

a) il citato decreto del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003, ha destinato all'Acquirente Unico S.p.a. l'energia elettrica derivante dai contratti pluriennali di importazione in essere stipulati dall'Enel S.p.a. anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, per l'approvvigionamento del mercato vincolato;

b) i suddetti contratti pluriennali di importazione insistono in parte su frontiere con paesi non appartenenti alla Comunità europea;

c) in conformità alla decisione della Commissione europea C(2006)1364, del 4 aprile 2006, e agli impegni assunti dal Governo italiano, non è più possibile riservare la capacità di trasporto in importazione dell'energia elettrica per l'esecuzione dei contratti pluriennali sulla frontiera italo-francese;

d) a partire dal 1° luglio 2007, la qualifica di cliente idoneo è estesa a tutti i clienti finali;

e) per l'anno 2007, le previsioni sul fabbisogno del mercato vincolato formulate dall'Acquirente unico S.p.a., ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e trasmesse al Ministero dello sviluppo economico con la citata nota del 30 novembre 2006, indicano valori in diminuzione rispetto a quelli registrati nel 2006;

f) sia necessario attribuire ad Acquirente Unico, nel rispetto del principio dell'equa ripartizione tra mercato vincolato e mercato libero, una quota dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di importazione, tenuto conto del tasso di riduzione del mercato vincolato nell'anno 2006 e delle modifiche attese del perimetro del mercato vincolato nell'anno 2007;

Considerato che le attuali previsioni sull'andamento, nell'anno 2007, dei prezzi dei combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica indicano una generale tendenza alla riduzione rispetto ai valori registrati nell'anno 2006;

Ritenuto di adeguare le modalità di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle interconnessioni con i paesi della Comunità europea alle disposizioni introdotte con il regolamento n. 1228/2003, come modificato con la decisione della Commissione del 9 novembre 2006, attraverso l'adozione di meccanismi di mercato, analogamente a quanto avvenuto negli anni precedenti, e metodi di allocazione congiunta della capacità di trasporto;

Ritenuto opportuno che si pervenga da parte dei gestori di rete a definire programmi comuni di investimenti in infrastrutture per il superamento delle attuali congestioni di rete attraverso un aumento della capacità di interconnessione e che, in assenza di tali programmi, i proventi derivanti dall'attuazione dei meccanismi di mercato siano destinati alla salvaguardia dell'economicità degli approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali;

Ritenuto opportuno prevedere per l'allocazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera italo-svizzera, modalità omogenee con quelle adottate per i paesi comunitari, fatta salva la possibilità di disporre riserve sulla capacità in importazione;

Ritenuto opportuno aggiornare le modalità per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera, di cui alla citata nota ministeriale del 28 dicembre 2001, in maniera da contemperare il reingresso di tale energia con le necessità del mercato nazionale, riservando alla Edison S.p.a. la capacità di trasporto sulla frontiera Svizzera nella misura non superiore a 60 MW e riassegnando al mercato libero la quota parte di detta capacità di trasporto giornaliera non utilizzata per il reingresso dell'energia elettrica italiana, a condizione che la società Edison S.p.a. consenta l'accesso per Terna ad idonei sistemi di misura dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto KHR, per permettere in modo efficiente le opportune verifiche della produzione della quota italiana dell'impianto;

Ritenuto necessario, in attesa dell'attuazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 107, della legge 23 agosto 2003, n. 239, confermare temporaneamente i valori della capacità di interconnessione riservati nell'anno passato per il transito dell'energia elettrica destinata alla Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano;

Ritenuto necessario ottemperare gli accordi assunti con lo Stato Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino, in ragione della provenienza dell'energia elettrica in importazione, attraverso la ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti sulla capacità di trasporto sulle interconnessioni con i paesi della Comunità europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione di riserva di capacità di trasporto, ovvero assegnare una riserva sulla capacità di trasporto sulla frontiera italo-svizzera;

Ritenuto adeguato destinare per l'anno 2007 all'Acquirente Unico, in aggiunta alla riserva per l'importazione relativa ai contratti pluriennali sulla frontiera con la Svizzera, una quota dei proventi delle assegnazioni della capacità di importazione pari al 30%, al netto delle quote riconosciute allo Stato Città del Vaticano e alla Repubblica di San Marino, tenuto conto del tasso di riduzione del mercato vincolato registrato nell'anno 2006 e delle variazioni attese del perimetro del mercato vincolato per l'anno 2007, nonché del venir meno dell'apporto dell'energia elettrica derivante dai contratti pluriennali di importazione dalla Francia;

Ritenuto opportuno mantenere la riserva di transito per l'energia elettrica sottesa ai contratti di lungo termine nelle forme e per la quota fin qui garantita dalle autorità italiane sulla frontiera svizzera, in coerenza con il principio di equa ripartizione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere tra mercato libero e mercato vincolato, e mantenere altresì il prezzo di cessione dell'energia elettrica sottesa a tali contratti fissato per il 2006, in modo tale da riflettere i valori economici del mercato vigente per forniture a termine con profilo costante e la maggiore economicità dell'energia elettrica di importazione rispetto all'energia elettrica di produzione nazionale;

Ritenuto che, in relazione alle attuali previsioni circa la disponibilità di gas naturale durante il periodo di emergenza climatica, non si rende necessaria l'adozione di misure specifiche che intervengano sulle modalità di importazione ed esportazione di energia elettrica;

Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico espresso dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione 15 dicembre 2006, n. 287/2006;

Ritenuto di dover definire con il presente decreto le modalità ed i criteri generali di assegnazione di diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle interconnessioni a garanzia della sicurezza e dell'economicità del sistema e delle forniture per i clienti del mercato libero e del mercato vincolato, stabilendo che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provveda all'attuazione dei criteri di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

• assegnazione: è l'attribuzione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, ovvero di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica su una frontiera elettrica, al fine dell'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;

• assegnatario: è il soggetto titolare di un'assegnazione;

• assegnazione congiunta: è, per ciascuna frontiera elettrica, l'assegnazione effettuata congiuntamente dei gestori competenti;

• Autorità: è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

• capacità di trasporto: è la massima potenza oraria destinabile, con garanzia di continuità di utilizzo, all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o più Stati confinanti e l'Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonché ad un predefinito orizzonte temporale;

• clienti del mercato libero: sono i clienti idonei finali di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che esercitano il diritto di cui al medesimo art. 2, comma 6, direttamente o conferendo mandato esclusivo ai grossisti;

• contratti pluriennali: sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997;

• diritti di utilizzo della capacità di trasporto (DCT): sono i diritti di utilizzo della capacità di trasporto annuale, mensile e giornaliera per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica;

• frontiera elettrica: è l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;

• frontiera meridionale: è la frontiera elettrica con la Grecia;

• frontiera nord-ovest: è l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;

• frontiere settentrionali: sono la frontiera nord-ovest e la frontiera nord-est;

• gestore di rete: è un ente o una società incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato;

• Terna: è la società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.;

• mercato elettrico: è il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

• proventi delle assegnazioni: sono i proventi derivanti dalle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla interconnessione;

• quote di capacità di trasporto allocate autonomamente: sono le quote di capacità di trasporto allocate tramite assegnazione autonoma da parte dei gestori di rete esteri e pari, complessivamente, alla misura massima del 50% della capacità di trasporto giornaliera, al netto della capacità riservata all'esecuzione dei contratti pluriennali;

• quote di capacità di trasporto pre-assegnate: sono le quote di capacità di trasporto corrispondenti alle riserve per l'importazione, per il transito e per il reingresso di energia elettrica;

• Stato confinante: è un qualunque Stato la cui rete di trasmissione è interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;

• zona di mercato: è l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia elettrica.

Art. 2.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto fissa le modalità e le condizioni per l'importazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla frontiera meridionale per l'anno 2007, al fine di:

a) consentire l'accesso ad operatori nazionali, ivi compreso l'Acquirente Unico S.p.a., ed esteri alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano;

b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale mediante l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di mercato;

c) assicurare l'accesso a parità di condizioni, di imparzialità, e la neutralità del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione;

d) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il presente provvedimento disciplina:

a) la definizione delle quote di capacità di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica riservate ad altri Stati in ottemperanza ad accordi internazionali;

b) i criteri per consentire l'importazione dell'energia elettrica per i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale e per l'Acquirente Unico S.p.a. ai fini della destinazione ai clienti del mercato vincolato;

c) i criteri per l'utilizzo dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, di cui al comma 3.

3. Fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli in ottemperanza ad accordi internazionali, ovvero per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autorità adotta, sulla base delle finalità di cui al comma 1, le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2 concludendo, ove possibile, i necessari accordi con le competenti autorità di regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia, in applicazione dei seguenti criteri generali:

a) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere con Francia, Austria e Grecia è effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte secondo modalità definite negli accordi stipulati tra Terna e i gestori di rete dei paesi interconnessi per l'allocazione congiunta della capacità assegnabile;

b) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere con Svizzera e Slovenia è effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte da Terna per l'allocazione della capacità assegnabile;

c) i proventi delle procedure di cui alle lettere *a)* e *b)*, per la quota parte spettante a Terna, sono utilizzati a salvaguardia dell'economicità delle forniture per i clienti finali, in misura corrispondente ai consumi medi degli stessi;

d) ai fini delle ripartizioni di cui alla lettera *c)*, fanno fede i consumi di energia elettrica, con modalità coerenti a quelle di cui alla deliberazione dell'Autorità del 13 dicembre 2005, n. 269/2005, come certificati dal gestore di rete in cui ha sede il punto di prelievo dell'utente di dispacciamento;

e) è disponibile all'Acquirente Unico S.p.a., per garantire una fornitura competitiva di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, una quota dei proventi di cui alla lettera *c)* in misura non superiore al 30%, al netto delle quote dei proventi riconosciute ai sensi dell'art. 4, comma 1, e fermo restando quanto previsto all'art. 5; la restante quota è destinata ai clienti del mercato libero;

f) l'Autorità provvede a disciplinare le modalità di ripartizione dei proventi tenendo conto anche del passaggio dei clienti finali dal mercato vincolato al mercato libero.

4. Terna promuove accordi con i gestori di rete esteri per programmi di investimento comuni in grado, nel medio termine, di superare le attuali congestioni sulle frontiere e, in assenza di tali programmi, provvede a concludere gli accordi attualmente in corso con i gestori di rete esteri, per ripartire almeno in eguale misura, tra i medesimi gestori, i proventi derivanti dalle assegnazioni di cui al comma 3, e li trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità.

5. A valere dal 1° luglio 2007, l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera italo-slovena, per la quota parte di capacità non ancora attribuita da Terna alla medesima data ai sensi del comma 3, può essere effettuata sulla base di accordi stipulati con il gestore di rete della Slovenia, adottando meccanismi di mercato per l'assegnazione congiunta. I proventi delle assegnazioni sono ripartiti secondo i criteri di cui al presente articolo.

6. Terna stipula accordi con i gestori di rete dei paesi interconnessi per l'utilizzo della capacità di trasporto nel breve periodo attraverso meccanismi di mercato, che tengono conto delle risultanze dei mercati, in modo tale da garantire l'uso efficiente della rete di interconnessione.

Art. 3.

Capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione

1. La capacità di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2007 ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è pari alla corrispondente capacità di trasporto garantita da Terna, al netto:

a) limitatamente alla frontiera con la Slovenia, di una quota assegnata autonomamente dal relativo operatore di sistema pari, al massimo, al 50% della capacità di trasporto disponibile;

b) limitatamente alla frontiera con la Svizzera, della capacità relativa alla esecuzione dei contratti pluriennali di cui all'art. 5;

c) limitatamente alla frontiera con la Svizzera, di una quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della capacità di trasporto risultante dall'attuazione di quanto previsto al punto *a)*, nonché di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per un periodo di 6 anni a partire dal 2005, riservata alla società Raetia Energie, ai sensi delle direttive del Ministro delle attività produttive al Gestore della rete di trasmissione nazionale del 4 giugno 2003 e del 26 novembre 2004;

d) limitatamente alla frontiera con la Svizzera, delle riserve di cui all'art. 4, sulla quota parte assegnabile da Terna.

Art. 4.

Assegnazione di capacità di trasporto in ottemperanza ad accordi internazionali

1. L'Autorità disciplina le modalità con cui Terna, distinguendo per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sulla frontiera nord-ovest, e sulla base delle richieste della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano e, comunque, nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascuno Stato, assegna per l'anno 2007 una riserva sulla capacità di interconnessione assegnabile sulla frontiera svizzera, ovvero riconosce ai medesimi Stati quote di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto in modo da garantire effetti economici equivalenti all'assegnazione di una riserva sulla capacità di trasporto. I diritti complessivi, sia in termini di riserva di capacità che di quote di ripartizione, sono riconosciuti a ciascuno Stato nella misura massima di cui alle note ministeriali 20 ottobre 2000 e 29 novembre 2001 citate in premessa e salvo l'esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2.

2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacità di trasporto di cui al comma 1 può essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui è stata assegnata la predetta capacità di trasporto. Terna verifica, con cadenza trimestrale, il rispetto di detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica al Ministro dello sviluppo economico e all'Autorità le eventuali violazioni anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.

3. Terna assegna per l'anno 2007 alla Edison S.p.a. la capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque, nella misura non superiore a 60 MW, rendendo disponibile al mercato libero la quota parte di detta capacità di trasporto giornaliera non utilizzata per il reingresso dell'energia elettrica italiana. Per permettere le opportune verifiche della produzione della quota italiana del citato impianto, la società Edison S.p.a. consente accesso per Terna ad idonei sistemi di misura e verifica dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto KHR.

Art. 5.

Capacità di trasporto relativa a contratti pluriennali per l'importazione di energia

1. La quota di capacità di trasporto su base annuale strettamente necessaria all'esecuzione del contratto pluriennale sulla frontiera svizzera in cui ha sede la controparte estera titolare del contratto pluriennale, nella misura comunque non superiore a 600 MW, è riservata al titolare italiano dei contratti medesimi.

2. L'energia elettrica importata dal titolare italiano del contratto pluriennale, come derivante dall'utilizzo della quota di capacità di cui al comma 1, è interamente ceduta dallo stesso titolare all'Acquirente Unico S.p.a., alle medesime condizioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 13 dicembre 2005 e al prezzo di 66 euro/MWh, salvo quanto previsto al comma 3, ed una volta adempiuti dallo stesso titolare, tutti gli obblighi relativi alla regolazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti sulla capacità di trasporto sul territorio nazionale.

3. Il prezzo di cessione di cui al comma 2 è adeguato in corso d'anno, con modalità indicate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003.

Art. 6.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Terna comunica periodicamente e tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità lo stato di avanzamento delle attività relative alla definizione e realizzazione delle misure volte all'incremento della sicurezza della rete di interconnessione sulla frontiera settentrionale in modo da consentire, quanto prima, l'utilizzazione di ulteriore capacità di trasporto.

2. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 15 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11966

DECRETO 18 dicembre 2006.

Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, relative al 6° bando, approvate dalla regione Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
COORDINAMENTO INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante: «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto l'art. 1, comma 19, lettera *g)* del decreto-legge n. 181/2006, convertito, con modificazioni, con legge n. 233/2006, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006;

Vista la richiesta di avvalimento formulata con nota del 13 ottobre 2006 del Ministro per i diritti e le pari opportunità e l'assenso espresso con nota in data 26 ottobre 2006 dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 concernente il «Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile»;

Visti in particolare gli articoli 12 e 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 concernenti le modalità per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi, nel caso di integrazione delle risorse statali da parte delle regioni;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, ora Ministero dello sviluppo economico 5 dicembre 2005, n. 946342 con la quale sono state stabilite le modalità e procedure per la concessione di erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2005 con il quale è stato fissato il termine per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, a favore dell'imprenditoria femminile;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2004 registrato all'Ufficio centrale di bilancio il 29 dicembre 2004, n. 388 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie alle Regioni e Province autonome da destinare agli interventi agevolativi a favore dell'imprenditoria femminile, nonché il D.D. di impegno 15 dicembre 2004 registrato all'Ufficio centrale di bilancio il 29 dicembre 2004, n. 6961 (capitolo 7420 piano di gestione 30), n. 4922 (capitolo 7480 piano di gestione 05) per un importo complessivo pari ad € 51.645.690,00 con il quale sono state ripartite le predette risorse tra le Regioni e Province autonome;

Visto il decreto ministeriale di impegno 3 agosto 2005 registrato all'Ufficio centrale di bilancio il 27 settembre 2005, n. 4934 con il quale a valere sulle risorse disponibili per l'anno 2004 è stato assegnato un ulteriore importo complessivo pari ad € 24.500.000,00 (capitolo 7420 piano di gestione 30) e sono state ripartite le predette risorse tra le Regioni e Province autonome;

Visto che la regione Toscana ha provveduto all'integrazione delle risorse statali previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314;

Considerato che per le domande di agevolazione relative alle iniziative ricadenti nei territori della predetta Regione le attività inerenti la concessione ed erogazione dei benefici sono svolte, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, dalla Regione stessa;

Visto in particolare l'art. 13, comma 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 che stabilisce che il Ministero provvede alla pubblicazione delle graduatorie;

Visto il decreto n. 5877 del 30 novembre 2006 di approvazione delle graduatorie, trasmessa ai sensi del comma 9 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 dalla regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

1. È disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 relative al 6° bando approvate dalla regione Toscana, riportate nell'allegato 1 che forma parte integrante al presente decreto.

Roma, 18 dicembre 2006

Il direttore generale: VERDINELLI DE CESARE

Allegato 1.1

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA TOSCANA

Graduatoria confermata in data: 28/11/2006

Macrosettore: Agricoltura

Num. iniziative: 36 Num. progetti agevolati: 6

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0122154	0,0117759
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0090560	0,0099877
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,8632081	0,3485248
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	4,0138889	5,1094955

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cof.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
1	2005A/TO1/76	NYMPHAEA ALBA DI VITTURINI MARIA GRAZIA	PI	60.000,00	23.603,00	0,0262500	0,0262500	0,9331674	10,5000000	N	S	2,9224679		A	23.603,00
2	2005A/TO1/21	GINI BARBARA VIVAI NEW PLANTS	PI	136.830,00	61.803,00	0,0219250	0,0219250	0,8941851	10,0000000	N	N	2,4720235		A	61.803,00
3	2005A/TO1/57	LAIATICI SIMILA	PI	81.000,00	45.075,00	0,0123457	0,0123457	0,9877938	10,0000000	N	N	2,2103862		A	45.075,00
4	2005A/TO1/109	TERRA & AROMA DI CHIELLINI LAURA	PI	110.712,00	49.645,00	0,0090324	0,0090324	1,0000000	10,0000000	N	N	2,0616806		A	49.645,00
5	2005A/TO1/376	SOCIETA' AGRICOLA I FABBRI SS	FI	218.543,75	106.322,00	0,0110505	0,0052621	0,8651719	11,5000000	S	S	1,9043295		A	106.322,00
6	2005A/TO1/73	ROMOLI ROBERTA	LU	142.850,00	72.653,00	0,0070004	0,0000000	1,0000000	10,0000000	N	N	1,7386081		P	14.054,00
7	2005A/TO1/157	TENUTA POGGIO ALLA FARNIA AZ. AGRICOLA DI	PI	94.152,00	27.282,00	0,0156131	0,0156131	0,7266150	10,5000000	N	S	1,7359167		N	0,00
8	2005A/TO1/199	FATTORIA SAN MICHELE	PI	96.430,00	39.038,00	0,0031111	0,0031111	0,9437268	10,0000000	N	N	1,5705802		N	0,00
9	2005A/TO1/270	AZ. AGRICOLA VITALE GRAZIA	FI	91.400,00	40.326,00	0,0000000	0,0000000	0,8244846	10,5000000	N	S	1,1516229		N	0,00
10	2005A/TO1/202	GIANNECCHINI FRANCA	LU	81.600,00	45.413,00	0,0000000	0,0000000	0,8031496	10,0000000	N	N	0,9921975		N	0,00
11	2005A/TO1/92	DE DEVITIS MARIA ANTONIETTA	GR	60.204,08	30.293,00	0,0332203	0,0166102	1,0000000	0,0000000	N	N	0,9483593		N	0,00
12	2005A/TO1/442	MASSOLA TALIACARNE ALINE	PI	121.500,00	54.404,00	0,0123457	0,0123457	0,5487408	10,0000000	N	N	0,9433687		N	0,00
13	2005A/TO1/316	VADI GIGLIOLA	PI	100.918,37	56.343,00	0,0208089	0,0208089	1,0500000	0,0000000	N	S	0,9025753		N	0,00
14	2005A/TO1/49	AZIENDA AGRICOLA ARCA DI NOE' DI SARNO	SI	78.317,50	39.460,00	0,0174291	0,0174291	1,0500000	0,0000000	N	S	0,7149535		N	0,00
15	2005A/TO1/132	DE MARTINO ADA	GR	128.000,00	58.485,00	0,0164063	0,0164063	1,0500000	0,0000000	N	S	0,6581752		N	0,00
16	2005A/TO1/325	NEW MAXIM DI EVALDI MASSIMO & C. SAS	GR	79.618,37	32.663,00	0,0131879	0,0131879	1,0500000	0,0000000	N	S	0,4795131		N	0,00
17	2005A/TO1/281	AZ. AGRARIA POGGIO DIVINO SRL	GR	114.735,00	50.353,00	0,0640607	0,0457576	0,2344981	0,0000000	N	S	0,4004583		N	0,00
18	2005A/TO1/430	VIAVAI GIACONI DI GIACONI GIANNA	PI	227.000,00	100.628,00	0,0115639	0,0092511	0,2657191	10,5000000	N	S	0,1116134		N	0,00
19	2005A/TO1/213	NUCCI ALESSANDRA	GR	317.200,00	141.082,00	0,0066205	0,0033102	1,0500000	0,0000000	N	S	0,0155076		N	0,00
20	2005A/TO1/365	SANTA MARIA ASSUNTA DEL POGGIOLO DI JOAN	SI	240.680,00	121.788,00	0,0087253	0,0087253	0,1654707	10,5000000	N	S	-0,2657919		N	0,00
21	2005A/TO1/59	AZIENDA AGRICOLA FORNASERI SABRINA	GR	400.000,00	182.964,00	0,0125000	0,0025000	0,8348378	0,0000000	N	N	-0,4799578		N	0,00
22	2005A/TO1/434	FLORINDO SOC. AGR. ARL	PT	154.649,15	69.343,00	0,0064662	0,0000000	0,8526569	0,0000000	N	N	-0,6573435		N	0,00
23	2005A/TO1/52	IMPRESA BOSCHIVA DI VIRTUOSI PATRIZIA	MS	86.700,00	44.460,00	0,0000000	0,0000000	0,9085328	0,0000000	N	N	-0,6608285		N	0,00
24	2005A/TO1/35	AZIENDA AGRICOLA LA COLLINA DI HOLST MARIE	SI	65.480,00	21.293,00	0,0000000	0,0000000	0,8760703	0,0000000	N	S	-0,7545086		N	0,00

Allegato 1.1

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA TOSCANA

Graduatoria confermata in data: 28/11/2006

Macrosettore: Agricoltura

Num. iniziative: 36 Num. progetti agevolati: 6

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0122154	0.0117759
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0090560	0.0099877
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,6632081	0.3465248
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	4,0138889	5.1094955

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cof.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
25	2005A/TO1/418	IL PRATONE DI OMNIS FRANCESCO, GIUSI E CALIA	PI	197.997,00	86.194,00	0,0106063	0,0106063	0,6433408	0,0000000	N	S	-0,8373341		N	0,00
26	2005A/TO1/352	AZ. AGR. GERBERA DI MAIORANO AMELIA	FI	92.659,00	38.013,00	0,0215845	0,0215845	0,4316567	0,0000000	N	N	-0,8387818		N	0,00
27	2005A/TO1/238	AZIENDA AGRICOLA LA GODEMINA DI BARDAZZI	PT	396.960,00	131.786,00	0,0100766	0,0088170	0,6499050	0,0000000	N	N	-0,8856308		N	0,00
28	2005A/TO1/135	FAGORZI GIOVANNA	FI	74.827,20	38.371,00	0,0000000	0,0000000	0,1017955	10,5000000	N	S	-0,9339106		N	0,00
29	2005A/TO1/96	AZIENDA AGRICOLA POGGI ALTI SS	GR	186.074,00	84.346,00	0,0112858	0,0000000	0,5933410	0,0000000	N	S	-1,2828935		N	0,00
30	2005A/TO1/327	CAMPINUOVI DI NADIA RIGUCCINI	GR	203.950,00	110.013,00	0,0077224	0,0000000	0,5466874	0,0000000	N	S	-1,5083066		N	0,00
31	2005A/TO1/400	TENUTA CASA DEI DI BAJ MACARIO ANNA MIRA	LI	283.550,00	158.870,00	0,0111091	0,0111091	0,2772251	0,0000000	N	S	-1,8659576		N	0,00
32	2005A/TO1/377	IMPRESA AGRICOLA SAN GIUSTO DI BONECHI	FI	73.750,00	36.212,00	0,0067797	0,0067797	0,2812387	0,0000000	N	N	-2,0947120		N	0,00
33	2005A/TO1/317	DILETTA MALENCHINI	FI	221.608,00	99.358,00	0,0047381	0,0000000	0,2533015	0,0000000	N	S	-2,4309859		N	0,00
34	2005A/TO1/87	AZIENDA AGRICOLA FONTEFOSSOLI DI	GR	144.906,95	72.938,00	0,0144921	0,0072461	0,0808781	0,0000000	N	S	-2,4624234		N	0,00
35	2005A/TO1/426	TENUTA VALDIPIATTA DI CAPORALI MIRIAM	SI	89.756,00	49.023,00	0,0116984	0,0000000	0,0514264	0,0000000	N	S	-2,8362374		N	0,00
36	2005A/TO1/450	AZIENDA AGRICOLA PIERI AGOSTINA	SI	210.500,00	103.101,00	0,0000000	0,0000000	0,0498758	0,0000000	N	S	-3,1387377		N	0,00

Allegato 1.2

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA TOSCANA

Graduatoria confermata in data: 28/11/2006

Macrosettore: Manifatturiero e assimilati

Num. iniziative: 67 Num. progetti agevolati: 21

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0428238	0,0503716
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0243800	0,0305598
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,7945291	0,3003372
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	8,3955224	8,3745363

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cof.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
1	2005A/TO1/332	COLOMBANI COSTRUZIONI SNC DI COLOMBANI	PI	70.204,60	33.866,00	0,3603753	0,0409517	1,1500000	11,5000000	S	S	3,2819814	S	A	33.866,00
2	2005A/TO1/470	TERRA NOVA-SOCIETA' COOPERATIVA A	FI	214.669,30	107.334,00	0,0486795	0,0486795	1,1000000	22,0000000	S	N	2,9090014	S	A	107.334,00
3	2005A/TO1/329	PELLETTERIA LEONARDO DI TAVILLA CRISTINA	FI	152.981,33	76.490,00	0,0947828	0,0817093	1,0000000	20,0000000	N	N	2,8886864	S	A	76.490,00
4	2005A/TO1/26	MANNELLI CREATION SRL	PT	170.000,00	102.000,00	0,0452941	0,0323530	1,1000000	22,0000000	S	N	2,7320424	S	A	102.000,00
5	2005A/TO1/247	CER'ART SRL	AR	85.000,00	42.500,00	0,2137648	0,1596470	1,1500000	0,0000000	S	S	2,3514251	S	A	42.500,00
6	2005A/TO1/296	ANGHIARI TEXIL GROUP	AR	120.500,00	57.150,00	0,0697095	0,0348548	0,9633175	21,0000000	N	S	2,3024248	S	A	57.150,00
7	2005A/TO1/303	MARWELL DI GUIDI FRANCESCO & C. SAS	FI	320.670,42	160.335,00	0,0294695	0,0229208	1,0500000	21,0000000	N	S	2,2755691	S	A	160.335,00
8	2005A/TO1/298	SMB	AR	60.156,00	30.078,00	0,2967285	0,1396370	1,0500000	0,0000000	N	S	2,2309103	S	A	30.078,00
9	2005A/TO1/232	SORELLE GENERINI DI LUCIA E SONIA GENERINI &	FI	220.000,00	109.200,00	0,1150000	0,1150000	0,4742953	23,0000000	S	S	1,9229811	S	A	109.200,00
10	2005A/TO1/249	DESIGN PELLE MODA SRL	PI	169.900,00	84.950,00	0,0470865	0,0058858	1,0000000	20,0000000	N	N	1,9092741	S	A	84.950,00
11	2005A/TO1/99	QUEBEC SRL	PI	385.723,00	177.953,00	0,0285179	0,0129627	1,0000000	20,0000000	N	N	1,8872331	S	A	177.953,00
12	2005A/TO1/219	WOOLCLUB DI SCHIFANO SILVIA	PO	84.185,71	50.511,00	0,0237570	0,0118785	1,0000000	20,0000000	N	N	1,8531261	S	A	50.511,00
13	2005A/TO1/346	FABIAN BAGS SAS DI BIAGI GIORGINA	FI	62.000,00	30.200,00	0,0927420	0,0741935	0,4785366	23,0000000	S	S	1,4268164	S	A	30.200,00
14	2005A/TO1/159	G & G CONFEZIONI SRL	PI	224.063,74	108.831,00	0,0714083	0,0624822	1,0000000	10,0000000	N	N	1,3906424	S	A	108.831,00
15	2005A/TO1/408	L'ARIETE DI LUCCI NUNZIA	PT	120.000,00	68.000,00	0,0250000	0,0166667	0,8124577	20,0000000	N	N	1,2818179	S	A	68.000,00
16	2005A/TO1/241	LA BOTTEGA DELLE DELIZIE DI PAOLA STAZZONI	SI	62.000,00	31.000,00	0,0212903	0,0212903	1,1000000	11,0000000	S	N	1,1916359	S	A	31.000,00
17	2005A/TO1/195	D'ANGELO CHIARA	MS	69.081,67	34.540,00	0,0303988	0,0303988	1,0500000	10,5000000	N	S	1,0997584	S	A	34.540,00
18	2005A/TO1/267	ZUCCA BARUCCA DI SPARANO FILOMENA	PO	72.742,99	43.645,00	0,0137470	0,0137470	1,0000000	10,0000000	N	N	0,6280395	S	A	43.645,00
19	2005A/TO1/77	POLI SRL UNIPERSONALE	PO	400.000,00	177.953,00	0,0150000	0,0100000	1,0000000	10,0000000	N	N	0,5974312	S	A	177.953,00
20	2005A/TO1/453	PANE AMORE E FANTASIA SRL	PO	212.650,00	127.590,00	0,0047026	0,0047026	1,0000000	10,0000000	N	N	0,4946777	S	A	127.590,00
21	2005A/TO1/58	MARIANI DEBORA	LU	88.500,51	53.100,00	0,0112994	0,0000000	1,0000000	10,0000000	N	N	0,4810249	S	P	15.605,00
22	2005A/TO1/479	H AND H SRL	FI	137.925,65	67.294,00	0,0319012	0,0239259	0,8272186	11,0000000	S	N	0,3615535	S	N	0,00
23	2005A/TO1/447	GLORIA DAL PORTO SHOES SRL CON UNICO SOCIO	LU	251.960,19	125.980,00	0,0079378	0,0079378	0,9442127	10,0000000	N	N	0,3566326	S	N	0,00
24	2005A/TO1/187	ART SPOSA SRL	PI	236.875,07	118.437,00	0,0412665	0,0364116	1,1500000	0,0000000	S	S	0,2915038	S	N	0,00

Allegato 1.2

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA TOSCANA

Graduatoria confermata in data: 28/11/2006

Macrosettore: Manifatturiero e assimilati

Num. iniziative: 67 Num. progetti agevolati: 21

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0428238	0,0608716
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0243800	0,0305598
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,7945291	0,3003372
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	8,3955224	8,3745363

A	B	C	D	F	F	G	H	I	I	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv/ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cof.Ic	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
25	2005A/TO1/94	BORGHERESI PATRIZIA SRL UNIPERSONALE	AR	97.189,06	48.594,00	0,0308677	0,0308677	0,8224647	10,0000000	N	N	0,2893682	S	N	0,00
26	2005A/TO1/437	ORDITURA TRIS DI DI PIERRO NICOLA E C. SNC	PO	87.365,00	52.419,00	0,0412064	0,0297602	0,4272942	20,0000000	N	N	0,2077892	S	N	0,00
27	2005A/TO1/113	I SAPORI DEL BORGO SAS DI GUASTALLI	MS	175.493,00	87.746,00	0,0327649	0,0196589	1,1500000	0,0000000	S	S	0,0851463	S	N	0,00
28	2005A/TO1/103	GIOCART SRL	LU	232.225,00	116.112,00	0,0396167	0,0148563	1,1500000	0,0000000	S	S	0,0717685	S	N	0,00
29	2005A/TO1/473	SALUMERIA TOSCANA DI GHEZZANI CRISTINA	PI	399.346,52	175.175,00	0,0075123	0,0050082	0,8454236	10,0000000	N	N	-0,0031509	N	N	0,00
30	2005A/TO1/431	SANTIPEL	FI	87.698,00	43.849,00	0,0478916	0,0478916	0,6218437	10,0000000	N	N	-0,1275964	S	N	0,00
31	2005A/TO1/374	EUROSTONE DI DE ROSA ANNA	SI	100.000,00	50.000,00	0,0800000	0,0200000	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,1781502	S	N	0,00
32	2005A/TO1/118	AFI SRL	SI	98.513,00	49.256,00	0,0167490	0,0167490	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,1888321	S	N	0,00
33	2005A/TO1/337	PAOLIERI LISA	PO	398.207,64	184.282,00	0,0139751	0,0087015	0,3739094	21,0000000	N	S	-0,1914870	S	N	0,00
34	2005A/TO1/222	D.G.M. SERVICE SRL	LI	345.867,00	170.533,00	0,0440198	0,0197331	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,1916157	S	N	0,00
35	2005A/TO1/313	PASTICCERIA CAFFETTERIA GIANNOTTI DI	MS	88.960,00	53.376,00	0,0595773	0,0269784	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,2102958	S	N	0,00
36	2005A/TO1/394	VIBRAMETAL DI ESPOSITO LUANA	SI	180.000,00	90.000,00	0,0555556	0,0277778	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,2222688	S	N	0,00
37	2005A/TO1/197	OXA DI CESARI GERMANA	PI	155.890,00	69.545,00	0,0316570	0,0202065	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,2478973	S	N	0,00
38	2005A/TO1/18	AGES DI ESPOSITO ANGELA	PO	78.000,00	46.800,00	0,0000000	0,0000000	0,7838093	10,0000000	N	N	-0,2944896	S	N	0,00
39	2005A/TO1/216	SERAVALLE MONICA E MOIRA SNC	GR	153.000,00	76.500,00	0,0143791	0,0143791	1,0649607	0,0000000	S	N	-0,3404433	S	N	0,00
40	2005A/TO1/468	ISARA SNC DI PANICHI ISABELLA, ARABELLA & C.	PI	65.704,00	32.852,00	0,0304395	0,0304395	0,6344596	10,0000000	N	N	-0,3429258	S	N	0,00
41	2005A/TO1/466	GRAFO SRL	PI	122.061,80	61.030,00	0,0327703	0,0245777	0,2734844	20,0000000	N	N	-0,3967866	S	N	0,00
42	2005A/TO1/335	CONCERIA NUOVA ALBORA SRL	PI	400.000,00	59.684,00	0,0275000	0,0100000	0,3046349	20,0000000	N	N	-0,4621490	S	N	0,00
43	2005A/TO1/290	AGGIUNTERIA BASILE GIUSEPPINA	LU	64.282,71	32.141,00	0,0155563	0,0155563	0,6593524	10,0000000	N	N	-0,4794991	S	N	0,00
44	2005A/TO1/292	IMPRES SRL	PI	208.720,00	104.360,00	0,0196435	0,0000000	0,3247959	20,0000000	N	N	-0,5319093	S	N	0,00
45	2005A/TO1/306	IL FORNO PANIFICIO PASTICCERIA DI TORRETTA	MS	90.260,00	45.130,00	0,0110791	0,0110791	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,6053952	N	N	0,00
46	2005A/TO1/180	TWIGGY SRL	FI	82.564,55	40.509,00	0,0532916	0,0532916	0,7949284	0,0000000	S	N	-0,6657669	S	N	0,00
47	2005A/TO1/341	GELATERIA MIA DI DORANDI MJA	AR	73.000,00	36.500,00	0,0027397	0,0027397	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,7283615	S	N	0,00
48	2005A/TO1/80	CO.GE.MA. SRL	MS	177.361,50	87.060,00	0,0124040	0,0000000	0,9848219	0,0000000	S	N	-0,7581638	S	N	0,00

Allegato 1.2

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA TOSCANA

Graduatoria confermata in data: 28/11/2006

Macrosettore: Manifatturiero e assimilati

Num. iniziative: 67 Num. progetti agevolati: 21

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0428238	0,0608716
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0243800	0,0305598
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,7945291	0,3003372
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	8,3955224	8,3745363

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Pos z. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cof.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
49	2005A/TO1/454	CASINI SOLISCA	FI	84.024,84	42.012,00	0,0000000	0,0000000	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,7687590	S	N	0,00
50	2005A/TO1/469	AEROTERMICA VALDARNESE SRL	FI	105.804,22	50.992,00	0,0189028	0,0094514	0,9394864	0,0000000	N	N	-0,7843012	S	N	0,00
51	2005A/TO1/188	PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA & C.	FI	61.000,00	29.700,00	0,0188524	0,0188524	0,4888331	11,5000000	S	S	-0,8195424	S	N	0,00
52	2005A/TO1/78	EDIZIONI E.T.S. SRL	PI	152.919,00	74.621,00	0,0068664	0,0068664	0,9350992	0,0000000	N	S	-0,8836055	N	N	0,00
53	2005A/TO1/119	EDIL-TAGLIA-FORO DI LORENZONI SIMONA	LU	78.236,00	46.941,00	0,0000000	0,0000000	0,5593080	10,0000000	N	N	-1,0419871	S	N	0,00
54	2005A/TO1/333	MARMOREA SRL	MS	315.793,48	184.282,00	0,0415619	0,0099749	0,7387912	0,0000000	N	S	-1,3357217	S	N	0,00
55	2005A/TO1/340	BANCI GUALTIERO DI BANCI SANDRA E C SNC	FI	66.536,81	33.268,00	0,0362957	0,0328389	0,2324060	11,5000000	S	S	-1,4500691	S	N	0,00
56	2005A/TO1/435	PAIP GIGLIO FIRENZE SRL	FI	76.893,17	38.446,00	0,0873940	0,0136554	0,5996652	0,0000000	N	S	-1,5369443	S	N	0,00
57	2005A/TO1/415	SOCCER EQUIPMENT - SRL	LI	65.000,00	39.000,00	0,0630769	0,0215385	0,6063376	0,0000000	N	N	-1,5571856	S	N	0,00
58	2005A/TO1/17	IL FRANTOIO DI ELISABETTA GRIFONI & C.SAS	FI	242.710,00	37.339,00	0,0041201	0,0041201	0,7440177	0,0000000	N	N	-1,5603236	S	N	0,00
59	2005A/TO1/93	I VASSALLETTI SAS DI RIGHI ELISABETTA & C	AR	260.700,00	130.350,00	0,0337553	0,0253165	0,6320697	0,0000000	S	N	-1,5789290	S	N	0,00
60	2005A/TO1/367	IL GELATIERE DI MACII RICCARDO E C. SNC	MS	127.439,00	76.463,00	0,0078469	0,0078469	0,6741160	0,0000000	N	N	-1,7381151	S	N	0,00
61	2005A/TO1/261	NOVA ARTI GRAFICHE SRL	FI	400.000,00	189.020,00	0,0075000	0,0050000	0,5973974	0,0000000	N	N	-2,0232138	S	N	0,00
62	2005A/TO1/147	ZAMEC SRL	PO	81.602,11	46.161,00	0,0211392	0,0000000	0,1691992	11,5000000	S	S	-2,0575928	S	N	0,00
63	2005A/TO1/266	BROGELLI PAOLO TORREFAZIONE SOL CAFFE' DI	GR	322.073,06	161.036,00	0,0093147	0,0062098	0,5556116	0,0000000	N	N	-2,1415234	S	N	0,00
64	2005A/TO1/412	LUNA IMMOBILIARE SRL	MS	201.000,00	119.000,00	0,0109452	0,0000000	0,5646933	0,0000000	S	N	-2,1642098	S	N	0,00
65	2005A/TO1/62	LENP TEI RIVO DI TEI ROBERTA E C SNC	PI	79.913,00	39.956,00	0,0200218	0,0075082	0,1433105	10,0000000	N	N	-2,2547064	S	N	0,00
66	2005A/TO1/95	RO-MA S.R.L.	FI	190.000,00	95.000,00	0,0144737	0,0057895	0,1157895	11,0000000	S	N	-2,2711460	S	N	0,00
67	2005A/TO1/186	MARMI LAME SRL	MS	173.000,00	103.800,00	0,0060693	0,0000000	0,1210942	0,0000000	N	S	-3,6652437	S	N	0,00

Allegato 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA TOSCANA

Graduatoria confermata in data: 28/11/2006

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 218 Num. progetti agevolati: 44

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0229849	0,0227111
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0196715	0,0207491
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,8477431	0,3090875
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	4,3142202	5,2183767

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cof.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
1	2005A/TO1/82	DIMENSIONE DONNA DI BALDINI NOEMI	PI	60.612,00	30.306,00	0,0952782	0,0952782	0,9154969	10,5000000	N	S	3,4526972	S	A	30.306,00
2	2005A/TO1/90	HAMELIN - MARKETING & GRAPHICS DI	SI	69.928,00	34.844,00	0,0676410	0,0676410	1,1000000	11,0000000	S	N	3,3807788	S	A	34.844,00
3	2005A/TO1/79	PIGRECO DI GAZZARRINI CRISTINA & C.SAS	PO	71.705,19	43.023,00	0,0659646	0,0582943	1,1000000	11,0000000	S	N	3,2234956	N	A	43.023,00
4	2005A/TO1/305	FLANNEL BAY SRL	FI	119.396,38	58.098,00	0,0481589	0,0481589	1,1500000	11,5000000	S	S	3,0993325	N	A	58.098,00
5	2005A/TO1/384	LA VIA DEI SAPORI DI CANPANELLI ELITA & C. SNC	AR	179.950,00	89.975,00	0,0511253	0,0383440	1,1500000	11,5000000	S	S	2,9966086	N	A	89.975,00
6	2005A/TO1/33	WELLNESS CENTER SRL	AR	75.000,00	37.500,00	0,1226667	0,1226667	1,1500000	0,0000000	S	S	2,9570532	S	A	37.500,00
7	2005A/TO1/121	STILE LIBERO SNC DI FALCO M.CRISTINA &	PI	62.181,12	31.090,00	0,0369887	0,0369887	1,1500000	11,5000000	S	S	2,7902770	S	A	31.090,00
8	2005A/TO1/133	GIOCOLENUVOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SI	110.075,00	45.497,00	0,1201453	0,1201453	1,0584931	0,0000000	S	S	2,5912366	N	A	45.497,00
9	2005A/TO1/142	ALPACA OSTERIA COUNTRY HOUSE DI MIOTTI	PI	133.259,47	66.629,00	0,0472761	0,0472761	1,0500000	10,5000000	N	S	2,5597439	N	A	66.629,00
10	2005A/TO1/9	ERBORISTERIE BOTANICUM DI NICCOLAI LUCIANA	PI	60.867,35	30.433,00	0,0283404	0,0283404	1,1500000	11,5000000	S	S	2,5509970	N	A	30.433,00
11	2005A/TO1/149	DAFNE SNC DI LAURA DEL SARTO E SABRINA	PI	63.290,52	31.645,00	0,0272552	0,0272552	1,1500000	11,5000000	S	S	2,5209719	S	A	31.645,00
12	2005A/TO1/156	BIOFARMA SRL	PI	67.382,59	33.691,00	0,0341335	0,0170667	1,1500000	11,5000000	S	S	2,4645201	N	A	33.691,00
13	2005A/TO1/11	CENTRO ESTETICO VENERE DI DEGLI ESPOSTI	PO	68.625,43	41.175,00	0,0320581	0,0320581	1,1000000	11,0000000	S	N	2,3962761	N	A	41.175,00
14	2005A/TO1/326	KALOS SNC DI FARNESI GIULIANA E CUCINI KATIA	PI	65.093,21	32.546,00	0,0176670	0,0176670	1,1500000	11,5000000	S	S	2,2556869	S	A	32.546,00
15	2005A/TO1/433	CLUB DEL CAPELLO DI BENCINI SONIA E RUSSO	PO	63.368,00	38.020,00	0,0312461	0,0312461	1,0521639	11,0000000	S	N	2,2190443	S	A	38.020,00
16	2005A/TO1/436	L'ESTETA PARRUCCHIERA UOMO DONNA DI	FI	60.900,00	29.650,00	0,0344827	0,0344827	1,0500000	10,5000000	N	S	2,2057778	S	A	29.650,00
17	2005A/TO1/171	TAKE AWAY DI ANNA TARTAGLIONE	FI	61.000,00	29.700,00	0,0344262	0,0344262	1,0500000	10,5000000	N	S	2,2042146	S	A	29.700,00
18	2005A/TO1/141	ESSE SERVICE SRL	PO	388.350,00	177.953,00	0,0148063	0,0148063	1,1500000	11,5000000	S	S	2,1765375	N	A	177.953,00
19	2005A/TO1/28	CENTRO ARMONIA DI BARBARA NENCIARINI & C.	PT	160.000,00	79.200,00	0,0251562	0,0251562	1,0604271	11,5000000	S	S	2,1739992	N	A	79.200,00
20	2005A/TO1/448	CENTRO SERVIZI DI LUCCHESI SUSANNA	PI	63.507,65	38.104,00	0,0330669	0,0330669	1,0500000	10,5000000	N	S	2,1666057	N	A	38.104,00
21	2005A/TO1/131	GEMMA SERVICE SRL	PO	399.442,00	177.953,00	0,0143951	0,0143951	1,1500000	11,5000000	S	S	2,1651605	N	A	177.953,00
22	2005A/TO1/27	ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RESP. LIMITATA	PO	70.000,00	40.800,00	0,0410714	0,0410714	0,9108190	11,5000000	S	S	2,1294071	N	A	40.800,00
23	2005A/TO1/137	GEMIGNANI SRL	PI	82.763,07	41.381,00	0,0380605	0,0253737	1,0500000	10,5000000	N	S	2,1213363	N	A	41.381,00
24	2005A/TO1/43	LAURA BERTI & C. SAS	PI	61.800,00	30.900,00	0,0266990	0,0266990	1,0559836	11,0000000	S	N	2,1055937	N	A	30.900,00

Allegato 1.3

Graduatoria confermata in data: 28/11/2006

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA TOSCANA

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 218 **Num. progetti agevolati:** 44

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0229849	0,0227111
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0196715	0,0207491
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,8477431	0,3090875
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	4,3142202	5,2183767

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cof.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
25	2005A/TO1/101	STEZIANO SRL	PI	72.501,00	36.250,00	0,0376547	0,0246204	1,0500000	10,5000000	N	S	2,1050845	N	A	36.250,00
26	2005A/TO1/98	PIZZERIA IL GATTO E LA VOLPE DI DIANI MARIA PIA	FI	92.399,05	46.199,00	0,0238097	0,0119049	1,1000000	11,0000000	S	N	1,9959355	N	A	46.199,00
27	2005A/TO1/348	L.A. DI BRUNETTI LUISA E PRATI ANNAMARIA	FI	60.900,00	29.650,00	0,0188835	0,0188835	1,0464543	11,5000000	S	S	1,9543404	S	A	29.650,00
28	2005A/TO1/138	CAFFE' DRAGO DI GHERARDI ALESSIA	PI	61.224,49	30.612,00	0,0343000	0,0171500	1,0500000	10,5000000	N	S	1,9527604	N	A	30.612,00
29	2005A/TO1/285	AZIENDA AGRICOLA LE COLLINE DI MANZANO DI	FI	130.575,00	62.687,00	0,0220180	0,0220180	1,0173871	11,5000000	S	S	1,9470233	N	A	62.687,00
30	2005A/TO1/461	EVERGREEN DI MARCHETTI CLAUDIA	PI	119.199,00	56.599,00	0,0335573	0,0335573	1,0000000	10,0000000	N	N	1,9225924	N	A	56.599,00
31	2005A/TO1/483	MC DI NALDONI MANOLO E FARINA CLARA SAS	FI	62.800,00	30.600,00	0,0200637	0,0200637	1,0500000	10,5000000	N	S	1,8068350	N	A	30.600,00
32	2005A/TO1/405	PASQUINI MARIA	PI	99.139,25	49.569,00	0,0264780	0,0158867	1,0413354	10,5000000	N	S	1,8031382	S	A	49.569,00
33	2005A/TO1/339	LAVANDERIA IL BORGO DI SQUILLONI PATRIZIA E	FI	61.000,00	29.700,00	0,0000000	0,0000000	1,1500000	11,5000000	S	S	1,7668789	S	A	29.700,00
34	2005A/TO1/343	MUS.AR.T.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA	FI	95.060,00	44.230,00	0,1020408	0,0915211	1,0000000	0,0000000	N	N	1,7489807	N	A	44.230,00
35	2005A/TO1/300	SESTO JEANS SAS DI LUCA GIOVANNETTI E C.	FI	97.500,00	47.950,00	0,0484615	0,0323077	0,8566946	10,5000000	N	S	1,7335756	N	A	47.950,00
36	2005A/TO1/398	IL GLICINE DI NUTI STEFANIA	FI	61.000,00	29.700,00	0,0172131	0,0172131	1,0500000	10,5000000	N	S	1,7279650	N	A	29.700,00
37	2005A/TO1/350	TSVETKOVA IVANKA	PI	61.727,48	30.863,00	0,0170102	0,0170102	1,0500000	10,5000000	N	S	1,7223512	N	A	30.863,00
38	2005A/TO1/319	TOP DISPLAY SAS DI NINCHERI ELENA	PO	78.000,00	46.800,00	0,0256410	0,0256410	1,0000000	10,0000000	N	N	1,7035653	N	A	46.800,00
39	2005A/TO1/105	FORMANOVA PUBBLICITA' & MARKETING SRL	PI	62.078,57	27.439,00	0,0338281	0,0000000	1,0500000	10,5000000	N	S	1,6985643	N	A	27.439,00
40	2005A/TO1/406	CATASTINI ROSITA	FI	62.438,78	31.219,00	0,0168165	0,0168165	1,0427464	10,5000000	N	S	1,6935241	N	A	31.219,00
41	2005A/TO1/60	CENTRO ESTETICO NANA' DI BERTEI BARBARA	LU	79.928,47	47.957,00	0,0250224	0,0250224	1,0000000	10,0000000	N	N	1,6864500	S	A	47.957,00
42	2005A/TO1/55	BANDECCA SERVICES DI BANDECCA MONICA	PI	60.100,00	30.050,00	0,0249584	0,0249584	1,0000000	10,0000000	N	N	1,6846792	S	A	30.050,00
43	2005A/TO1/198	MIRABILIA SRL	FI	70.000,00	34.200,00	0,0150000	0,0150000	1,0500000	10,5000000	N	S	1,6667333	N	A	34.200,00
44	2005A/TO1/205	KPPR SRL	PI	176.425,00	88.212,00	0,0289075	0,0198385	1,0000000	10,0000000	N	N	1,6628186	N	P	71.371,00
45	2005A/TO1/23	AZ. AGRICOLA LA CARBONAIA PANICHI STEFANIA	FI	176.675,00	87.137,00	0,0148578	0,0148578	1,0500000	10,5000000	N	S	1,6627989	N	N	0,00
46	2005A/TO1/258	FASCINO&FASCINO SRL	PI	207.332,87	103.666,00	0,0241158	0,0241158	1,0000000	10,0000000	N	N	1,6613662	N	N	0,00
47	2005A/TO1/347	LE CHARME DI PIERINI MONICA & C SNC	PI	69.000,00	32.900,00	0,0223189	0,0223189	0,9553779	11,0000000	S	N	1,6589131	S	N	0,00
48	2005A/TO1/4	IL TANNINO SRL	FI	330.000,00	164.200,00	0,0190909	0,0095454	1,0500000	10,5000000	N	S	1,6419065	N	N	0,00

Allegato 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA TOSCANA

Graduatoria confermata in data: 28/11/2006

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 218 Num. progetti agevolati: 44

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0229849	0,0227111
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0196715	0,0207491
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,8477431	0,3090875
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	4,3142202	5,2183787

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cof.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
49	2005A/TO1/451	CARAMELLI FEDERICA	PT	148.067,75	88.840,00	0,0405220	0,0067537	1,0000000	10,0000000	N	N	1,6270531	N	N	0,00
50	2005A/TO1/24	LA CAMBUSA SRL	GR	87.226,78	43.613,00	0,0917150	0,0917150	1,0000000	0,0000000	N	N	1,6153866	N	N	0,00
51	2005A/TO1/3	L.ANA.R.TEX DI PATRIZIA ROSATI	PO	81.456,55	48.873,00	0,0128903	0,0128903	1,0500000	10,5000000	N	S	1,6083624	N	N	0,00
52	2005A/TO1/432	A.FO.RI.S.MA. SOCIETA' COOPERATIVA A	PI	188.066,33	85.833,00	0,0167494	0,0055832	1,0500000	10,5000000	N	S	1,5538894	N	N	0,00
53	2005A/TO1/390	LABOSTUDIO SRL	PI	199.967,41	96.783,00	0,0115018	0,0115018	0,9813769	11,5000000	S	S	1,5395576	N	N	0,00
54	2005A/TO1/420	BERTELLI SANDRA	PI	69.863,00	34.931,00	0,0357843	0,0357843	0,8574548	10,0000000	N	N	1,5230279	S	N	0,00
55	2005A/TO1/485	SIMPLE SUN DI TASSINARI BEATRICE E MOLINARO	FI	144.375,61	72.187,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	11,0000000	S	N	1,5092972	S	N	0,00
56	2005A/TO1/173	FDM DI CLAUDIA CARMIGNANI	FI	167.730,00	83.865,00	0,0813808	0,0813808	1,0500000	0,0000000	N	S	1,4912278	N	N	0,00
57	2005A/TO1/237	IL CUCCIOLO DI CAPINERI VERONICA	FI	109.650,00	54.825,00	0,0136799	0,0136799	1,0000000	10,0000000	N	N	1,3726272	N	N	0,00
58	2005A/TO1/14	PROGETTIFICIO TINGHI DI PADUANI MARIA LUISA	PO	74.528,89	44.717,00	0,0134176	0,0134176	1,0000000	10,0000000	N	N	1,3653699	N	N	0,00
59	2005A/TO1/301	EDICOLA E CARTOLERIA ANNI 80 DI BEATRICE	PO	66.268,50	39.761,00	0,0150901	0,0150901	0,9808183	10,0000000	N	N	1,3495853	N	N	0,00
60	2005A/TO1/12	CASTELLINI MARIA	LU	93.000,00	55.800,00	0,0107527	0,0107527	1,0000000	10,0000000	N	N	1,2916379	N	N	0,00
61	2005A/TO1/1	ALEDO LAVANDERIA AD ACQUA AUTOMATICA DI	FI	70.000,00	34.200,00	0,0000000	0,0000000	1,0500000	10,5000000	N	S	1,2517154	N	N	0,00
62	2005A/TO1/15	PRENOTAZIONI 24 DI CIONI ENRICO & C. SAS	LI	112.889,76	56.444,00	0,0814954	0,0726372	1,0000000	0,0000000	N	N	1,2045562	N	N	0,00
63	2005A/TO1/381	IL CAFFE' DI SABRINA E SIMONA GALLI SNC	FI	251.206,00	125.603,00	0,0059712	0,0059712	1,0000000	10,0000000	N	N	1,1593440	N	N	0,00
64	2005A/TO1/271	STUDIO AD ES DI SPIDALIERI ELISSA	FI	219.500,00	108.750,00	0,0095672	0,0095672	0,9321160	10,5000000	N	S	1,1350257	S	N	0,00
65	2005A/TO1/248	CHARLIE'S DI PAOLA RAGGI	AR	135.000,00	67.500,00	0,0177778	0,0177778	0,8814815	10,0000000	N	N	1,1025609	N	N	0,00
66	2005A/TO1/207	AZIENDA AGRICOLA IL POZZO DI CARLA VENERI	AR	260.000,00	130.000,00	0,0230769	0,0115385	0,8795670	10,0000000	N	N	1,0761542	N	N	0,00
67	2005A/TO1/191	COLPO DI TESTA DI NUTI ELEONORA E MARINARO	FI	60.764,91	30.382,00	0,0126718	0,0126718	0,8517876	11,0000000	S	N	1,0568497	S	N	0,00
68	2005A/TO1/414	SESTO JEANS SAS DI LUCA GIOVANNETTI & C.	FI	61.000,00	24.900,00	0,0654099	0,0654099	1,0500000	0,0000000	N	S	1,0493473	N	N	0,00
69	2005A/TO1/204	MI BAR DI GIUSTI DORALISA	LU	61.450,00	36.870,00	0,0000000	0,0000000	1,0000000	10,0000000	N	N	0,9941337	S	N	0,00
70	2005A/TO1/46	SARA CARTOVIDEO SNC DI DA COSTA SARA E C.	LU	169.897,96	101.938,00	0,0000000	0,0000000	0,9594744	10,0000000	N	N	0,8630200	N	N	0,00
71	2005A/TO1/368	CASA AL CHIANTI DI GOLINO FRANCESCA	FI	75.029,00	37.514,00	0,0266564	0,0066641	0,7895379	10,0000000	N	N	0,7616870	N	N	0,00
72	2005A/TO1/463	PUCCI MANUELA	PI	395.167,34	177.953,00	0,0161957	0,0108815	0,8060521	10,0000000	N	N	0,7379135	S	N	0,00

Allegato 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA TOSCANA

Graduatoria confermata in data: 28/11/2006

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 218 **Num. progetti agevolati:** 44

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0229649	0.0227111
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0196715	0.0207491
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,8477431	0.3090675
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	4,3142202	5.2183767

A Posiz. in grad.	B Numero di progetto	C Denominazione Sociale	D Prov.	E Imp. dell'inv. tot. ammesso	F Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	G 1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ Inv. compl. ammissibile	H 2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ Inv. compl. ammissibile	I 3 Nuovi inv./ inv. tot.	I 4 Indicatore Regionale	M Maggiorazione 10% si/no	N Maggiorazione 5% si/no	O Punteggio complessivo	P Cof.le	Q Esito con-clusivo	R Importo dell'agevolazione concedibile
73	2005A/TO1/48	PAGANI MARA	LU	82.140,00	49.284,00	0,0000000	0,0000000	0,9164854	10,0000000	N	N	0,7239364	N	N	0,00
74	2005A/TO1/201	BIG JEANS SAS DI LUCA GIOVENNETTI & C.	FI	62.000,00	25.000,00	0,0508065	0,0508065	1,0500000	0,0000000	N	S	0,6453024	N	N	0,00
75	2005A/TO1/230	STOCCHI E TURINI SRL	AR	60.000,00	28.000,00	0,0383333	0,0383333	1,1500000	0,0000000	S	S	0,6237288	N	N	0,00
76	2005A/TO1/108	NUOVE IDEE DI GIUSTARINI LARA	AR	66.920,23	33.460,00	0,0149432	0,0149432	0,7552372	10,0000000	N	N	0,6156917	N	N	0,00
77	2005A/TO1/172	ADA SRL	AR	61.500,00	30.750,00	0,0373983	0,0373983	1,1500000	0,0000000	S	S	0,5978593	N	N	0,00
78	2005A/TO1/424	ENERGICA SRL	FI	93.146,11	46.573,00	0,0536791	0,0536791	1,0000000	0,0000000	N	N	0,5630147	N	N	0,00
79	2005A/TO1/134	PROFUMERIA LOLA DI BARCAROLI LOLA	FI	67.490,00	33.745,00	0,0148170	0,0148170	0,7268870	10,0000000	N	N	0,5204777	S	N	0,00
80	2005A/TO1/268	AUTO EQUIPE SRL	FI	350.000,00	175.000,00	0,0120000	0,0015000	0,7617922	10,5000000	N	S	0,4994686	N	N	0,00
81	2005A/TO1/419	ESTETICA PARIGI SNC DI PARIGI RITA & C.	AR	120.000,00	60.000,00	0,0366666	0,0366666	1,1000000	0,0000000	S	N	0,4158481	S	N	0,00
82	2005A/TO1/259	PURA VIDA DI GIANNETTI GABRIELLA & C. SAS	PO	150.000,00	89.000,00	0,0099667	0,0099667	0,6409994	11,5000000	S	S	0,3958513	S	N	0,00
83	2005A/TO1/117	ZOPPI DANIELA	MS	92.108,00	55.264,00	0,0000000	0,0000000	0,8124405	10,0000000	N	N	0,3873168	N	N	0,00
84	2005A/TO1/36	FASHION UP SRL	LU	179.057,01	89.528,00	0,0558481	0,0446785	0,9755323	0,0000000	N	N	0,3823699	N	N	0,00
85	2005A/TO1/280	PUNTO&ACCAPO SOCIETA' COOPERATIVA	LU	76.499,00	45.899,00	0,0431378	0,0431378	1,0281037	0,0000000	S	N	0,3622841	S	N	0,00
86	2005A/TO1/86	BERTI FLAVIA	MS	65.449,13	39.269,00	0,0595883	0,0672278	0,8497414	0,0000000	N	N	0,3508288	N	N	0,00
87	2005A/TO1/19	CASE E VILLE DI FRANCESCA ANDREINI	SI	65.283,70	32.641,00	0,0459533	0,0459533	1,0000000	0,0000000	N	N	0,3492583	N	N	0,00
88	2005A/TO1/354	IDEA 3 BODY ART SNC DI MASI SIMONA & C.	FI	65.000,00	32.500,00	0,0338461	0,0338461	1,1000000	0,0000000	S	N	0,3378110	N	N	0,00
89	2005A/TO1/444	NESOS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LI	120.862,50	19.076,00	0,0390940	0,0347503	1,0500000	0,0000000	N	S	0,2584394	N	N	0,00
90	2005A/TO1/304	FAST & GO EXPRESS TRASPORT SNC DI PERUZZI	SI	60.250,00	30.125,00	0,1168465	0,0127801	0,8231258	0,0000000	S	N	0,2338352	N	N	0,00
91	2005A/TO1/112	ARMAND SRL	FI	68.407,77	34.203,00	0,0643202	0,0482402	0,8662125	0,0000000	S	N	0,1920924	N	N	0,00
92	2005A/TO1/294	LOTHAR RUGGINI SRL	FI	273.394,45	136.697,00	0,0395582	0,0295726	1,0500000	0,0000000	N	S	0,1897096	N	N	0,00
93	2005A/TO1/328	TECNO VIDEO SRL	FI	200.000,00	100.000,00	0,0385000	0,0192500	1,1000000	0,0000000	S	N	0,1882492	N	N	0,00
94	2005A/TO1/145	LAVANDERIA FUTURA 2 SNC DI DI ROCCA ANNA	LI	91.777,00	45.888,00	0,0275668	0,0150365	1,1500000	0,0000000	S	S	0,1446738	N	N	0,00
95	2005A/TO1/293	CENTRO BENESSERE LOGICENTER SRL	SI	62.570,00	31.285,00	0,0383570	0,0383570	1,0000000	0,0000000	N	N	0,1390849	N	N	0,00
96	2005A/TO1/391	SPA MANAGEMENT SRL	FI	207.328,00	103.664,00	0,0194137	0,0194137	1,1500000	0,0000000	S	S	0,1002639	N	N	0,00

Allegato 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA TOSCANA

Graduatoria confermata in data: 28/11/2006

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 218 Num. progetti agevolati: 44

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0229849	0,0227111
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0196715	0,0207491
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,8477431	0,3090875
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	4,3142202	5,2183767

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cof.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
97	2005A/TO1/357	T.C.S. SRL	FI	400.000,00	177.953,00	0,0250000	0,0200000	0,5230383	10,0000000	N	N	0,0704095	N	N	0,00
98	2005A/TO1/302	CIUQUITO DI STANGHI MISCHELL & C. SNC	FI	62.851,84	31.425,00	0,0182970	0,0182970	1,1500000	0,0000000	S	S	0,0693672	N	N	0,00
99	2005A/TO1/7	FATTORIA VALACCHI DI BALLOTTI STEFANIA	FI	127.852,75	63.926,00	0,0131401	0,0049275	0,6059297	10,5000000	N	S	0,0598184	N	N	0,00
100	2005A/TO1/385	D.A.M. SRL	FI	93.330,48	46.665,00	0,0642877	0,0642877	0,1599959	10,0000000	N	N	0,0551464	N	N	0,00
101	2005A/TO1/154	GM FORNITURE SRL	LU	77.386,60	46.431,00	0,0129221	0,0129221	0,5980528	10,0000000	N	N	0,0512288	N	N	0,00
102	2005A/TO1/264	SOLE A PICCO SNC	FI	105.336,98	51.986,00	0,0208854	0,0208854	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,0207838	S	N	0,00
103	2005A/TO1/220	AZIENDA TURISTICA IL BORGHETTO ANDREA TAFI	PT	136.794,54	68.397,00	0,0307029	0,0230272	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,0219000	N	N	0,00
104	2005A/TO1/42	SEA LINE SRL	LI	245.163,93	121.981,00	0,0140722	0,0140722	1,1500000	0,0000000	S	S	-0,0475239	N	N	0,00
105	2005A/TO1/140	S.T. SRL	LI	200.000,00	100.000,00	0,0325000	0,0300000	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,0591118	N	N	0,00
106	2005A/TO1/53	SEMA SRL	FI	208.141,60	104.070,00	0,0384354	0,0240221	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,0671400	N	N	0,00
107	2005A/TO1/471	PROMOVITA SAS DI DOROTA WAGA E C.	SI	173.870,86	85.735,00	0,0132282	0,0132282	1,1500000	0,0000000	S	S	-0,0708757	N	N	0,00
108	2005A/TO1/126	LA GIOCONDA SRL	PI	99.250,00	49.625,00	0,0100756	0,0100756	0,5845938	10,0000000	N	N	-0,0710721	N	N	0,00
109	2005A/TO1/161	CORTONA VACANZE DI GRILLI NADIA	AR	250.000,00	124.000,00	0,0239400	0,0239400	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,0980361	N	N	0,00
110	2005A/TO1/260	MONICA BRUNI SRL	PT	236.000,00	118.200,00	0,0120798	0,0120798	1,1500000	0,0000000	S	S	-0,1026494	N	N	0,00
111	2005A/TO1/120	BAGNO RISTORANTE LA VELA DI ANTONIOLI	MS	79.000,35	47.400,00	0,0506327	0,0379745	0,8558403	0,0000000	N	N	-0,1706950	N	N	0,00
112	2005A/TO1/5	LOVI SERENA	LU	67.890,61	33.945,00	0,0294592	0,0294592	0,9646490	0,0000000	N	N	-0,2214703	S	N	0,00
113	2005A/TO1/489	LA RIPA DI CORCHIA ALESSIA E ANNALISA & C.	GR	200.000,00	100.000,00	0,0165000	0,0110000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,2216399	N	N	0,00
114	2005A/TO1/459	ELIOS DORIS SNC DI FAEDDA LILIANA SABRINA &	LU	165.398,54	82.699,00	0,0166265	0,0106410	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,2251595	N	N	0,00
115	2005A/TO1/252	ROSSI & ROSSI SRL	LU	86.395,35	43.197,00	0,0066554	0,0066554	1,1500000	0,0000000	S	S	-0,2527309	N	N	0,00
116	2005A/TO1/449	ANTICO PODERE	SI	360.000,00	54.777,00	0,0175000	0,0175000	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,2762170	N	N	0,00
117	2005A/TO1/208	AUTO VIANELLO SRL	MS	242.052,49	142.251,00	0,0173516	0,0173516	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,2803230	N	N	0,00
118	2005A/TO1/127	LE DONNE DI IRMA SRL	GR	292.500,00	146.250,00	0,0112820	0,0112820	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,2864893	N	N	0,00
119	2005A/TO1/169	BAR RISTORANTE "DA RENATA" SNC DI DE MATTEO	PI	62.688,00	31.344,00	0,0271184	0,0239280	0,3804761	10,0000000	N	N	-0,3060507	N	N	0,00
120	2005A/TO1/136	FABBRINI MONICA	FI	71.428,57	35.714,00	0,0147000	0,0147000	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,3536871	N	N	0,00

Allegato 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA TOSCANA

Graduatoria confermata in data: 28/11/2006

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 218 Num. progetti agevolati: 44

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0229849	0,0227111
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0196715	0,0207491
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,8477431	0,3090875
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	4,3142202	5,2163767

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Pos z. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cof.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
121	2005A/TO1/446	IL GIRASOLE DI RINALDI MARTA	PI	110.098,98	55.049,00	0,0143053	0,0143053	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,3646076	N	N	0,00
122	2005A/TO1/462	TENUTA DI CORSANO SRL	SI	161.164,21	80.582,00	0,0068254	0,0068254	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,4097939	N	N	0,00
123	2005A/TO1/342	PICCIONI CINZIA	PO	81.555,98	48.933,00	0,0122615	0,0122615	0,4525106	10,0000000	N	N	-0,4379257	S	N	0,00
124	2005A/TO1/184	CENTRO ESTETICO ESSERE DI BERTOLINI	MS	96.295,85	57.777,00	0,0109039	0,0109039	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,4587171	S	N	0,00
125	2005A/TO1/481	IDEA 3 SNC DI RISALITI GIANNA & C.	FI	65.306,25	30.853,00	0,0252656	0,0252656	0,9255391	0,0000000	S	N	-0,4640316	S	N	0,00
126	2005A/TO1/223	CENTRO ESTETICO BELLEZZA E BENESSERE DI	SI	60.978,99	30.489,00	0,0163991	0,0163991	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,4684432	S	N	0,00
127	2005A/TO1/396	ONID SAS DI FARNOCCHIA MICHELINA & C.	LU	203.000,00	101.500,00	0,0785715	0,0677340	0,5084627	0,0000000	S	N	-0,4952448	N	N	0,00
128	2005A/TO1/422	PRATO FEDERICA	LU	69.800,00	34.700,00	0,0143266	0,0143266	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,5257847	N	N	0,00
129	2005A/TO1/429	TABACCHI STROZZI DI MENICHETTI ELENA	PO	64.500,00	38.700,00	0,0232558	0,0232558	0,3302326	10,0000000	N	N	-0,5293465	N	N	0,00
130	2005A/TO1/224	IDEE DONNA DI BAGLIONI GIGLIOLA	SI	62.340,05	31.170,00	0,0160411	0,0160411	0,9819333	0,0000000	N	N	-0,5367999	S	N	0,00
131	2005A/TO1/146	PEPERCLEAN SRL	FI	133.575,00	66.787,00	0,0374322	0,0149729	0,8983717	0,0000000	N	N	-0,5400302	N	N	0,00
132	2005A/TO1/51	CACAO SRL	LU	151.650,00	75.825,00	0,0072535	0,0072535	1,0514655	0,0000000	S	N	-0,5549744	N	N	0,00
133	2005A/TO1/289	FRASE SRL	FI	182.812,50	91.406,00	0,0164103	0,0109402	0,9933491	0,0000000	N	N	-0,5687403	N	N	0,00
134	2005A/TO1/233	RISTORANTE ROSMARINO DI BIAGI ANGELICA	LU	210.480,00	105.240,00	0,0161536	0,0095021	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,5714060	N	N	0,00
135	2005A/TO1/440	SASSI VERONICA AZIENDA AGRICOLA	PI	398.750,00	177.953,00	0,0026332	0,0026332	0,4582079	10,5000000	N	S	-0,5900722	N	N	0,00
136	2005A/TO1/25	I BORGIA DI BORGIA LAURA &C. SNC	LU	72.612,24	16.217,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,5986381	N	N	0,00
137	2005A/TO1/176	A&R SRL	FI	98.030,00	49.015,00	0,0102010	0,0102010	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,6399312	N	N	0,00
138	2005A/TO1/110	LA COSE DA SALVARE DI CECILIA E ANNARITA	LU	106.161,00	53.080,00	0,0094197	0,0094197	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,6615482	N	N	0,00
139	2005A/TO1/397	PIERACCINI SILVIA	GR	112.072,50	56.036,00	0,0098151	0,0089228	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,6635096	N	N	0,00
140	2005A/TO1/286	NUOTO ESTREMO DI CATERINA MENAPACE	FI	227.000,00	113.500,00	0,0088106	0,0088106	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,6784007	N	N	0,00
141	2005A/TO1/72	GAVINI NICOLETTA	MS	131.100,00	75.660,00	0,0152555	0,0152555	0,9381776	0,0000000	N	N	-0,7001000	S	N	0,00
142	2005A/TO1/371	TECHNE DI ELENA NESTI E ROBERTA DOVERI SNC	FI	77.560,00	32.680,00	0,0000000	0,0000000	1,0634590	0,0000000	S	N	-0,7168603	N	N	0,00
143	2005A/TO1/8	BEVERAGE COMPANY SRL	FI	67.344,45	33.672,00	0,0170764	0,0170764	0,9159319	0,0000000	S	S	-0,7216916	N	N	0,00
144	2005A/TO1/44	LA VALLE DELLA NOTTE DI GIORGIA VALLE E	PT	83.670,00	41.835,00	0,0262937	0,0262937	0,8370623	0,0000000	S	N	-0,7218379	N	N	0,00

Allegato 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA TOSCANA

Graduatoria confermata in data: 28/11/2006

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 218 Num. progetti agevolati: 44

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0229849	0,0227111
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0196715	0,0207491
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,8477431	0,3090875
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	4,3142202	5,2183767

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammiss bile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cof.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
145	2005A/TO1/190	GOCCE DI PEDRUZZI CLAUDIA & C. SAS	MS	161.140,39	96.684,00	0,0062058	0,0062058	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,7504699	S	N	0,00
146	2005A/TO1/56	BECCANINA SRL UNIPERSONALE	GR	400.000,00	61.536,00	0,0075000	0,0050000	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,7508083	N	N	0,00
147	2005A/TO1/123	S.C.A. SAS DI DOTT. PASQUINI NELLA & C.	MS	154.728,91	89.837,00	0,0135721	0,0135721	0,9350314	0,0000000	N	S	-0,7568550	N	N	0,00
148	2005A/TO1/37	CUPIDO SPOSE DI CHESI ESMERALDA	SI	159.255,00	79.627,00	0,0062792	0,0062792	0,9963526	0,0000000	N	N	-0,7602397	N	N	0,00
149	2005A/TO1/185	AZ. AGRICOLA LA PROVENCA DI ARIANNA ANGELI	SI	163.672,28	81.536,00	0,0000000	0,0000000	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,7604046	N	N	0,00
150	2005A/TO1/227	LA ROSA DEI VENTI DI ASSATOURIAN ILEN REBEKA	LU	90.560,01	44.739,00	0,0055212	0,0055212	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,7694113	N	N	0,00
151	2005A/TO1/299	AZ. AGR. MONTAUTO II DI GORI COSTANTINO,	FI	325.998,19	162.999,00	0,0128835	0,0096626	0,9460304	0,0000000	N	S	-0,7868910	N	N	0,00
152	2005A/TO1/364	SVILUPPO PG SRL	FI	298.760,00	148.330,00	0,0066943	0,0033472	0,9966528	0,0000000	N	N	-0,7961773	N	N	0,00
153	2005A/TO1/196	SOCIETA' AGRICOLA CASALE DE MORI	AR	399.966,60	177.953,00	0,0045004	0,0045004	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,7976547	N	N	0,00
154	2005A/TO1/369	TOP MODA DI GHINI FLOREANA, GHINI MAELA,	LU	179.950,00	107.970,00	0,0000000	0,0000000	0,4452105	10,0000000	N	N	-0,8007933	S	N	0,00
155	2005A/TO1/355	CASE ROSSE DI TROIANI KATIA, SILVIA & C. SAS	SI	143.125,00	71.562,00	0,0034934	0,0034934	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,8255162	N	N	0,00
156	2005A/TO1/179	CASTORI SRL	LU	151.750,00	75.875,00	0,0032949	0,0032949	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,8310083	N	N	0,00
157	2005A/TO1/81	BENUCCI CRISTIANA (PODERE SANT' EUGENIO)	SI	293.009,65	175.025,00	0,0027303	0,0027303	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,8466295	N	N	0,00
158	2005A/TO1/16	AZIENDA AGRICOLA PODERE CUNINA DI FREDDI	SI	185.937,50	92.968,00	0,0026891	0,0026891	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,8477694	N	N	0,00
159	2005A/TO1/475	IANUS SRL	GR	168.910,00	101.346,00	0,0102126	0,0102126	0,9279173	0,0000000	S	S	-0,8728216	N	N	0,00
160	2005A/TO1/74	GEONOVA SRL	LU	162.000,00	97.200,00	0,0033950	0,0000000	0,3444543	11,0000000	S	N	-0,8902965	N	N	0,00
161	2005A/TO1/240	L'IMPRONTA DI EVANGELISTI ELENA LAURA	LU	123.185,00	18.951,00	0,0162357	0,0162357	0,8666395	0,0000000	N	N	-0,9044293	N	N	0,00
162	2005A/TO1/427	LAMI CARLETTI ROSANNA	LI	93.959,85	46.979,00	0,0021286	0,0021286	0,9870641	0,0000000	N	N	-0,9051292	N	N	0,00
163	2005A/TO1/194	TENNIS CORNER DI BARTOLINI A. E ZONTA D. SAS	FI	64.000,00	32.000,00	0,0000000	0,0000000	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,9221711	N	N	0,00
163	2005A/TO1/234	STEFANINI SARA	LI	195.441,33	117.264,00	0,0000000	0,0000000	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,9221711	N	N	0,00
163	2005A/TO1/356	MASBOND SRL	LU	99.375,00	49.687,00	0,0000000	0,0000000	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,9221711	N	N	0,00
166	2005A/TO1/312	FATTORIA MORIANO DI BECATTINI ROBERTA	FI	400.000,00	58.018,00	0,0026250	0,0026250	0,9751567	0,0000000	N	S	-0,9299193	N	N	0,00
167	2005A/TO1/399	DOLCE VITA DI MERGHER ILARIA	PT	100.000,00	49.000,00	0,0126000	0,0126000	0,8896270	0,0000000	N	S	-0,9306492	S	N	0,00
168	2005A/TO1/170	CIOLI SILVANA	PT	78.500,00	39.250,00	0,0063694	0,0063694	0,9337568	0,0000000	N	N	-0,9602621	N	N	0,00

Allegato 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA TOSCANA

Graduatoria confermata in data: 28/11/2006

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 218 **Num. progetti agevolati:** 44

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0229849	0,0227111
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0196715	0,0207491
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,8477431	0,3090675
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	4,3142202	5,2183767

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cof.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
169	2005A/TO1/315	2M DI FILINI MARINELLA E ROSSI MARTINA SNC	MS	156.591,25	93.954,00	0,0646269	0,0435529	0,5229574	0,0000000	S	N	-0,9821710	N	N	0,00
170	2005A/TO1/84	NEW GAS AUTO DI GIOVANNETTI LORIANA	PI	178.800,00	89.400,00	0,0167785	0,0167785	0,2420141	10,0000000	N	N	-0,9939755	N	N	0,00
171	2005A/TO1/393	OTTICA PARDINI SNC DI DANIELA E MONICA	LI	61.540,00	30.770,00	0,0178746	0,0000000	0,8974056	0,0000000	S	N	-1,0179851	N	N	0,00
172	2005A/TO1/378	TUTTO PC DI BERTOLACCINI GIOIA	LU	61.755,10	32.253,00	0,0161930	0,0161930	0,8260988	0,0000000	N	N	-1,0367731	S	N	0,00
173	2005A/TO1/456	BUILDINGS & GROUNDS DI AQUARO DONATELLA	PI	102.178,57	48.689,00	0,0133589	0,0133589	0,2276396	10,5000000	N	S	-1,0392796	N	N	0,00
174	2005A/TO1/88	CHICCO NERO DI STOLLO CASSANDRA E	PO	110.025,00	66.015,00	0,0149966	0,0099977	0,1949857	11,0000000	S	N	-1,0760751	N	N	0,00
175	2005A/TO1/69	F.I.A. SNC DI CINI A. & C.	GR	185.102,50	92.551,00	0,0037817	0,0037817	0,9189638	0,0000000	N	N	-1,0797183	N	N	0,00
176	2005A/TO1/309	CENTROCONTABILE SNC DI GRAZIANA	FI	100.000,00	49.200,00	0,0080500	0,0080500	0,2008102	11,5000000	S	S	-1,0813370	N	N	0,00
177	2005A/TO1/307	D'AGUI' TERZILIA	FI	76.442,00	38.221,00	0,0130818	0,0130818	0,8378858	0,0000000	N	N	-1,0847186	S	N	0,00
178	2005A/TO1/265	EKO TREND SRL	FI	77.152,33	38.576,00	0,0285150	0,0285150	0,6903712	0,0000000	S	N	-1,1349734	N	N	0,00
179	2005A/TO1/164	BAGNO CARLO SAS DI MATTUGINI CARLA & C.	LU	185.745,90	91.312,00	0,0118441	0,0118441	0,8304153	0,0000000	S	N	-1,1431326	N	N	0,00
180	2005A/TO1/226	I PICCOLISSIMI DI THAMM ANDREA	MS	182.507,47	81.213,00	0,0082188	0,0082188	0,8422768	0,0000000	N	N	-1,2050611	N	N	0,00
181	2005A/TO1/472	RAPPRESENTANZE VENTURINI-MASELLI E C. DI	FI	190.483,00	95.241,00	0,0052498	0,0052498	0,8656626	0,0000000	N	N	-1,2115462	N	N	0,00
182	2005A/TO1/372	LUNARDI PATRIZIA	PT	66.374,00	33.187,00	0,0000000	0,0000000	0,9044232	0,0000000	N	N	-1,2313936	S	N	0,00
183	2005A/TO1/409	ALESSANDRI ROSETTA	LI	108.000,00	54.000,00	0,0074074	0,0046296	0,8491968	0,0000000	N	N	-1,2452850	N	N	0,00
184	2005A/TO1/67	VITALESTA CRISTIANA	SI	95.734,00	47.867,00	0,0000000	0,0000000	0,8819508	0,0000000	N	N	-1,3040992	N	N	0,00
185	2005A/TO1/75	AZIENDA AGRICOLA LE PRADE DI NARDO	LU	93.112,24	55.867,00	0,0000000	0,0000000	0,2407916	10,0000000	N	N	-1,4621559	N	N	0,00
186	2005A/TO1/488	LIFE CRONOS SRL	PO	400.000,00	189.020,00	0,0000000	0,0000000	0,1732925	11,0000000	S	N	-1,4889072	N	N	0,00
187	2005A/TO1/34	AZIENDA AGRICOLA IL MELOGRANO DI BARBARA	GR	100.000,00	50.000,00	0,0210000	0,0210000	0,6251377	0,0000000	N	S	-1,5539492	N	N	0,00
188	2005A/TO1/477	BAGNO ROSALBA DI DI COLO LUCIA	PI	210.000,00	105.000,00	0,0175000	0,0050000	0,6715267	0,0000000	N	S	-1,6814338	N	N	0,00
189	2005A/TO1/40	STUDIO AYUR VEDA DI ANGELOTTI MARIA	MS	62.797,50	37.678,00	0,0302560	0,0159242	0,5576805	0,0000000	N	N	-1,7233176	S	N	0,00
190	2005A/TO1/256	R.G.M. DI ROSANNA GHEZZI	GR	76.241,70	38.120,00	0,0262324	0,0131162	0,5833037	0,0000000	N	N	-1,7341668	N	N	0,00
191	2005A/TO1/363	IL PAVONE SNC DI SCOTTO DI SANTOLO CELESTE	LI	100.000,00	50.000,00	0,0000000	0,0000000	0,7439176	0,0000000	S	S	-1,7506821	N	N	0,00
192	2005A/TO1/276	TENUTA SANT'AGNESE DI FANETTI ELISABETTA	SI	80.831,75	40.115,00	0,0123714	0,0123714	0,6178298	0,0000000	N	N	-1,8163277	N	N	0,00

Allegato 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA TOSCANA

Graduatoria confermata in data: 28/11/2006

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 218 Num. progetti agevolati: 44

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0229849	0,0227111
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0196715	0,0207491
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,8477431	0,3090875
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	4,3142202	5,2183767

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov	Imp. dell'inv. tot. ammessc	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cof.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
193	2005A/TO1/250	BLU BAR DI ROGGIOLANI SARA VANNINI	SI	60.300,00	30.150,00	0,0597015	0,0281924	0,3448590	0,0000000	N	N	-1,8455287	N	N	0,00
194	2005A/TO1/97	VITA TOSCANA SRL UNIPERSONALE	LU	246.938,78	40.687,00	0,0085042	0,0085042	0,6211690	0,0000000	N	S	-1,9125213	N	N	0,00
195	2005A/TO1/91	ELLEGI SRL	PI	124.000,00	62.000,00	0,0080645	0,0064516	0,0000000	10,0000000	N	N	-2,0413887	N	N	0,00
196	2005A/TO1/206	PODOSPECIAL ITALY SRL	PT	168.843,00	61.173,00	0,0204332	0,0204332	0,4512609	0,0000000	S	S	-2,1321802	N	N	0,00
197	2005A/TO1/314	RICCI IVONNE	AR	67.600,00	33.800,00	0,0295858	0,0295858	0,3514194	0,0000000	N	N	-2,2019676	S	N	0,00
198	2005A/TO1/6	SOCIETÀ AGRICOLA DIONORA SAS DI CESARINI	SI	251.829,74	125.145,00	0,0034944	0,0034944	0,5568671	0,0000000	S	N	-2,2591696	N	N	0,00
199	2005A/TO1/83	GELATERIA APE REGINA DI QUINTAVALLE MILENA	LU	67.430,00	33.715,00	0,0074151	0,0074151	0,5106036	0,0000000	N	N	-2,3003700	N	N	0,00
200	2005A/TO1/54	VILLA DIONORI DI DIONORI ALBO E C. SNC	SI	75.000,00	37.500,00	0,0000000	0,0000000	0,5500227	0,0000000	N	N	-2,3779961	N	N	0,00
201	2005A/TO1/362	C.T.T.SRL CASA DI SPEDIZIONI	LI	61.750,00	37.050,00	0,0534413	0,0267207	0,1949895	0,0000000	S	N	-2,4343779	N	N	0,00
202	2005A/TO1/160	HOTEL CORANO DI PREDELLINI LORETTA SNC	GR	133.513,68	66.756,00	0,0041194	0,0041194	0,4818535	0,0000000	S	N	-2,4845709	N	N	0,00
203	2005A/TO1/70	ISTITUTO RADIOLOGICO MARTINI SRL	LU	397.000,00	61.075,00	0,0079345	0,0052897	0,4579023	0,0000000	N	S	-2,4947452	N	N	0,00
204	2005A/TO1/65	AZIENDA AGRICOLA CASTELLO DI BUCIGNANO DI	PI	166.690,00	78.806,00	0,0094486	0,0094486	0,4155943	0,0000000	N	S	-2,5514938	N	N	0,00
205	2005A/TO1/401	BAR GELATERIA ORSI SAS DI LA FERLA FEDERICO	LU	75.000,00	37.500,00	0,0400000	0,0533333	0,0466667	0,0000000	N	N	-2,7070255	N	N	0,00
206	2005A/TO1/209	FLOAREA DE COLT DI GHEORGHICA MELANIA	FI	64.140,00	32.070,00	0,0514500	0,0514500	0,0000000	0,0000000	S	N	-2,7339896	N	N	0,00
207	2005A/TO1/273	AZ. AGR. MARIA CRISTINA ROCCHI	SI	108.700,00	54.350,00	0,0289788	0,0193193	0,2243660	0,0000000	N	S	-2,7694831	N	N	0,00
208	2005A/TO1/476	VILLA MARGHERITA SRL UNIPERSONALE	LI	159.375,00	79.687,00	0,0188235	0,0188235	0,1897114	0,0000000	N	N	-3,0229161	N	N	0,00
209	2005A/TO1/168	HOTEL RAPALLO SRL	FI	200.000,00	100.000,00	0,0050000	0,0050000	0,2082620	0,0000000	N	N	-3,3453654	N	N	0,00
210	2005A/TO1/139	BONISTALLI STEFANIA	PT	196.000,00	94.570,00	0,0000000	0,0000000	0,2119143	0,0000000	N	S	-3,4718883	N	N	0,00
211	2005A/TO1/150	TENUTA DEL FONTINO SRL	GR	254.437,55	152.662,00	0,0078605	0,0078605	0,1422087	0,0000000	N	N	-3,4799257	N	N	0,00
212	2005A/TO1/89	PENSIONE DEL BUONO DI DEL BUONO ASSUNTA	SI	234.775,00	117.387,00	0,0042594	0,0042594	0,1676297	0,0000000	N	N	-3,4973151	N	N	0,00
213	2005A/TO1/13	ALBERGO ROMA SRL	SI	200.000,00	100.000,00	0,0077000	0,0077000	0,1238492	0,0000000	S	N	-3,5437654	N	N	0,00
214	2005A/TO1/229	DONATI ROSSELLA	SI	130.063,00	65.031,00	0,0000000	0,0000000	0,1859496	0,0000000	N	N	-3,5558926	N	N	0,00
215	2005A/TO1/255	BULGARINI ANNA	GR	83.699,74	41.849,00	0,0000000	0,0000000	0,1290526	0,0000000	N	S	-3,7399732	N	N	0,00
216	2005A/TO1/31	LIFE CRONOS SRL	FI	390.000,00	59.998,00	0,0028205	0,0028205	0,0345281	0,0000000	S	N	-3,9677539	N	N	0,00

Allegato 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA TOSCANA

Graduatoria confermata in data: 28/11/2006

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 218 **Num. progetti agevolati:** 44

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0229849	0,0227111
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0196715	0,0207491
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,8477431	0,3090875
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	4,3142202	5,2183767

A	B	C	D	F	F	G	H	I	I	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cof.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
217	2005A/TO1/144	IL CHIOSCODEL PASSAGGINO DI TESTA E C. SNC	LI	70.000,00	42.000,00	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	N	N	-4,1575009	N	N	0,00
217	2005A/TO1/275	GRUPPO SERVIZI MULTIMEDIALI SRL	LU	60.000,00	30.000,00	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	S	N	-4,1575009	N	N	0,00

06A11969

DECRETO 21 dicembre 2006.

Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, relative al 6° bando, approvate dalla regione Basilicata.

IL DIRETTORE GENERALE
COORDINAMENTO INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante: «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto l'art. 1, comma 19, lettera *g)* del decreto-legge n. 181/2006, convertito, con modificazioni, con legge n. 233/2006, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006;

Vista la richiesta di avvalimento formulata con nota del 13 ottobre 2006 dal Ministro per i diritti e le pari opportunità e l'assenso espresso con nota in data 26 ottobre 2006 dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 concernente il «Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile»;

Visti in particolare gli articoli 12 e 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 concernenti le modalità per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi, nel caso di integrazione delle risorse statali da parte delle regioni;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, ora Ministero dello sviluppo economico 5 dicembre 2005, n. 946342 con la quale sono state stabilite le modalità e procedure per la concessione di erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2005 con il quale è stato fissato il termine per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, a favore dell'imprenditoria femminile;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2004 registrato all'Ufficio centrale di bilancio il 29 dicembre 2004, n. 388 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie alle Regioni e Province autonome da destinare agli interventi agevolativi a favore dell'imprenditoria femminile, nonché il D.D. di impegno 15 dicembre 2004 registrato all'Ufficio centrale di bilancio il 29 dicembre 2004, n. 6961 (capitolo 7420 piano di gestione 30), n. 4922 (capitolo 7480 piano di gestione 05) per un importo complessivo pari ad € 51.645.690,00 con il quale sono state ripartite le predette risorse tra le Regioni e Province autonome;

Visto il decreto ministeriale di impegno 3 agosto 2005 registrato all'Ufficio centrale di bilancio il 27 settembre 2005, n. 4934 con il quale a valere sulle risorse disponibili per l'anno 2004 è stato assegnato un ulteriore importo complessivo pari ad € 24.500.000,00 (capitolo 7420 piano di gestione 30) e sono state ripartite le predette risorse tra le Regioni e Province autonome;

Visto che la regione Basilicata ha provveduto all'integrazione delle risorse statali previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314;

Considerato che per le domande di agevolazione relative alle iniziative ricadenti nei territori della predetta Regione le attività inerenti la concessione ed erogazione dei benefici sono svolte, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, dalla Regione stessa;

Visto in particolare l'art. 13, comma 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 che stabilisce che il Ministero provvede alla pubblicazione delle graduatorie;

Vista la delibera della giunta regionale n. 1995 del 19 dicembre 2006 di approvazione delle graduatorie, trasmessa ai sensi del comma 9 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 dalla regione Basilicata;

Decreta:

Art. 1.

1. È disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 relative al 6° bando approvate dalla regione Basilicata, riportate nell'allegato 1 che forma parte integrante al presente decreto.

Roma, 21 dicembre 2006

Il direttore generale: VERDINELLI DE CESARE

Allegato 1.1

Graduatoria confermata in data: 23/11/2006

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA BASILICATA

Macrosettore: Agricoltura

Num. iniziative: 2 Num. progetti agevolati: 2

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0378918	0,0312658
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0378918	0,0312658
Nuovi investimenti / investimenti totali	1,0000000	0,0000000
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cot.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
1	2005A/BAB/175	ELICISUD DI SPORTIELLO STEFANIA & C S.N.C.	PZ	60.000,00	33.105,00	0,0600000	0,0600000	1,0000000	0,0000000	N	N	1,4242630		A	33.105,00
2	2005A/BAB/226	GRAMAZIO IDA	PZ	88.700,00	48.827,00	0,0157835	0,0157835	1,0000000	0,0000000	N	N	0,5757352		P	13.227,00

Allegato 1.2

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA BASILICATA

Graduatoria confermata in data: 23/11/2006

Macrosettore: Manifatturiero e assimilati

Num. iniziative: 11 Num. progetti agevolati: 6

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0238483	0,0156652
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0191777	0,0129894
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,8292292	0,2941450
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,9545455	3,1658691

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cof.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
1	2005A/BAB/149	DITTA PALLADINO GABRIELLA	PZ	77.379,00	56.984,00	0,0610631	0,0474935	0,9583613	0,0000000	N	S	1,5041622		A	56.984,00
2	2005A/BAB/295	OFFICINA ANDREAS DI ANGELINA MECCA S.A.S.	PZ	136.961,00	102.720,00	0,0251896	0,0251896	1,1500000	0,0000000	S	S	0,9535442		A	102.720,00
3	2005A/BAB/153	COP.AN DI COSTANZO DOMENICO FRANCESCO &	PZ	91.800,00	68.850,00	0,0343137	0,0114379	0,1054723	10,5000000	N	S	0,5762323		A	68.850,00
4	2005A/BAB/169	VISMEDIA DI FALABELLA ANNAMARIA	PZ	68.144,87	51.108,00	0,0308167	0,0308167	0,9473609	0,0000000	N	S	0,5023604		A	51.108,00
5	2005A/BAB/194	PORFIDIO VALENTINA EDIZIONE LIBRI	PZ	116.808,10	86.804,00	0,0179782	0,0179782	1,0500000	0,0000000	N	S	0,3089194		A	86.804,00
6	2005A/BAB/166	CARRIERO ANNA	PZ	137.800,00	103.350,00	0,0152395	0,0152395	1,0002765	0,0000000	N	S	0,0241748		P	74.619,00
7	2005A/BAB/145	CERRONI MICHELA	PZ	65.631,00	49.223,00	0,0152367	0,0152367	0,9619223	0,0000000	N	N	-0,1063356		N	0,00
8	2005A/BAB/193	ALIMENTARSI DI SILVANA MARCHESE	PZ	72.080,06	54.060,00	0,0277469	0,0277469	0,7674046	0,0000000	N	N	-0,2391224		N	0,00
9	2005A/BAB/296	VETRERIA IDEA VETRO DI PAOLICELLI MARIA	MT	87.808,00	64.456,00	0,0119579	0,0119579	0,8461351	0,0000000	N	S	-0,2985248		N	0,00
10	2005A/BAB/262	CAFFE' BRIAMONTE S.R.L.	PZ	127.256,00	95.442,00	0,0227887	0,0078582	0,6669846	0,0000000	N	N	-1,1348162		N	0,00
11	2005A/BAB/271	GEOSERVICE S.R.L.	PZ	62.668,00	47.001,00	0,0000000	0,0000000	0,5676038	0,0000000	N	N	-2,0905908		N	0,00

Allegato 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA BASILICATA

Graduatoria confermata in data: 23/11/2006

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 32 **Num. progetti agevolati:** 20

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0343833	0,0207414
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0332520	0,0215943
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,9424833	0,2183402
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	2,6250000	5,2777683

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cot.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
1	2005A/BAB/212	PRISMA.NET SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MT	61.957,00	46.467,00	0,0710170	0,0710170	1,1000000	11,0000000	S	N	3,3607659		A	46.467,00
2	2005A/BAB/216	LA.GM. S.N.C. DI GERMANO MARIA GRAZIA E	PZ	97.498,79	72.424,00	0,0471801	0,0471801	1,1500000	11,5000000	S	S	3,0079476		A	72.424,00
3	2005A/BAB/240	IL PUZZLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MT	69.609,35	52.207,00	0,0512862	0,0512862	0,9079216	10,5000000	N	S	1,8292248		A	52.207,00
4	2005A/BAB/237	RIBEL SNC	PZ	72.700,00	54.525,00	0,0790922	0,0790922	1,1500000	0,0000000	S	S	1,7339079		A	54.525,00
5	2005A/BAB/297	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PZ	100.716,63	74.956,00	0,0417012	0,0417012	0,9138995	10,5000000	N	S	1,5847327		A	74.956,00
6	2005A/BAB/170	ZOTTA LUCREZIA ROSARIA MARIA	PZ	81.835,56	61.376,00	0,0244393	0,0244393	1,0000000	10,0000000	N	N	1,3937711		A	61.376,00
7	2005A/BAB/182	LARDO ANGELA	PZ	65.700,00	48.225,00	0,0351598	0,0351598	0,7943829	10,5000000	N	S	0,8533554		A	48.225,00
8	2005A/BAB/165	UNIKA DI SIMONE ANNA	MT	81.530,00	52.616,00	0,0643935	0,0643935	1,0455118	0,0000000	N	S	0,8398606		A	52.616,00
9	2005A/BAB/159	ECOTEST DI GIOIA GIUSEPPINA, GINNARI	PZ	95.650,85	71.738,00	0,0360687	0,0360687	1,1500000	0,0000000	S	S	0,5139172		A	71.738,00
10	2005A/BAB/286	OFFICE TIME DI COLANGELO VITA CRESCENZA	PZ	63.100,00	43.125,00	0,0499208	0,0499208	1,0500000	0,0000000	N	S	0,4499669		A	43.125,00
11	2005A/BAB/147	MODA TRENDY SAS DI NICODEMO PIERA & C.	PZ	85.251,73	63.938,00	0,0337236	0,0337236	1,1500000	0,0000000	S	S	0,4474186		A	63.938,00
12	2005A/BAB/290	IMMAGINE DI PACE DONATINA E LUCIA CARMELA	PZ	63.096,00	45.922,00	0,0874858	0,0874858	0,7893497	0,0000000	S	S	0,3246652		A	45.922,00
13	2005A/BAB/312	MATERACEA S.R.L.	MT	106.000,00	70.400,00	0,0297170	0,0297170	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,1229398		A	70.400,00
14	2005A/BAB/264	OROFINO MARIA ADDOLORATA	PZ	71.175,00	53.381,00	0,0295048	0,0295048	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,1289570		A	53.381,00
15	2005A/BAB/210	SUPERMERCATI M.G. SRL	PZ	399.319,44	274.872,00	0,0143995	0,0115195	1,1500000	0,0000000	S	S	-0,1405535		A	274.872,00
16	2005A/BAB/223	OPERA SOC. COOP.	PZ	83.355,10	57.221,00	0,0023994	0,0023994	0,3736403	20,0000000	N	N	-0,1973315		A	57.221,00
17	2005A/BAB/281	BAR STOP DI COZZOLONGO ARCANGELA	MT	61.789,22	45.571,00	0,0509798	0,0509798	0,9005897	0,0000000	N	S	-0,2024289		A	45.571,00
18	2005A/BAB/291	MULIERI LUCIA	MT	116.180,00	76.252,00	0,0271131	0,0271131	1,0425341	0,0000000	N	S	-0,2308771		A	76.252,00
19	2005A/BAB/245	PUNTO MOBILI S.R.L.	PZ	63.620,44	47.715,00	0,0314364	0,0314364	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,3025566		A	47.715,00
20	2005A/BAB/190	FOTOSINTESI S.A.S. DI GIOVANNA LILIANA PESCE	PZ	147.142,00	110.356,00	0,0214079	0,0214079	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,3585557		P	24.024,00
21	2005A/BAB/183	PETRILLI MARIA	PZ	136.400,00	102.300,00	0,0230938	0,0230938	1,0352680	0,0000000	N	S	-0,3780376		N	0,00
22	2005A/BAB/202	STIGLIANO GRAZIA MARIA	MT	113.251,02	84.938,00	0,0185429	0,0185429	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,4397968		N	0,00
23	2005A/BAB/228	PERNIOLA GIOIELLI SNC DI PERNIOLA MARIA &	MT	103.326,50	77.494,00	0,0106459	0,0106459	1,0761394	0,0000000	S	N	-0,5443366		N	0,00
24	2005A/BAB/252	NON SOLO CAFFE' DI CAPECE ROSINA	PZ	90.383,00	67.787,00	0,0221281	0,0221281	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,5665064		N	0,00

Allegato 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA BASILICATA

Graduatoria confermata in data: 23/11/2006

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 32 Num. progetti agevolati: 20

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0343833	0.0207414
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0332520	0.0215943
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,9424933	0.2189402
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	2,6250000	5.2777683

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Col.lc	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
25	2005A/BAB/261	VERRE FILOMENA	MT	131.187,50	98.390,00	0,0096046	0,0096046	1,0371842	0,0000000	N	S	-0,7517903		N	0,00
26	2005A/BAB/176	CANORA LUCIA	MT	71.321,00	53.490,00	0,0147222	0,0000000	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,7526669		N	0,00
27	2005A/BAB/167	FERRARO TIZIANA	PZ	61.296,90	45.972,00	0,0171297	0,0171297	0,9901105	0,0000000	N	S	-0,7534128		N	0,00
28	2005A/BAB/266	LA TALPA DI DI BELLO DONATELLA	MT	68.222,00	51.166,00	0,0439741	0,0439741	0,7628025	0,0000000	N	N	-1,0304222		N	0,00
29	2005A/BAB/151	MARTINELLI MARIA GRAZIA	PZ	103.957,19	77.967,00	0,0303009	0,0303009	0,7635606	0,0000000	N	S	-1,4146822		N	0,00
30	2005A/BAB/185	NEW LOOK DI SORRENTINO FILOMENA E	PZ	142.606,92	106.955,00	0,0403206	0,0403206	0,6916916	0,0000000	S	S	-1,4588183		N	0,00
31	2005A/BAB/206	DI PALMA ANNA	PZ	119.728,00	89.796,00	0,0041761	0,0041761	0,6755592	0,0000000	N	N	-2,5574296		N	0,00
32	2005A/BAB/306	VIGGIANO MARIA ROSA	PZ	112.903,75	84.677,00	0,0371998	0,0185999	0,2096416	0,0000000	N	S	-4,0074558		N	0,00

06A11970

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 ottobre 2006.

Recepimento della direttiva n. 2004/103/CE della Commissione del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la direttiva n. 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli;

Considerata la necessità di recepire la direttiva n. 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 214 anzidetto;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 21 aprile 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 12 luglio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci provenienti da paesi terzi, elencati nell'allegato V, parte B, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, (denominati in appresso «prodotti in questione»).

2. Nei casi e nelle circostanze definiti dal presente decreto, il Servizio fitosanitario centrale, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, può stabilire che le ispezioni di cui all'art. 37, paragrafo 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sui prodotti in questione possono essere svolte in un luogo diverso dal primo punto di entrata. Nel caso del transito di merci non comunitarie il controllo d'identità ed il controllo fitosanitario possono svolgersi presso la sede dell'organismo ufficiale di destinazione, o in qualsiasi luogo vicino, nonché nel luogo di destinazione, compreso il sito di produzione, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. Le condizioni di cui all'art. 1 sono le seguenti:

a) accordo tra il Servizio fitosanitario centrale e gli Organismi ufficiali responsabili degli Stati membri dei punti di destinazione, che i controlli d'identità e fitosanitari (denominati in appresso «controlli») possono essere svolti in modo più accurato in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino, e

b) l'importatore o altro responsabile dei luoghi o delle sedi in cui si svolgeranno i controlli (denominato in appresso «richiedente») ha ottenuto l'autorizzazione, in esito alla procedura di cui all'art. 3, affinché i controlli su una spedizione costituita dai prodotti in questione siano svolti presso un «luogo di ispezione riconosciuto» che può essere:

la sede dell'organismo ufficiale di destinazione, oppure

un luogo vicino a tale sede, scelto o riconosciuto dalle autorità doganali e dall'organismo ufficiale responsabile, oppure

un luogo di destinazione riconosciuto dall'organismo ufficiale e dalle autorità doganali responsabili della zona in cui è situato il luogo di destinazione,

e

c) sono fornite le garanzie specifiche e i documenti richiesti per il trasporto di una spedizione costituita dai prodotti in questione (denominata in appresso «spedizione») verso il luogo di ispezione riconosciuto, nonché, se del caso, sono soddisfatte condizioni minime relative all'immagazzinamento di tali prodotti nei luoghi di ispezione in questione.

2. Le garanzie specifiche, i documenti e le condizioni minime di cui al paragrafo 1, lettera *c)*, sono:

a) l'imballaggio della spedizione o il mezzo di trasporto utilizzato per tale spedizione sono chiusi e sigillati in modo tale che i prodotti in questione non possano provocare infestazione o infezione durante il loro trasporto verso il luogo di ispezione riconosciuto e sono tali da non modificare l'identità dei prodotti. In casi debitamente motivati i Servizi fitosanitari regionali competenti possono ammettere spedizioni che non sono chiuse o sigillate, purché i prodotti in questione non possano provocare infestazione o infezione durante il loro trasporto verso il luogo di ispezione riconosciuto;

b) la spedizione è inviata al luogo di ispezione riconosciuto. Non sono consentite variazioni del luogo di ispezione, tranne a seguito di autorizzazione da parte dei competenti organismi ufficiali del punto di entrata e della destinazione richiesta, nonché delle autorità doganali responsabili della zona in cui è situato il luogo di ispezione richiesto;

c) fatti salvi i certificati di cui all'art. 37 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, la spedizione è scortata da un «documento fitosanitario di circolazione» contenente le informazioni richieste conformemente al modello che figura all'allegato I del presente decreto; il documento è compilato a macchina o a mano in stampatello leggibile oppure elettronicamente, d'intesa con i competenti organismi ufficiali del punto di entrata e di destinazione, ed è redatto in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità;

d) le pertinenti voci del documento di cui alla lettera *c)*, sono compilate e firmate dall'importatore della spedizione o da suoi rappresentanti in dogana e vidimata dal competente organismo ufficiale del punto di entrata;

e) nei casi di cui al comma 1, lettera *b)* terzo trattino, l'immagazzinamento della spedizione nel luogo di ispezione riconosciuto è tale da separare la spedizione sia dalle merci comunitarie sia dalle spedizioni infestate o sospettate di infestazione da organismi nocivi.

Art. 3.

1. L'importatore o altro responsabile dei luoghi o delle sedi in cui si svolgeranno i controlli, ai sensi dell'art. 2, lettera *b)*, presenta una domanda al Servizio fitosanitario centrale, tramite il Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di controllo proposto, per la valutazione e se del caso il riconoscimento dell'idoneità, sotto il profilo fitosanitario, dei luoghi proposti all'esecuzione dei controlli come luoghi di ispezione riconosciuti.

2. La domanda comprende un fascicolo tecnico contenente le informazioni necessarie per valutare l'idoneità dei luoghi proposti come luoghi di ispezione riconosciuti, in particolare:

a) informazioni relative ai prodotti in questione che si intende importare e ai luoghi in cui i prodotti importati in questione verranno immagazzinati o detenuti in attesa dei risultati definitivi dei controlli, segnatamente le modalità di separazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera *e)*; nonché

b) se del caso, pertinenti elementi di prova qualora i prodotti in questione siano destinati ad un soggetto cui è stata riconosciuta la qualifica di «destinatario autorizzato» e soddisfino le condizioni di cui all'art. 406 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione (1) oppure qualora i luoghi in questione siano soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 497 del medesimo regolamento.

3. Il Servizio fitosanitario centrale iscrive gli estremi della domanda, di cui al paragrafo 1, in un registro e comunica al richiedente che la domanda è stata accolta e che i luoghi in questione sono designati luoghi di ispezione riconosciuti, oppure che la domanda non è stata accolta con decisione motivata, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, che esamina le informazioni contenute nella domanda e valuta l'idoneità all'esecuzione dei controlli presso i luoghi di ispezione proposti, i quali devono soddisfare almeno i requisiti minimi stabiliti al punto 3, lettere *b)* e *c)*, dell'allegato della direttiva 98/22/CE della Commissione, oppure ulteriori requisiti che il Servizio fitosanitario centrale sentito il Comitato fitosanitario nazionale può imporre in modo non discriminatorio e giustificati dall'esigenza di permettere ispezioni efficaci, nonché le procedure a cui attenersi.

4. Il Servizio fitosanitario centrale conserva e, su richiesta, mette a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri l'elenco aggiornato dei luoghi di ispezione riconosciuti.

Art. 4.

1. Fatti salvi gli obblighi già stabiliti dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, l'importatore delle spedizioni per le quali è stato deciso che i relativi controlli possono essere svolti in un luogo di ispezione riconosciuto è assoggettato ai seguenti obblighi:

a) notifica l'introduzione dei prodotti in questione con sufficiente anticipo al competente organismo ufficiale di destinazione; nella comunicazione figurano in particolare:

i) il nome, l'indirizzo e l'ubicazione del luogo di ispezione riconosciuto;

ii) la data e l'ora prevista di arrivo dei prodotti in questione sul luogo di ispezione riconosciuto;

iii) se noto, il numero di serie che contraddistingue il documento fitosanitario di circolazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*;

iv) se noti, la data e il luogo di compilazione del documento fitosanitario di circolazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*;

v) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione ufficiale dell'importatore;

vi) il numero di riferimento del certificato fitosanitario e/o del certificato fitosanitario di riesportazione, o qualsiasi altro documento fitosanitario richiesto;

b) comunica al competente organismo ufficiale di destinazione eventuali variazioni relative alle informazioni fornite conformemente alla lettera *a)*.

Art. 5.

1. I Servizi fitosanitari regionali assicurano che i controlli sui prodotti in questione svolti sul luogo di ispezione riconosciuto soddisfino almeno le condizioni minime stabilite ai punti 1 e 2 e al punto 3, lettera *a)*, dell'allegato della direttiva 98/22/CE della Commissione, oppure ulteriori requisiti che il Servizio fitosanitario centrale su proposta del Comitato fitosanitario nazionale può imporre in modo non discriminatorio e giustificati dall'esigenza di consentire ispezioni efficaci.

Art. 6.

1. Se del caso, i Servizi fitosanitari regionali assicurano la cooperazione tra:

a) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'organismo ufficiale di destinazione; e

b) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale del punto di entrata; e

c) l'organismo ufficiale di destinazione e l'ufficio doganale di destinazione; e

d) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale di destinazione mediante lo scambio di pertinenti informazioni sui vegetali, prodotti vegetali o altre voci destinati all'importazione, nonché sugli imballaggi e i mezzi di trasporto, per iscritto o in via elettronica e utilizzando il documento fitosanitario di circolazione di cui all'art. 1, paragrafo 3, lettera *c)*.

2. Se il punto di entrata dei prodotti in questione nella Comunità e il luogo di ispezione riconosciuto sono situati in Stati membri diversi, la spedizione può essere inviata e i controlli possono essere eseguiti in un luogo di ispezione riconosciuto sulla base di un accordo tra gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri interessati. L'esistenza di tale accordo è indicata sul documento fitosanitario di circolazione.

3. Dopo l'ispezione dei prodotti sul luogo di ispezione riconosciuto, l'organismo ufficiale di destinazione certifica sul documento fitosanitario di circolazione, apponendovi il timbro di servizio e la data, che sono stati svolti i pertinenti controlli di identità e fitosanitari di cui all'art. 37, paragrafo 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. L'esito definitivo di tali controlli è indicato nella casella «Decisione». Tale disposizione si applica, *mutatis mutandis,* se sono stati inoltre eseguiti i controlli documentali di cui all'art. 37 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

4. Se l'esito dei controlli di cui al paragrafo 3 è «Immissione», la spedizione, corredata del documento fitosanitario di circolazione, è presentata alle autorità doganali responsabili della zona del «luogo di ispezione riconosciuto», consentendo l'assoggettamento della spedizione alla pertinente procedura doganale . Non è più richiesto che il documento fitosanitario di circolazione scorti la partita; tale documento o una sua copia sono conservati per almeno un anno dall'organismo ufficiale del luogo di destinazione.

5. Se l'esito dei controlli di cui al paragrafo 3 determina l'obbligo di trasportare i prodotti in questione nella Comunità verso una destinazione al di fuori della Comunità, questi rimangono in regime di sorveglianza doganale fino alla loro riesportazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 243

ALLEGATO

1. Documento fitosanitario di circolazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3 lettera c), della direttiva 2004/103/CE della Commissione	2. DOCUMENTO FITOSANITARIO DI CIRCOLAZIONE CE/..../.... [1]

3. Idendificazione della spedizione [2] - *La presente spedizione contiene prodotti sensibili sul piano fitosanitario*

Vegetale, prodotto vegetale o altra voce (codice Taric): ....

Numero/i di riferimento della necessaria documentazione fitosanitaria: ....

Paese di rilascio: ....

Data di rilascio: ....

Marchi distintivi, numeri, numero di colli, quantitativo (peso/unità): ....

....

Numero/i di riferimento della necessaria documentazione doganale: ....

4. Numero di registrazione ufficiale dell'importatore ....

Il sottoscritto importatore, con la presente, chiede all'organismo ufficiale responsabile di svolgere i controlli ufficiali di idendità e fitosanitari sui summenzionati vegetali, prodotti vegetali o altre voci nel luogo di ispezione riconosciuto di seguito indicato e si impegna a rispettare le norme e le procedure stabilite dall'organismo ufficiale responsabile.

Data, nome e firma dell'importatore ....

5.1. Punto di entrata	5.2 Controfirma dell'organismo ufficiale del punto di entrata (data, nome, timbro di servizio e firma): ....

6. Luogo/i di ispezione riconosciuto(i) [3]

A. - .... B - (sostituisce A) ....

I vegetali, prodotti vegetali o altre voci sono trasportati verso i summenzionati luoghi di ispezione conformemente all'accordo concluso tra (4)

....

La spedizione non può essere trasportata verso luoghi diversi da quelli sopraelencati tranne in caso di autorizzazione ufficiale.

7. Controllo documentale ☐	8. Controllo di identità ☐	9. Controllo fitosanitario ☐
Luogo/data: .... Nome: .... Timbro di servizio/firma:	Luogo/data: .... Nome: .... Timbro di servizio/firma:	Luogo/data: .... Nome: .... Timbro di servizio/firma:

10. Decisione:

☐ Immissione Luogo/data: ....
Nome: ....
Timbro di servizio/firma:

Se del caso, indicare il numero del passaporto delle piante CE (numero di serie, di settimana o di partita): ....

☐ Misura ufficiale:

- ☐ Entrata negata
- ☐ Circolazione al di fuori della Cominità
- ☐ Rimozione dei prodotti infestati/infettati
- ☐ Distruzione
- ☐ Quarantena
- ☐ Opportuno trattamento

Nota: ....

....

[1] Riferimento al numero/codice del paese.

[2] Compilere la casella o rimandare alle informazioni figuranti nel certificato fitosanitario, che deve essere allegato.

[3] Rimandare a «C» (articolo 13 *quater*, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 2000/29/CE) o «D» (articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2000/29/CE).

[4] Specificare l'accordo tra i servizi ufficiali degli Stati membri, che può consistere in un accordo caso per caso oppure in un accordo a più lungo termine.

06A11864

DECRETO 20 ottobre 2006.

Individuazione dell'autorità competente per le funzioni istruttorie relative al rilascio ed al ritiro del riconoscimento degli organismi pagatori e per l'esecuzione dei compiti assegnati dal regolamento (CE) n. 885/2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, ed in particolare l'art. 1, in base al quale ogni Stato membro deve designare una autorità a livello ministeriale competente per il rilascio ed il ritiro del riconoscimento degli organismi pagatori e per l'esecuzione dei compiti assegnati dal regolamento medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuto di individuare il Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente per le funzioni istruttorie relative al rilascio ed al ritiro del riconoscimento degli organismi pagatori e per l'esecuzione dei compiti assegnati dal regolamento CE n. 885/2006;

Decreta:

Articolo unico

1. Il Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente per le funzioni istruttorie relative al rilascio ed al ritiro del riconoscimento degli organismi pagatori e per l'esecuzione dei compiti assegnati dal regolamento CE n. 885/2006. Gli atti di riconoscimento e di ritiro sono adottati con decreto del Ministro.

2. Con separato decreto sono disciplinate le modalità e le procedure prescritte per il rilascio del riconoscimento e le condizioni che giustificano il ritiro del medesimo.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 242

06A11904

DECRETO 31 ottobre 2006.

Riconoscimento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), quale organismo di coordinamento per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del registro (CE) n. 1290/2005.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni recante la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ed, in particolare, l'art. 3 con il quale l'Agenzia medesima è individuata quale organismo di coordinamento;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 2006, n. L/Feoga 820 con il quale si individua nel dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole l'autorità competente per le funzioni istruttorie relative al rilascio ed al ritiro del riconoscimento degli organismi pagatori e per l'esecuzione dei compiti assegnati dal regolamento CE n. 885/2006;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 2006 n. L/Feoga 819 con il quale è istituita una Commissione ministeriale per accertare che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) presenti i requisiti prescritti dall'art. 4 del regolamento CE n. 885/2006;

Vista la relazione redatta in data 31 ottobre 2006 dalla Commissione di cui al citato decreto ministeriale;

Ritenuto che il funzionamento amministrativo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) offra sufficienti garanzie in ordine allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 6, paragrafo 3, secondo comma del regolamento CE n. 1290/2005;

Ritenuto, in conformità al paragrafo 4, dell'art. 4, del regolamento CE n. 885/2006, di poter decidere in merito al riconoscimento dell'organismo di coordinamento individuato nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

Decreta:

Articolo unico

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) è riconosciuta quale Organismo di Coordinamento per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 6, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1290/2005.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 289

06A11903

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, il giorno 1° dicembre 2006, per festività Santo Patrono.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 7 dicembre 2006

Il direttore regionale: MICELI

06A11977

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 5 dicembre 2006 per la partecipazione del personale all'assemblea indetta dalla R. S .U.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro di Sassari non ha operato nel suddetto giorno dalle ore 8,30 alle ore 14,30 per la partecipazione del personale all'assemblea indetta dalla R.S.U.; pertanto, la Procura Generale della Repubblica di Sassari ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio dandone comunicazione a questa Direzione Regionale con nota n. 2156/14/4 dell'11 dicembre 2006.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 13 dicembre 2006

Il direttore regionale: MONTONE

06A11863

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Garante del Contribuente per il Veneto con nota prot. 49269 del 7 dicembre 2006;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica - Corte di appello di Venezia trasmessa a questa Direzione regionale del Veneto con nota prot. n. 2054 del 1° dicembe 2006 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Treviso, a causa di assemblea del personale avvenuta il 1° dicembre 2006 dalle ore 8 alle 12.

Motivazione.

L'Automobile Club d'Italia - Ufficio prov.le di Treviso, con nota del 29 novembre 2006 prot. 2419/2006, ha comunicato la chiusura al pubblico dalle ore 8 alle ore 12 del giorno 1° dicembre 2006 a causa di una assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

1) Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

2) Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

3) Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

4) Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Venezia, 19 dicembre 2006

Il direttore regionale aggiunto: PIZZATO

06A11987

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Sanremo.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Sanremo il 20 novembre 2006 dalle ore 12 alle ore 13.

Motivazioni.

L'Ufficio di Sanremo ha comunicato la chiusura al pubblico a causa della massiccia partecipazione dei dipendenti ad assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali:

nota n. 68547 del 20 novembre 2006 — chiusura al pubblico il 20 novembre 2006 dalle ore 12 alle ore 13.

Il Garante del contribuente, con nota n. 4702 del 28 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 10, comma, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi:

a) attribuzioni dei direttori regionali dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66) e successive modifiche ed integrazioni;

decreto Ministero delle finanze 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

delibera 292 del Comitato di gestione del 20 gennaio 2006 - prot. n. 11618;

b) organizzazione interna delle strutture dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4);

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149645 del 19 novembre 2003;

c) classificazione delle posizioni dirigenziali:

contratto collettivo nazionale area VI della Dirigenza, quadriennio normativo 2002-2005 e bienni economici 2002/2003 e 2004/2005;

d) accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Genova, 28 dicembre 2006

Il direttore regionale: PARDI

06A12058

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2006.

Approvazione di nuove specifiche tecniche e attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale, relativo agli atti di aggiornamento geometrico, di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (Pregeo), limitatamente ad alcune aree geografiche.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul riordinamento dell'imposta fondiaria, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il perfezionamento e la revisione del sistema catastale;

Visto il regolamento, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed in particolare l'art. 5, comma 3, il quale stabilisce che la modifica o l'integrazione dei modelli, delle formalità e delle procedure per gli adempimenti degli obblighi di cui al regolamento stesso possono essere adottate con provvedimento del direttore generale del Dipartimento del territorio;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni, ed in particolare, l'art. 64, che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto il decreto 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto l'art. 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Visto l'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2005, che fissa termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali, e rinvia ad appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio l'approvazione delle specifiche tecniche del modello unico informatico catastale relativamente a determinate tipologie di atti di aggiornamento;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 23 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2006, con cui sono state approvate le nuove specifiche tecniche e la procedura Pregeo 9 per la predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Considerata l'opportunità di avviare una fase sperimentale per la presentazione in via telematica degli atti di aggiornamento geometrico;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione del modello unico informatico per la presentazione degli atti geometrici di aggiornamento e delle relative specifiche tecniche

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2005, le specifiche tecniche per la predisposizione del modello unico informatico catastale degli atti geometrici di aggiornamento di cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, riportate nell'allegato 1.

2. A decorrere dal 15 gennaio 2007, le medesime specifiche tecniche sono utilizzate anche per la presentazione degli atti geometrici di aggiornamento predisposti con la procedura Pregeo 9 di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 23 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2006.

Art. 2.

Modalità di presentazione

1. Il modello unico informatico catastale per la presentazione degli atti geometrici di aggiornamento di cui all'art. 1 è redatto sulla base di un estratto autenticato della mappa in formato digitale, richiesto e rilasciato a tale uso anche per via telematica.

2. Il modello unico informatico catastale, di cui al presente provvedimento, è sottoscritto, mediante apposizione della firma elettronica avanzata dal professionista che ha redatto gli atti tecnici di aggiornamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2005.

3. Nel modello unico informatico catastale, il professionista rende le attestazioni di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005.

4. Gli atti di aggiornamento, per i quali è previsto il deposito presso il comune competente per territorio ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, presentati con modello unico informatico catastale, sono resi disponibili al comune medesimo nell'ambito delle procedure informatiche di interscambio tra Agenzia del territorio e comuni per la trasmissione dei dati. L'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, accertata la corretta ricezione del tipo da parte del comune, può procedere all'approvazione.

5. Fino alla predisposizione delle procedure informatiche di interscambio tra Agenzia del territorio e comuni per la trasmissione dei dati di cui al comma 4, il professionista, quando ne ricorrono le condizioni, deposita presso il comune competente l'atto di aggiornamento ed attesta nel modello unico informatico catastale, trasmesso in via telematica, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che l'atto di aggiornamento è stato depositato presso il comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero che ricorrono le condizioni di esonero dall'obbligo. Sulla base della dichiarazione di cui al periodo precedente, l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio provvede all'approvazione degli atti ed al conseguente aggiornamento degli archivi e, ai fini del riscontro dell'avvenuto deposito, rende disponibili a ciascun comune gli atti di aggiornamento approvati, limitatamente a quelli per i quali il deposito medesimo è previsto.

6. Con comunicazioni ai competenti Ordini e Collegi professionali sono indicati i comuni per i quali sono state attivate le procedure informatiche di interscambio di cui al comma 4.

Art. 3.

Atti geometrici di aggiornamento

1. Gli atti geometrici di aggiornamento di cui all'art. 41 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, sono costituiti dai documenti informatici trasmessi e dal relativo attestato di conformità alla normativa vigente (cosiddetto «attestato di approvazione»). Con le stesse modalità si provvede alla conservazione dei tipi mappali di cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679.

2. La copia dell'atto di aggiornamento geometrico di cui al comma 1, primo periodo, sottoscritta con firma digitale dal direttore dell'ufficio competente e restituita per via telematica, tiene luogo del secondo originale di cui all'art. 5 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1-*ter*, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. L'attestato di approvazione, comprensivo dell'esito dell'aggiornamento della mappa, costituisce la ricevuta di cui al comma 5 dell'art. 8 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2005.

Art. 4.

Conservazione dei documenti originali cartacei

1. I documenti originali cartacei sottoscritti dal professionista e dai titolari dei diritti reali sulle particelle interessate, comprensivi degli allegati, sono conservati, per un periodo di cinque anni dal professionista e da almeno uno dei soggetti titolari dei diritti reali sui beni interessati dalle variazioni.

2. Sui documenti originali cartacei il professionista annota, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 22 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2005, la data e il numero di protocollo dell'atto di aggiornamento geometrico.

3. I soggetti titolari dei diritti reali sui beni interessati, che provvedono alla conservazione dei documenti di cui al comma 1, sono indicati sul modello unico informatico catastale.

Art. 5.

Attivazione del servizio in via sperimentale

1. Il servizio è attivato progressivamente, a partire dal 15 gennaio 2007, per la trasmissione degli atti di cui all'art. 1, da presentare agli Uffici provinciali di Milano, Brescia, Padova, Biella, Ravenna, Bologna, Siena, Reggio Calabria, Cuneo e Modena, e, a partire dal 15 febbraio 2007, per gli Uffici provinciali di Catania, Ascoli Piceno, Lecce, Viterbo, Campobasso, Cagliari, Genova, Potenza e Udine, con una fase sperimentale che coinvolgerà un numero limitato di professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento catastale e che sarà attuata d'intesa con gli Ordini ed i Collegi professionali.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 22 dicembre 2006

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

Allegato 1

SPECIFICHE TECNICHE DEL FILE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO GEOMETRICO DEL CATASTO TERRENI

Ciascun atto di aggiornamento di cui all'articolo 1, è costituito da un documento elettronico in formato PDF identificato da:

- *nome documento*: fino a sei caratteri alfanumerici seguiti dal valore fisso "_modulistica";
- *estensione*: valore fisso "pdf".

Il documento in formato elettronico contiene dati a valori fissi e dati a valori variabili ed è costituito da modelli ottenibili a stampa nel formato UNI A4 (cm. 21 in orizzontale e cm. 29,7 in verticale). Nel Sub allegato 1 sono descritti la struttura ed il contenuto del documento informatico.

I dati a valori variabili sono costituiti da:

- dati contenuti nel file Pregeo. Il formato e la struttura di tale file sono documentati nel Sub allegato 2 al provvedimento del 23 febbraio 2006 del Direttore dell'Agenzia del Territorio, pubblicato nella G.U. n. 50 del 1° marzo 2006;
- dati complementari aventi le caratteristiche indicate nella tabella riportata nel Sub allegato 2.

Sub allegato 1

STRUTTURA E CONTENUTO DEL DOCUMENTO INFORMATICO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO GEOMETRICI DEL CATASTO TERRENI.

Di seguito vengono indicate le modalità con le quali è effettuata la stampa degli atti geometrici del Catasto Terreni di cui all'articolo 1.

Il documento stampato si compone di due *sezioni* articolate in *modelli*. Di seguito viene riportata la struttura dell'atto:

- sezione **ATTO DI AGGIORNAMENTO**:
  - modello *Informazioni generali*;
  - modello *Informazioni censuarie*;
  - modello *Informazioni geometriche*;
  - modello *Autodichiarazioni*;
- sezione **ELABORATI TECNICI**:
  - modello *Libretto delle misure*;
  - modello *Relazione tecnica*;
  - modello *Schema del rilievo*;
  - modello *Sviluppo*;
  - modelli *Informazioni sui soggetti*.

Ciascun modello è strutturato in tre parti:

- intestazione;
- dati generali;
- corpo del modello.

L'intestazione contiene la indicazione del tipo di atto (tipo frazionamento, tipo particellare, tipo mappale, tipo frazionamento e mappale).
Nei modelli composti da più pagine i dati generali vengono riportati soltanto nella prima pagina.

Sezione ATTO DI AGGIORNAMENTO

1. modello ***Informazioni generali***
   a. Intestazione: contiene le etichette relative al numero di protocollo e alla data di presentazione dell'atto di aggiornamento, la denominazione dell'Ufficio territorialmente competente presso cui l'atto è stato presentato. Contiene inoltre la tipologia di atto di aggiornamento (Tipo Frazionamento, Tipo Particellare, Tipo Mappale o Tipo Frazionamento e Mappale), l'indicazione di sezione e modello ed il numero di pagina nel formato *m di n*;
   b. Dati generali: non presenti;
   c. Corpo del modello:
      i. Particelle:
         - testo fisso: etichette dei campi;
         - dati: relativi ai parametri identificativi delle particelle oggetto dell'atto (comune, sezione censuaria, foglio e particella/e);
         - testo variabile: non presente;
      ii. Firma delle parti o loro delegati:
         - testo fisso: etichette dei campi, dichiarazione delle parti sulla conoscenza del contenuto dell'atto e fincature per l'apposizione della firma da parte dei soggetti sottoscrittori;
         - dati: dati anagrafici dei soggetti che sottoscrivono l'atto di aggiornamento ai sensi del DM 701/94;

- testo variabile: non presente;

iii. Tecnico redattore:
- testo fisso: etichette dei campi e fincature per l'apposizione di data e firma;
- dati: dati del tecnico redattore dell'atto di aggiornamento (nome e cognome, qualifica, Provincia e numero d'iscrizione dell'Albo professionale presso cui è iscritto o dicitura "DIPENDENTE PUBBLICO", codice fiscale);
- testo variabile: indicazione della tipologia di lettera d'incarico;

iv. Attestazione di avvenuto deposito:
- testo fisso: attestazione di avvenuto deposito e fincature per data e firma;
- dati: non presenti;
- testo variabile: non presente;

v. Piè di pagina:
- testo fisso: "(*) Tale soggetto assume l'obbligo della conservazione dell'originale cartaceo del presente documento e di tutti i suoi allegati, come previsto dall'articolo 7 del provvedimento 22/03/2005 del Direttore dell'Agenzia del Territorio, pubblicato nella G.U. n. 70 del 25/03/2005.";
- dati: non presenti;
- testo variabile: non presente;

2. modello ***Informazioni censuarie***

a. Intestazione: contiene le etichette relative al numero di protocollo e alla data di presentazione dell'atto di aggiornamento, la denominazione dell'Ufficio territorialmente competente presso cui l'atto è stato presentato. Contiene inoltre la tipologia di atto di aggiornamento (Tipo Frazionamento, Tipo Particellare, Tipo Mappale o Tipo Frazionamento e Mappale), l'indicazione di sezione e modello ed il numero di pagina nel formato *m di n*;

b. Dati generali:

i. Dati generali del tipo:
- testo fisso: etichette dei campi;
- dati: relativi ai parametri identificativi delle particelle oggetto dell'atto (comune, sezione censuaria, foglio e particella/e) e del tecnico redattore (nome e cognome, qualifica, Provincia e dell'Albo professionale presso cui è iscritto e numero di iscrizione, codice fiscale);
- testo variabile: non presente;

c. Corpo del modello:

i. Modello censuario:
- testo fisso: "Informazioni complementari";
- dati: dati ed informazioni necessari a descrivere le operazioni da compiere sulle particelle oggetto dell'atto e alla dimostrazione delle conseguenti variazioni da apportare nella banca dati censuaria del Catasto Terreni. Informazioni complementari;
- testo variabile: intestazione del tipo di modello (Mappale, Frazionamento o Ausiliario);

3. modello ***Informazioni geometriche***

a. Intestazione: contiene le etichette relative al numero di protocollo e alla data di presentazione dell'atto di aggiornamento, la denominazione dell'Ufficio territorialmente competente presso cui l'atto è stato presentato. Contiene

inoltre la tipologia di atto di aggiornamento (Tipo Frazionamento, Tipo Particellare, Tipo Mappale o Tipo Frazionamento e Mappale), l'indicazione di sezione e modello ed il numero di pagina nel formato *m di n*;

b. Dati generali:
   i. Dati generali del tipo:
      - testo fisso: etichette dei campi;
      - dati: relativi ai parametri identificativi delle particelle oggetto dell'atto (comune, sezione censuaria, foglio e particella/e) e del tecnico redattore (nome e cognome, qualifica, Provincia e dell'Albo professionale presso cui è iscritto e numero di iscrizione, codice fiscale);
      - testo variabile: non presente;

c. Corpo del modello:
   i. Proposta di aggiornamento (Rappresentazione grafica):
      - testo fisso: "I punti di appoggio e le nuove linee da introdurre in mappa sono descritte nel LIBRETTO DELLE MISURE" ed etichette dei campi;
      - dati: scala della rappresentazione;
      - testo variabile: rappresentazione grafico simbolica;
   ii. Proposta di aggiornamento (Rappresentazione alfanumerica):
      - testo fisso: etichette dei campi;
      - dati: relativi all'estratto mappa rilasciato dall'Ufficio (denominazione dell'ufficio che ha rilasciato l'estratto, data di produzione, numero di protocollo e codice di riscontro). I dati sono quelli contenuti nel file della *proposta di aggiornamento*;
      - testo variabile: "Autoallestito" nel solo caso di estratto mappa prodotto autonomamente dal professionista;

4. modello ***Autodichiarazioni***
   a. Intestazione: contiene le etichette relative al numero di protocollo e alla data di presentazione dell'atto di aggiornamento, la denominazione dell'Ufficio territorialmente competente presso cui l'atto è stato presentato. Contiene inoltre la tipologia di atto di aggiornamento (Tipo Frazionamento, Tipo Particellare, Tipo Mappale o Tipo Frazionamento e Mappale), l'indicazione di sezione e modello ed il numero di pagina nel formato *m di n*;
   b. Corpo del modello:
      i. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000:
         - testo fisso: dichiarazioni del tecnico redattore:
            - "- Che il modello unico catastale, inoltrato per via telematica, è la rappresentazione informatica dei documenti cartacei originali sottoscritti dai soggetti obbligati, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701;";
            - "- Che la presentazione dei documenti è effettuata su incarico dei soggetti obbligati.";
         - dati: dati del tecnico redattore (qualifica, nome e cognome, Provincia e numero di iscrizione all'albo/collegio professionale di appartenenza);
         - testo variabile:
            - testo del preambolo variabile a seconda che il tecnico redattore sia un libero professionista o un dipendete pubblico nell'esercizio delle sue funzioni;

- testo della dichiarazione relativa all'avvenuto deposito dell'atto di aggiornamento presso il comune territorialmente competente ovvero al motivo di esonero da tale adempimento;

ii. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000:
   - testo fisso: dichiarazioni del tecnico redattore:
     - "- Che la qualifica professionale, il numero di iscrizione all'albo e il collegio o l'ordine di appartenenza sono quelli indicati nella pagina – Informazioni generali – del documento.";
     - "- Di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione o di cancellazione dall'albo professionale.";
   - dati: dati del tecnico redattore (qualifica, nome e cognome, Provincia e numero di iscrizione all'albo/collegio professionale di appartenenza);
   - testo variabile:
     - testo del preambolo variabile a seconda che il tecnico redattore sia un libero professionista o un dipendete pubblico nell'esercizio delle sue funzioni.

Sezione ELABORATI TECNICI

1. modello ***Libretto delle misure***
   a. Intestazione: contiene le etichette relative al numero di protocollo e alla data di presentazione dell'atto di aggiornamento, la denominazione dell'Ufficio territorialmente competente presso cui l'atto è stato presentato. Contiene inoltre la tipologia di atto di aggiornamento (Tipo Frazionamento, Tipo Particellare, Tipo Mappale o Tipo Frazionamento e Mappale), l'indicazione di sezione e modello ed il numero di pagina nel formato *m di n*;
   b. Dati generali:
      i. Dati generali del tipo:
         - testo fisso: etichette dei campi;
         - dati: relativi ai parametri identificativi delle particelle oggetto dell'atto (comune, sezione censuaria, foglio e particella/e) e del tecnico redattore (nome e cognome, qualifica, Provincia e dell'Albo professionale presso cui è iscritto e numero di iscrizione, codice fiscale);
         - testo variabile: non presente;
   c. Corpo del modello:
         - testo fisso: non presente;
         - dati: tutti i record che compongono il libretto delle misure;
         - testo variabile: non presente;
2. modello ***Relazione tecnica***
   a. Intestazione: contiene le etichette relative al numero di protocollo e alla data di presentazione dell'atto di aggiornamento, la denominazione dell'Ufficio territorialmente competente presso cui l'atto è stato presentato. Contiene inoltre la tipologia di atto di aggiornamento (Tipo Frazionamento, Tipo Particellare, Tipo Mappale o Tipo Frazionamento e Mappale), l'indicazione di sezione e modello ed il numero di pagina nel formato *m di n*;
   b. Dati generali:
      i. Dati generali del tipo:

- testo fisso: etichette dei campi;
- dati: relativi ai parametri identificativi delle particelle oggetto dell'atto (comune, sezione censuaria, foglio e particella/e) e del tecnico redattore (nome e cognome, qualifica, Provincia e dell'Albo professionale presso cui è iscritto e numero di iscrizione, codice fiscale);
- testo variabile: non presente;

c. Corpo del modello:
- testo fisso: non presente;
- dati: testo della relazione tecnica;
- testo variabile: non presente;

3. modello ***Schema del rilievo***

a. Intestazione: contiene le etichette relative al numero di protocollo e alla data di presentazione dell'atto di aggiornamento, la denominazione dell'Ufficio territorialmente competente presso cui l'atto è stato presentato. Contiene inoltre la tipologia di atto di aggiornamento (Tipo Frazionamento, Tipo Particellare, Tipo Mappale o Tipo Frazionamento e Mappale), l'indicazione di sezione e modello ed il numero di pagina nel formato *m di n*;

b. Dati generali:

i. Dati generali del tipo:
- testo fisso: etichette dei campi;
- dati: relativi ai parametri identificativi delle particelle oggetto dell'atto (comune, sezione censuaria, foglio e particella/e) e del tecnico redattore (nome e cognome, qualifica, Provincia e dell'Albo professionale presso cui è iscritto e numero di iscrizione, codice fiscale);
- testo variabile: non presente;

c. Corpo del modello:
- testo fisso: non presente;
- dati: scala della rappresentazione;
- testo variabile: rappresentazione grafico simbolica;

4. modello ***Sviluppo***

a. Intestazione: contiene le etichette relative al numero di protocollo e alla data di presentazione dell'atto di aggiornamento, la denominazione dell'Ufficio territorialmente competente presso cui l'atto è stato presentato. Contiene inoltre la tipologia di atto di aggiornamento (Tipo Frazionamento, Tipo Particellare, Tipo Mappale o Tipo Frazionamento e Mappale), l'indicazione di sezione e modello ed il numero di pagina nel formato *m di n*;

b. Dati generali:

i. Dati generali del tipo:
- testo fisso: etichette dei campi;
- dati: relativi ai parametri identificativi delle particelle oggetto dell'atto (comune, sezione censuaria, foglio e particella/e) e del tecnico redattore (nome e cognome, qualifica, Provincia e dell'Albo professionale presso cui è iscritto e numero di iscrizione, codice fiscale);
- testo variabile: non presente;

c. Corpo del modello:
- testo fisso: non presente;
- dati: scala della rappresentazione;
- testo variabile: rappresentazione grafico simbolica;

5. modello ***Informazioni sui soggetti***
   a. Intestazione: contiene le etichette relative al numero di protocollo e alla data di presentazione dell'atto di aggiornamento, la denominazione dell'Ufficio territorialmente competente presso cui l'atto è stato presentato. Contiene inoltre la tipologia di atto di aggiornamento (Tipo Frazionamento, Tipo Particellare, Tipo Mappale o Tipo Frazionamento e Mappale), l'indicazione di sezione e modello ed il numero di pagina nel formato *m di n*;
   b. Dati generali:
      i. Dati generali del tipo:
         - testo fisso: etichette dei campi;
         - dati: relativi ai parametri identificativi delle particelle oggetto dell'atto (comune, sezione censuaria, foglio e particella/e) e del tecnico redattore (nome e cognome, qualifica, Provincia e dell'Albo professionale presso cui è iscritto e numero di iscrizione, codice fiscale);
         - testo variabile: non presente;
   c. Corpo del modello:
      i. Titolari di diritti reali:
         - testo fisso: "Ditta dichiarata per la particella *n*" e "Motivi del disallineamento";
         - dati: dati anagrafici dei soggetti che compongono la ditta dichiarata da iscrivere al Catasto Urbano;
         - testo variabile: testo per la specificazione del motivo di disallineamento;
      ii. Informazioni complementari:
         - testo fisso: "Informazioni complementari";
         - dati: testo descrittivo delle informazioni complementari;
         - testo variabile: non presente.

Oltre a tutto quanto specificato sopra, fanno parte delle riproduzione a stampa dei nuovi modelli tutti gli elementi grafici di completamento dei modelli (linee di separazione di diverso spessore).

Sub allegato 2

CARATTERISTICHE DEI DATI COMPLEMENTARI

Entità	*Dato*	*Formato*	*Lunghezza massima*	*Molteplicità*		*Descrizione*	*Note*
				numero	*condizione*		
Tecnico redattore	Numero iscrizione	alfanumerico	20	1	per ogni atto di aggiornamento	numero d'iscrizione all'Albo Professionale del tecnico redattore	
	Codice fiscale	alfanumerico	16	1	per ogni atto di aggiornamento	codice fiscale del tecnico redattore	
Soggetto	Sottoscrittore	testo	120	1-n	per ogni atto di aggiornamento	dati identificativi dei soggetti che sottoscrivono l'atto di aggiornamento	
	Dichiarato	testo	120	1-n	per ogni particella	dati dei soggetti che compongono la ditta dichiarata nel caso di non allineamento con la ditta iscritta in Catasto	persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale persone giuridiche: denominazione, indirizzo sede, codice fiscale
Ditta	Situazione ditta	numerico	1	1	per ogni particella	dichiarazione della condizione di allineamento fra ditta dichiarante e ditta iscritta in Catasto	0 = ditta allineata 1 = ditta non allineata è sempre impostato a 1 se sono presenti soggetti dichiarati
	Causale disallineamento	numerico	1	1	per ogni particella con ditta non allineata	motivazione del disallineamento fra ditta dichiarante e ditta iscritta in Catasto	1 = incompletezza dati anagrafici e/o di titolarità dei soggetti componenti la ditta catastale 2 = mancata o errata registrazione voltura 3 = stato di fatto non legittimato per assenza titolo legale
	Volture pregresse	testo	100	1	per ogni particella con ditta non allineata con causale = 2	indicazione degli estremi della/e voltura/e da registrare o registrata con errore dell'Ufficio	indicare numero di protocollo e data di presentazione della/e voltura/e
	Informazioni complementari	testo	100	1	per ogni particella con ditta non allineata con causale = 1 o 3	informazioni complementari a supporto della condizione di disallineamento	

Entità	*Dato*	*Formato*	*Lunghezza massima*	*Molteplicità*		*Descrizione*	*Note*
				numero	*condizione*		
	Numeratore quota di possesso	numerico	4	1	per ciascun soggetto dichiarato	numeratore della frazione che esprime la quota di diritto reale posseduta da ciascuno dei soggetti componenti la ditta dichiarata	sono ammessi solo numeri interi
	Denominatore quota di possesso	numerico	4	1	per ciascun soggetto dichiarato	denominatore della frazione che esprime la quota di diritto reale posseduta da ciascuno dei soggetti componenti la ditta dichiarata	sono ammessi solo numeri interi
	Diritto	testo	38	1	per ciascun soggetto dichiarato	diritto reale di godimento del bene da parte del singolo soggetto componente la ditta dichiarata	
Lettera d'incarico	Presenza lettera incarico	numerico	1	1	per ogni atto di aggiornamento	indicazione della presenza di una o più lettere d'incarico	0 = no 1 = sì
	Tipo lettera incarico	numerico	1	1	per ogni atto di aggiornamento	indicazione del tipo di lettera d'incarico	1 = sottoscrizione da parte di tutti i titolari di diritti reali 2 = procedimento d'ufficio 3 = mancata autorizzazione al conferimento del mandato 4 = mancata sottoscrizione dell'atto
	Delega rappresentanza	numerico	1	1	per ogni atto di aggiornamento	indicazione del conferimento al tecnico della delega alla rappresentanza nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria	0 = assenza di delega 1 = presenza di delega
	Numero lettere incarico	numerico	4	1	per ogni atto di aggiornamento	numero totale delle lettere d'incarico associate all'atto di aggiornamento	sono ammessi solo numeri interi
Dati censuari	Informazioni complementari	testo	80	1	per ogni atto di aggiornamento	informazioni complementari a supporto delle operazioni da compiere sui dati censuari	
Estratto mappa rilasciato dall'ufficio	Ufficio emittente	testo	100	1	per ogni atto di aggiornamento	denominazione dell'ufficio che ha rilasciato l'estratto mappa	questo dato e quelli seguenti non sono presenti nel caso di estratto di mappa autoallestito

Entità	**Dato**	**Formato**	**Lunghezza massima**	**Molteplicità**		**Descrizione**	**Note**
				numero	**condizione**		
	Protocollo	alfanumerico	14	1	per ogni atto di aggiornamento	numero di protocollo dell'estratto di mappa	È quello contenuto nella riga 0 (zero) del file alfanumerico (.emp) rilasciato dall'ufficio
	Data	data	10	1	per ogni atto di aggiornamento	data di rilascio dell'estratto di mappa	formato: gg/mm/aaaa
	Codice riscontro	numerico		1	per ogni atto di aggiornamento	codice di riscontro dell'estratto di mappa	Codice di riscontro del file .emp rilasciato dall'Ufficio

06A11967

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2006.

Autorizzazione di Bentos Assicurazioni S.p.a., in Milano, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2493).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1617/G del 21 luglio 2000 recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Vista l'istanza dell'11 maggio 2006, modificata in data 27 luglio 2006, con la quale Bentos Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Giuseppe Broggi n. 13, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari), 7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli ed ogni altro bene), 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 13. R.C. generale, 16. Perdite pecuniarie di vario genere, 17. Tutela legale, 18. Assistenza e l'attività riassicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia e 16. Perdite pecuniarie di vario genere, di cui all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 11 dicembre 2006;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentata da Bentos Assicurazioni S.p.a. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 12, 14 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e che le norme statutarie della società sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 19 dicembre 2006, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

Bentos Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Giuseppe Broggi n. 13, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari), 7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli ed ogni altro bene), 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 13. RC. generale, 16. Perdite pecuniarie di vario genere, 17. Tutela legale, 18. Assistenza e l'attività riassicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia e 16. Perdite pecuniarie di vario genere, di cui all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ne è approvato lo statuto ai sensi dell'art. 11, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dell'ISVAP.

Roma, 20 dicembre 2006

Il presidente: GIANNINI

06A11971

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2006.

Consultazione pubblica sulla valutazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi, di cui all'articolo 50 del codice delle comunicazioni elettroniche. (Deliberazione n. 712/06/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 13 dicembre 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex-ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la delibera n. 217/01/CONS recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004;

Vista la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2005;

Vista la delibera n. 465/04/CONS del 22 dicembre 2004, recante «Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, della valutazione del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione Europea)», pubblicata nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 2005;

Vista la delibera n. 286/05/CONS recante «Misure urgenti in materia di fissazione dei prezzi massimi di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 25 luglio 2005;

Vista la delibera n. 3/06/CONS recante «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006 ed in particolare l'art. 1 con il quale è adottata l'analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, l'art. 2 di definizione del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili e l'art. 3, con il quale tutti gli operatori mobili sono notificati quali detentori di significativo potere di mercato nel mercato della terminazione delle chiamate vocali sulle rispettive reti;

Visto, altresì, il Capo II della delibera n. 3/06/CONS che stabilisce obblighi in capo alle imprese notificate come eventi significativo potere di mercato, non includendo tuttavia nell'art. 8 riguardante gli obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi l'operatore H3G;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento «Valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, concernente il mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato sul sito web dell'Autorità in data 11 luglio 2006 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 17 luglio 2006;

Visti i contributi prodotti dalle società Telecom Italia, Vodafone, H3G, BT Albacom, Fastweb, Wind e dall'associazione Lega Consumatori;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito al tema in esame;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica in merito alla valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento recante gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati, nel *Bollettino ufficiale* e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 13 dicembre 2006

Il Presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
D'ANGELO - MANNONI

06A11905

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2006.

Criteri per la determinazione della contribuzione, ai sensi dell'articolo 7-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287. (Provvedimento n. 16248).

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 21 dicembre 2006;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto in particolare il comma 7-*bis*, dell'art. 10 della legge n. 287/1990, il quale stabilisce che l'Autorità determini annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/1990, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione;

Vista la propria delibera del 28 dicembre 2005, n. 14996, relativa ai criteri per la determinazione della contribuzione sulle operazioni di concentrazione;

Viste le «Istruzioni relative alle contribuzioni dovute dalle imprese che notificano operazioni di concentrazioni ai sensi dell'art. 10, comma 7-*bis*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287» deliberate in data 28 dicembre 2005 e modificate con delibere n. 15135 del 1° febbraio 2006, n. 15241 del 15 marzo 2006 e n. 15247 del 16 maggio 2006, pubblicate nel Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/1990 e sul sito web istituzionale www.agcm.it;

Vista l'attività istruttoria espletata dalla Direzione risorse informative;

Considerata l'opportunità di indicare preventivamente alle imprese tenute all'obbligo della contribuzione i criteri di determinazione della stessa;

Ritenuto che il comma 7-*bis*, dell'art. 10 della legge n. 287/1990 esige, da un lato, di commisurare i criteri di parametrazione dei contributi ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni e, dall'altro, stabilisce il limite dell'1,2 per cento del valore della transazione;

Ritenuto che, allo scopo di commisurare i contributi ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, si debba valutare l'incidenza di tale attività sui costi complessivi dell'Autorità registrati nel periodo 1° gennaio-31 ottobre 2006 e, assumendo tale rapporto come fisso anche per il 2007, stimare il costo relativo all'attività di controllo delle concentrazioni, sulla base del bilancio di previsione del 2007;

Considerato che l'incidenza accertata dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione per l'anno 2006 è stata pari al 40% del fabbisogno finanziario complessivo dell'Autorità;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2007;

Delibera:

Di confermare, per l'anno 2007, le medesime contribuzioni applicate nel 2006, in particolare:

i. l'applicazione di una contribuzione pari all'1% del valore della transazione delle operazioni di concentrazione notificate;

ii. la fissazione di soglie minime e massime per la contribuzione pari, rispettivamente, a 3.000 e 50.000 euro;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/1990.

Roma, 21 dicembre 2006

Il presidente: CATRICALÀ

Il segretario generale: CINTIOLI

07A00001

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Clortetraciclina 20% Nuova ICC».

Provvedimento n. 262 del 28 novembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario CLORTETRACICLINA 20% NUOVA ICC nelle confezioni:

busta da 1 kg - A.I.C. n. 102539018;

busta da 5 kg - A.I.C. n. 102539020.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7/B, codice fiscale n. 01396760595.

Oggetto: variazione Tipo IA: modifica sito produzione per il controllo e rilascio lotti.

È autorizzata la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta del sito produttivo Filozoo S.r.l., via del Commercio n. 28/30 - Carpi (Modena) responsabile del rilascio e controllo lotti, oltre al sito attualmente autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11909

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Oramec»

Provvedimento n. 264 del 4 dicembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ORAMEC nelle confezioni:

1 litro soluzione - A.I.C. n. 100064017;

2,5 litri soluzione - A I C n 100064029.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione tipo IA: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti escluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'aggiunta del sito produttivo Merial S.A.S. 4 Chemin du Calquet - 31300 Toulouse (Francia), responsabile del rilascio lotti, in aggiunta al sito produttivo attualmente autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 265 del 4 dicembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ORAMEC nelle confezioni:

1 litro soluzione - A.I.C. n. 100064017;

2,5 litri soluzione - A.I.C. n. 100064029.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione tipo IB: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito. Tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio lotti.

È autorizzata la variazione tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'aggiunta del sito produttivo Nufarm Health & Sciences, 2 Sterling Avenue, Manurewa, Auckland (Nuova Zelanda), per tutte le operazioni produttive (produzione, confezionamento primario, secondario e controllo lotti) ad eccezione del rilascio dei lotti, in aggiunta al sito produttivo attualmente autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11908 - 06A11907

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetrimoxin»

Provvedimento n. 266 del 4 dicembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario VETRIMOXIN pasta.

Confezione - siringa da 15 ml - A.I.C. n. 102217027.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA, n. 42/a2 - inserimento validità dopo prima apertura.

Si autorizza, esclusivamente per la confezione siringa da 15 ml, l'inserimento della validità dopo la prima apertura della siringa dosatrice pari a dodici giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente alla validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11906

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Con decreto n. 39881 del 5 dicembre 2006 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di diciotto mesi, a decorrere dal 4 aprile 2006, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area dei comuni di: Gattatico, Campegine, Reggio Emilia (Reggio Emilia), imprese impegnate nei lavori di realizzazione della tratta ferroviaria alta velocità Milano-Bologna - lotto costruttivo 3.1.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 39935 del 5 dicembre 2006 è stata autorizzata la corresponsione dal 4 aprile 2006 al 3 ottobre 2007, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

Con decreto n. 39879 del 5 dicembre 2006 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 28 febbraio 2006, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area dei comuni di: Futani e Scalo di Centola (Salerno), imprese impegnate nei lavori di realizzazione della strada a scorrimento veloce in variante alla s.s. 18 per il miglioramento delle comunicazioni principali del Cilento. Tronco tra le stazioni di Vallo della Lucania e Policastro Bussentino - III lotto.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 39933 del 5 dicembre 2006 è stata autorizzata la corresponsione dal 28 febbraio 2006 al 27 maggio 2008, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

Con decreto n. 39880 del 5 dicembre 2006 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 24 settembre 2004, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area del comune di: Caronia (Messina), imprese impegnate nella realizzazione dell'autostrada Messina-Palermo - lotto 25/*bis* e 26 contrada Fiumara.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 39934 del 5 dicembre 2006 è stata autorizzata la corresponsione dal 24 settembre 2004 al 23 dicembre 2006, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

Con decreto n. 39882 del 5 dicembre 2006 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 5 gennaio 2006, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area dei comuni di: Tertenia e San Priamo (Cagliari). Imprese impegnate nei lavori di completamento della s.s. 125 «Orientale sarda» - tronco Tertenia-San Priamo - III lotto - I e II stralcio.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 39936 del 5 dicembre 2006 è stata autorizzata la corresponsione dal 5 gennaio 2006 al 4 aprile 2008, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

Da 06A11978 a 06A11980 - 06A11984

Provvedimenti di approvazione del programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39876 del 5 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, per il periodo dal 13 febbraio 2006 al 12 febbraio 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 13 febbraio 2006 al 12 agosto 2008 della RCS Produzioni S.p.a., con sede in Milano, unità di Roma.

Con decreto n. 39878 del 5 dicembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, per il periodo dal 5 giugno 2006 al 4 dicembre 2007 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 5 giugno 2006 al 4 dicembre 2007 della Mondadori Printing S.p.a., con sede in Milano, unità di Melzo (Milano).

06A11981

Provvedimento di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 39874 del 5 dicembre 2006 è annullato il decreto ministeriale n. 38792 del 28 giugno 2006 limitatamente al periodo dal 5 luglio 2006 al 23 dicembre 2006 della New Malaga S.r.l., con sede in Atripalda (Avellino), unità di Atripalda (Avellino) e Marcianise (Caserta).

06A11982

Provvedimento di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39938 del 6 dicembre 2006 è annullato il D.D. n. 38753 del 20 giugno 2006 limitatamente dal 23 maggio 2006 al 3 gennaio 2007. È inoltre concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 223/1991, della Italpino Mec S.a.s., con sede in Albese con Cassano (Como), unità di Albese con Cassano (Como).

06A11983

AGENZIA DELLE ENTRATE

Avviso relativo alla modifica delle specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2006.

Le specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 2006, n. 245, recante «Modalità e termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria da parte degli uffici comunali in relazione alle denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera», hanno subito variazioni nella modalità di organizzazione dei dati.

Le nuove specifiche tecniche sono pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it

06A12022

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-001) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 1 0 2 *

€ 1,00